

==== ANNO XXV =====

==== N. 9 - SETTEMBRE 1926 =====

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE
DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

:: :: :: :: ROMA :: :: ::
:: :: Via Boncompagni, 30 :: ::

SOMMARIO

DEL N. 9 DELL'ANNO 1926

*Gli stranieri respinti dagli Stati Uniti d'America nel periodo
1° luglio 1920 - 30 giugno 1925.* Pag. 1141

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro » 1152

Conferenze e Congressi. — Il Congresso americanista inaugurato a Roma dall'on. Mussolini (1152). — I problemi sociali alla Conferenza internazionale delle Chiese cristiane acattoliche (1152).

Italia. — Il primo viaggio del transatlantico Roma (1153).
— Le rimesse degli emigranti (1156).

Belgio. — L'emigrazione italiana operaia e gli accordi italo-belgi (1158).

Francia. — Per la snazionalizzazione degli stranieri (1159).
— Un recente decreto (1160).

Germania. — Emigrazione tedesca transoceanica (1160).

Svizzera. — Mercato del lavoro nel luglio 1926 (1161).

Turchia. — Gli stranieri (1162).

Argentina. — Il programma del Governo Argentino per l'intensificazione agricola del paese (1162).

Brasile. — Il problema dell'immigrazione alla Camera dei deputati di San Paolo (1164).

Canadà. — Lavoratori inglesi e lavoratori stranieri (1167).

Cuba. — La popolazione (1168).

Messico. — A proposito della nuova legge di colonizzazione (1169).

Stati Uniti d'America. — La « Head tax » (1170) — Cose a posto (1170). — I vari tentativi degli emigranti clandestini (1171).

Uruguay. — Gli impiegati stranieri (1172).

Africa del nord francese. — Il censimento in Tunisia (1172).

Africa portoghese. — L'immigrazione nell'Angola (1172).
— Possibilità di colonizzazione italiana nella colonia di Mozambico (1172).

Australia. — L'immatricolazione degli stranieri (1174).

Le grandi organizzazioni internazionali	<i>Pag.</i> 1175
<i>Istituto Internazionale d' Agricoltura.</i> — Le statistiche agricole (1175). — Il congresso internazionale di Olivicoltura (1180).	
Azione del Commissariato	» 1181
La politica nazionale dell'emigrazione (1181). — Pensioni agli italiani occupati in Francia in qualità di ferrovieri secondari e tramvieri (1183). — Corsi professionali (1184). — Lo sviluppo del dopolavoro per gli emigranti italiani in Argentina (1185). — La riforma sindacale in Italia (1186). — L'emigrante italiano (1186).	
Movimento dell'emigrazione italiana	» 1187
A) Emigrazione complessiva (1187).	
B) Emigrazione transoceanica (1191).	
C) Emigrazione non-transoceanica (1199).	
Movimento delle famiglie coloniche italiane espatriate per la stazione di confine di Ventimiglia (1214).	
Giurisprudenza	» 1243
Leggi straniere ed accordi internazionali	» 1244
<i>Messico.</i> — Legge federale di colonizzazione 10 maggio 1926 (1244).	
Atti Ufficiali	» 1248
<i>Leggi e decreti.</i> — Regio decreto 26 maggio 1926, n° 1395 : Norme per l'attuazione dell'art. 21 del R. Decreto-legge 15 novembre 1925, n° 2046, recante provvedimenti per il Commissariato Generale dell'Emigrazione (1248).	
<i>Circolari</i> (1275).	
Bibliografia	» 1276

GLI STRANIERI “ RESPINTI ”, DAGLI STATI UNITI D'AMERICA

NEL PERIODO P LUGLIO 1920-30 GIUGNO 1925

Per effetto dell'applicazione delle nuove leggi restrittive dell'immigrazione negli Stati Uniti di America, si è verificata nell'ultimo quinquennio una notevole diminuzione del numero degli stranieri respinti allo sbarco.

Come è noto, i dati statistici che si riferiscono ai respinti sono contenuti nell'*Annual Report of Immigration*; ma essi rappresentano non i *soli immigranti*, bensì *tutti indistintamente gli stranieri* (aliens) che giungono nella Confederazione Americana. Tuttavia le deduzioni che se ne possono trarre non mutano, perchè coloro che vanno negli Stati Uniti a scopo di lavoro, sono di gran lunga più numerosi di quelli che vi si recano per altri motivi.

La statistica americana dà una minuziosa classificazione dei respinti, così per nazionalità e razze come per motivi di reiezione. Ma per ragioni di brevità limiteremo il nostro esame a quelle nazionalità e razze che per lunga tradizione danno il maggior contributo all'immigrazione negli Stati Uniti; e, quanto ai motivi di reiezione, li raggrupperemo in poche grandi categorie, mettendo in particolare evidenza quelli di maggiore importanza.

La cifra proporzionale dei respinti su 1000 arrivati ha subito le seguenti variazioni negli anni fiscali 1920-21 a 1924-25.

Anni fiscali

1920-21	13.9	respinti su 1000 arrivati
1921-22	30.8	» » » »
1922-23	29.7	» » » »
1923-24	33.3	» » » »
1924-25	52.5	» » » »

È evidente che i notevoli aumenti che si osservano nel 1921-22 e nel 1924-25 sono rispettivamente l'effetto delle restrizioni apportate dall'*Immigration Bill* del 1921 e dalle nuove leggi emanate nel 1924.

Vediamo qual'è il rapporto dei respinti a 1000 arrivati per ciascuna delle principali nazionalità e razze.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20='21	'21='22	'22='23	'23='24	'24='25
Britannica	16,2	24,5	24,0	40,3	61,2
Ebraica	9,8	22,2	27,1	28,8	79,1
Francese	44,4	80,5	76,4	34,7	71,1
Italiana	7,3	27,1	22,5	27,3	50,9
Russa	42,2	53,1	50,5	37,6	110,5
Tedesca	19,4	19,9	13,1	17,7	24,8

Mentre inglesi, ebrei, russi e italiani seguono l'andamento già rilevato per il complesso dei respinti, per i tedeschi il rapporto non ha subito che lievi oscillazioni da un anno all'altro del periodo considerato e per i francesi la cifra del 1924-25 è bensì più che doppia di quella dell'anno precedente, ma inferiore a quelle del 1921-22 e del 1922-23.

Se si confrontano i rapporti degli anni estremi del quinquennio, si nota che le leggi restrittive dell'immigrazione hanno esercitato un'azione più forte sugli ebrei (dal 10 al 79 per mille), sugli italiani dal 7 al 51 per mille), sui britannici (dal 16 al 61 per mille) e sui russi (dal 42 al 111 per mille), meno forte sui francesi (dal 44 al 71 per mille) e sui tedeschi (dal 19 al 25 per mille). Merita di essere posto in rilievo il fatto che nell'anno 1924-25, nonostante i criteri più rigorosi adottati per le ammissioni, gli italiani hanno avuto una percentuale di respinti inferiore a quella delle altre nazionalità, ad eccezione dei tedeschi.

Passiamo ora all'esame dei motivi di reiezione.

A) *Respinti per motivi sanitari.* — In questa prima categoria sono compresi i respinti per le seguenti cause indicate

dalla statistica americana: idiotismo, imbecillità, debolezza di mente, epilessia, pazzia, psicopatia, costituzione psicopatica che non permette di lavorare, malattie contagiose, alcoolismo.

Anni fiscali

1920-21	1.8 respinti su 1000 arrivati
1921-22	3.4 » » » »
1922-23	2.7 » » » »
1923-24	2.8 » » » »
1924-25	2.2 » » » »

Dopo un aumento nel 1921-22 il rapporto va diminuendo per la vigilanza esercitata alla partenza dagli Stati di provenienza, che assoggettano gli emigranti ad una visita medica più rigorosa per limitare le perdite alle Compagnie di Navigazione e i disagi che derivano agli emigranti dalla reiezione.

I rapporti per nazionalità mostrano un'alternata vicenda di rialzi e depressioni; è, per altro, comune a tutte le nazionalità l'aumento rilevato più sopra per l'anno 1921-22.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20='21	'21='22	'22='23	'23='24	'24='25
Britannica	1,3	2,3	1,6	1,2	1,3
Ebraica	1,1	3,8	3,9	2,7	3,0
Francese	3,5	5,0	4,7	2,7	1,4
Italiana	1,8	4,3	2,6	2,6	2,8
Russa	1,4	2,9	1,6	1,4	3,9
Tedesca	1,4	2,4	1,7	1,6	2,0

Le più alte proporzioni dei respinti per motivi sanitari sono date dai russi (3.9 per mille), dagli ebrei (3 per mille) e dagli italiani (2.8 per mille). Rispetto a questi ultimi è da tener presente che ad accrescere l'accennata proporzione influisce il fatto che molti nostri connazionali s'imbarcano in porti esteri, dove la vigilanza è esercitata con rigore assai minore che nei porti italiani o non è esercitata affatto.

Dal primo all'ultimo anno del periodo vi è stata una diminuzione di respinti per motivi sanitari per i francesi (2 per mille), ed un lievissimo aumento per gli ebrei, i tedeschi e gli italiani soprattutto per i russi.

B) *Respinti per motivi economici.* — Questa categoria comprende: gl'indigenti che possono cadere a carico della pubblica beneficenza, mendicanti di professione, i vagabondi, i minori di 16 anni non accompagnati da parenti, gli emigranti soccorsi, ecc.

Anche per costoro il rapporto sale nel 1921-22 per poi ridiscendere costantemente fino a raggiungere nell'ultimo anno il punto di partenza; ciò per effetto dell'accennata azione regolatrice del movimento emigratorio da parte dei paesi di provenienza.

Anni fiscali

1920-21	6.3	respinti su 1000 arrivati
1921-22	13.1	» » » »
1922-23	12.6	» » » »
1923-24	9.6	» » » »
1924-25	6.5	» » » »

I rapporti presentano una grande uniformità, essendo comune a tutte le nazionalità, meno la tedesca, lo scatto del 1921, che va gradatamente attenuandosi negli anni successivi.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20-'21	'21-'22	'22-'23	'23-'24	'24-'25
Britannica	10,2	14,4	11,6	10,5	7,6
Ebraica	6,0	10,6	14,4	7,1	5,3
Francese	23,9	46,9	42,6	16,7	15,0
Italiana	2,1	7,8	4,7	3,4	2,6
Russa	22,7	31,6	28,1	11,7	12,4
Tedesca	11,1	8,3	3,9	4,4	2,2

Dal primo all'ultimo anno del quinquennio la maggior diminuzione si è avuta per i tedeschi, a cui seguono i russi, i

francesi, gli inglesi e da ultimo gli ebrei. I soli italiani presentano un aumento di lieve entità (0,5 per mille), il che non toglie che nella scala delle percentuali dell'ultimo anno essi tengano il penultimo posto con un rapporto di respinti per indigenza inferiore a quello di popoli più ricchi, come gli inglesi e i francesi.

C) *Respinti perchè muniti di contratto di lavoro.* — La legislazione americana sull'immigrazione sancisce la reiezione degli stranieri che giungono vincolati da un contratto di lavoro: ciò per tutelare gli interessi dei lavoratori nazionali, che potrebbero essere danneggiati dalla concorrenza di lavoratori stranieri, che fossero obbligati a prestare l'opera loro a condizioni più basse di quelle del mercato locale.

I rapporti per questa categoria di respinti presentano lo stesso andamento osservato per la precedente, e cioè una successiva costante diminuzione.

Anni fiscali

1920-21	1.0	respinti su 1000 arrivati
1921-22	1.8	» » » »
1922-23	2.0	» » » »
1923-24	1.3	» » » »
1924-25	0.9	» » » »

Ciò si verifica non solo per il totale dei respinti, ma anche per le singole nazionalità, ad eccezione dei tedeschi e dei russi, per i quali nel 1921-22 si ha una diminuzione anziché un aumento.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20='21	'21='22	'22='23	'23='24	'24='25
Britannica	2,3	3,3	3,5	2,3	1,2
Ebraica	0,4	0,5	0,6	0,4	0,6
Francese	5,2	10,5	10,0	4,9	3,8
Italiana	0,3	0,7	0,3	0,2	0,1
Russa	2,6	0,6	2,0	0,9	1,2
Tedesca	1,2	0,6	0,4	0,5	0,4

In tutti gli anni del periodo, fuorchè nel 1921-22 gli italiani hanno il rapporto più basso; invece i francesi presentano sempre il più elevato, specialmente nel 1921-22 e nel 1922-23. Per gli italiani e i tedeschi si ha nel 1924-25 la maggiore diminuzione di respinti in confronto del 1920-21. Solo per gli ebrei si è verificato un aumento.

D) *Respinti per motivi morali.* — Le leggi americane sono molto severe nel respingere coloro che appartengono al triste mondo del vizio (prostitute, lenoni, ecc.). Un maggior rigore fu introdotto nel 1921 dall'*Immigration Bill*, che portò, nel primo anno di applicazione della legge, ad un aumento sensibile nel numero dei respinti per motivi morali.

In seguito la maggiore oculatezza usata nei paesi di emigrazione nel rilascio dei passaporti fa scendere il rapporto fino a giungere, nel 1924-25, allo stesso livello del 1920-21.

Anni fiscali

1920-21	0.2	respinti su 1000 arrivati
1921-22	0.5	» » » »
1922-23	0.5	» » » »
1923-24	0.3	» » » »
1924-25	0.2	» » » »

La lievissima proporzione dei respinti appartenenti a questa categoria rende di poca importanza le variazioni annuali per le singole nazionalità, che in qualche anno giungono per alcune a rapporti nulli.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20='21	'21='22	'22='23	'23='24	'24='25
Britannica	0,2	0,7	0,7	0,4	0,1
Ebraica	0,01	0,1	—	0,1	—
Francese	0,6	1,3	0,7	0,4	0,2
Italiana	0,01	0,1	0,02	0,1	0,1
Russa	0,6	—	—	—	—
Tedesca	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1

Basterà osservare che gli italiani si trovano in condizioni migliori delle altre nazionalità, avendo un rapporto di respinti assai basso; quello dei francesi e degli inglesi, alquanto elevato, tende alla diminuzione.

E) *Respinti per reati diversi.* — Anche rispetto a questa categoria di immigranti è ora assai maggiore, per effetto delle nuove leggi restrittive, la vigilanza delle Autorità americane preposte ai servizi di immigrazione:

Anni fiscali

1920-21	0.2	respinti su 1000 arrivati
1921-22	0.4	» » » »
1922-23	0.5	» » » »
1923-24	0.6	» » » »
1924-25	0.5	» » » »

L'aumento avvenuto nel 1921-22 anche in questa categoria non è seguito, come per le altre esaminate precedentemente, da una costante diminuzione negli anni successivi, ma progredisce sia pure lentamente. Questo fatto si spiega tenendo presente che i respinti di questa categoria sono in gran parte stranieri residenti nella Confederazione, espulsi per reati diversi; la prima sanzione giuridica che viene loro applicata è l'accompagnamento al porto di imbarco.

Dal confronto delle cifre proporzionali concernenti le singole nazionalità, si rileva che, mentre per alcune l'aumento continua anche dopo il 1921-22, per altre avviene l'opposto.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20-'21	'21-'22	'22-'23	'23-'24	'24-'25
Britannica	0,3	0,5	0,6	0,8	0,8
Ebraica	0,01	0,2	0,4	0,3	0,3
Francese	1,1	1,8	1,4	0,8	1,0
Italiana	0,03	0,1	0,1	0,2	0,5
Russa	0,3	0,6	0,4	0,3	1,5
Tedesca	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3

I russi ed i francesi hanno i rapporti proporzionali più elevati, massime nell'anno 1924-25.

F) *Respinti perchè clandestini.* — Questa categoria di respinti comprende coloro che, non essendo muniti di documenti regolari che consentano l'espatrio, tentano ugualmente di emigrare, sfuggendo alla vigilanza esercitata così nel paese di partenza, come in quello di arrivo. Il rapporto dei respinti per questo motivo si aggira nei primi quattro anni intorno al 3 per mille, per scendere d'un tratto, nel 1924-25, alla cifra minima di 0.6.

Anni fiscali

1920-21	2.3	respinti su	1000	arrivati
1921-22	3.3	»	»	»
1922-23	2.8	»	»	»
1923-24	2.7	»	»	»
1924-25	0.6	»	»	»

Questa forte diminuzione si osserva, sebbene in diversa misura, per tutte le nazionalità e razze.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20-'21	'21-'22	'22-'23	'23-'24	'24-'25
Britannica	1,1	1,4	0,7	0,6	0,1
Ebraica	0,9	0,8	0,7	0,9	0,4
Francese	1,8	1,1	0,5	0,4	0,03
Italiana	1,3	6,1	3,5	4,2	1,3
Russa	6,8	7,6	6,5	3,4	0,8
Tedesca	3,0	3,1	3,8	5,9	1,0

Anche qui si può ripetere che la percentuale degli italiani segnalata dalle statistiche americane è molto superiore alla effettiva, perchè molti dei respinti appartengono a quella folla di emigranti di nazionalità italiana che si sono recati all'estero con l'occulto proposito di emigrare agli Stati Uniti, cercando di eludere le misure restrittive. Infatti, in questi

ultimi anni i controlli alla partenza dai porti del Regno sono divenuti così minuziosi e severi che raramente si può sfuggire all'assidua vigilanza delle Autorità e degli agenti.

G) *Respinti per analfabetismo.* — I rapporti dei respinti per analfabetismo mostrano uno scatto sensibile nel 1921, che, dopo una sosta nel 1922, si attenua nel 1923 e nel 1924, scendendo ad una cifra inferiore a quella del 1920.

Anni fiscali

1920-21	1.5	respinti su 1000 arrivati
1921-22	2.8	» » » »
1922-23	3.0	» » » »
1923-24	1.9	» » » »
1924-25	1.1	» » » »

Presso a poco lo stesso andamento si osserva per le singole nazionalità attraverso alternative di aumento e di diminuzione.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20-'21	'21-'22	'22-'23	'23-'24	'24-'25
Britannica	0,6	0,8	1,2	0,9	0,4
Ebraica	0,7	1,0	1,7	0,9	0,4
Francese	8,0	13,0	15,0	6,7	6,0
Italiana	1,2	2,7	2,0	1,1	2,1
Russa	7,1	4,4	6,3	2,3	1,2
Tedesca	1,4	0,4	0,5	0,3	0,1

H) *Respinti per motivi diversi.* — In questa categoria sono raggruppati i respinti per le cause indicate dalla statistica americana non comprese nelle categorie precedenti e che consistono specialmente nelle violazioni formalistiche e giuridiche delle norme sancite dalle leggi restrittive del 1921 e del 1924.

Da un rapporto minimo nel 1920-21 (0.7 per mille) si sale prima, nei due anni successivi, al 5 e mezzo, e poi nel 1923-24 al 14,1. Ma uno scatto di gran lunga maggiore si ha nel 1924-

25 in cui per effetto delle numerose cause di reiezione stabilite dall'« *Immigration Bill* » del 1924 si raggiunge il 40,4 per mille.

Anni fiscali

1920-21	0.7 respinti su 1000 arrivati				
1921-22	5.5	»	»	»	»
1922-23	5.6	»	»	»	»
1923-24	14.1	»	»	»	»
1924-25	40.4	»	»	»	»

Tale aumento ha luogo per tutte le nazionalità ma in diversa misura.

Nazionalità e razze	Anni fiscali				
	'20-'21	'21-'22	'22-'23	'23-'24	'24-'25
Britannica	0,2	1,1	4,2	23,7	49,9
Ebraica	0,7	5,4	5,3	16,4	69,2
Francese	0,6	1,0	1,5	2,3	43,7
Italiana	0,6	5,3	9,3	15,5	41,4
Russa	0,9	5,4	5,8	17,6	89,6
Tedesca	1,1	5,0	2,5	4,6	18,7

Infatti per gli ebrei e i russi il rapporto dell'anno 1924-25 è rispettivamente del 69 e del 90 per mille, per gli inglesi è 50 per mille, per i francesi, del 44 per mille, per gli italiani del 41 per mille e per i tedeschi soltanto del 19 per mille.

Il fatto che gli italiani occupano in ordine decrescente il penultimo posto, è la riprova evidente della diligenza e dell'efficacia con cui gli accertamenti si eseguono in Italia dalle Autorità preposte ai servizi dell'emigrazione nei porti d'imbarco.

**IMMIGRANTI E NON IMMIGRANTI RESPINTI DALLI STATI UNITI DELL'AMERICA DEL NORD
NEL PERIODO 1° LUGLIO 1920-31 GIUGNO 1925.**

Nazionalità e razze	Motivi sanitari		Motivi economici		Muniti di contratto di lavoro		Motivi morali		Analfabeti		Clandestini		Reati diversi		Altri motivi		Totale		
	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	Respinti	Per 1.000 arrivati	
	Britannici	1920-1921	210	1,32	1.683	10,16	381	2,30	37	0,23	97	0,59	187	1,13	47	0,26	38	0,23	2.689
	1921-1922	237	2,30	1.477	14,37	338	3,29	76	0,74	86	0,83	143	1,39	51	0,50	115	1,12	2.523	24,54
	1922-1923	283	1,60	2.058	11,63	618	3,49	117	0,66	207	1,17	125	0,71	107	0,60	739	4,18	4.254	24,04
	1923-1924	312	1,24	2.645	10,49	570	2,26	90	0,36	224	0,89	148	0,59	212	0,84	5.968	23,67	10.169	40,34
	1924-1925	241	1,33	1.975	7,60	217	1,20	20	0,11	75	0,42	17	0,09	105	0,58	9.031	49,89	11.081	61,22
Ebrei	1920-1921	129	1,05	789	6,04	46	0,38	2	0,01	82	0,67	113	0,92	1	0,01	83	0,68	1.195	9,76
	1921-1922	214	3,78	597	10,55	26	0,46	4	0,07	55	0,97	47	0,83	10	0,18	303	5,35	1.256	22,19
	1922-1923	210	3,90	776	14,42	32	0,60	—	—	93	1,73	39	0,73	21	0,39	284	5,28	1.455	27,05
	1923-1924	165	2,71	430	7,06	27	0,44	4	0,07	57	0,94	55	0,90	18	0,30	998	16,39	1.754	28,81
	1924-1925	43	2,90	76	5,29	9	0,62	—	—	5	0,35	6	0,42	4	0,28	904	69,15	1.137	79,10
Francesi	1920-1921	113	3,45	783	23,89	171	5,21	18	0,55	259	7,90	58	1,77	26	1,10	18	0,55	1.456	44,42
	1921-1922	110	5,00	1.033	46,92	232	10,54	29	1,32	284	12,90	24	1,09	40	1,82	21	0,95	1.773	80,54
	1922-1923	209	4,67	1.905	42,50	447	9,99	29	0,65	672	15,03	24	0,54	61	1,36	68	1,52	3.415	76,35
	1923-1924	153	2,66	960	16,68	281	4,88	25	0,43	385	6,69	20	0,35	43	0,75	131	2,28	1.998	34,72
	1924-1925	47	1,43	491	15,00	124	3,79	8	0,24	197	6,01	1	0,03	31	0,95	1.430	43,68	2.329	71,13
Italiani	1920-1921	431	1,75	517	2,10	85	0,34	3	0,01	288	1,17	313	1,27	7	0,03	153	0,62	1.797	7,29
	1921-1922	223	4,32	402	7,80	36	0,70	3	0,06	137	2,66	316	6,13	7	0,14	274	5,82	1.398	27,14
	1922-1923	168	2,57	307	4,69	21	0,32	1	0,02	132	2,02	230	3,52	6	0,09	609	9,31	1.474	22,54
	1923-1924	225	2,59	292	3,37	17	0,19	5	0,06	97	1,12	367	4,23	17	0,20	1.348	15,54	2.368	27,90
	1924-1925	79	2,79	74	2,61	4	0,14	3	0,10	59	2,08	37	1,31	14	0,49	1.171	41,37	1.441	50,39
Russi	1920-1921	5	1,42	80	22,60	9	2,55	—	—	25	7,08	24	6,80	1	0,28	3	0,85	149	42,21
	1921-1922	2	2,85	100	31,64	2	0,63	—	—	14	4,42	24	7,59	2	0,63	17	5,38	108	53,14
	1922-1923	9	1,62	156	28,05	11	1,98	—	—	35	6,29	36	6,47	2	0,36	32	5,75	281	50,52
	1923-1924	16	1,44	139	11,73	10	0,90	—	—	25	2,26	38	3,43	3	0,27	195	17,59	417	37,62
	1924-1925	10	3,56	32	12,37	3	1,16	—	—	3	1,16	2	0,77	4	1,55	232	89,64	288	110,51
Tedeschi	1920-1921	38	1,56	312	11,12	34	1,21	1	0,04	39	1,39	85	3,03	4	0,14	31	1,11	544	19,40
	1921-1922	92	2,41	316	8,27	21	0,55	5	0,13	14	0,37	120	3,14	4	0,10	190	4,97	762	19,94
	1922-1923	130	1,70	299	3,90	31	0,40	4	0,05	41	0,54	201	3,89	16	0,21	194	2,53	1.006	13,13
	1923-1924	167	1,56	470	4,40	48	0,45	13	0,12	29	0,27	634	5,93	31	0,29	495	4,63	1.887	17,65
	1924-1925	134	1,99	150	2,22	28	0,42	4	0,06	7	0,10	66	0,98	21	0,31	1.260	18,09	1.670	24,77
Totale di tutte le nazionalità	1920-1921	1.747	1,76	6.236	6,29	895	1,90	152	0,15	1.450	1,46	2.291	2,31	178	0,18	730	0,74	13.779	13,89
	1921-1922	1.520	3,41	5.844	13,10	909	1,81	210	0,47	1.249	2,80	1.483	3,32	176	0,39	2.440	5,47	13.731	30,77
	1922-1923	1.874	2,70	8.710	12,55	1.412	2,93	326	0,47	2.095	3,02	1.929	2,78	384	0,53	3.909	5,63	20.619	29,71
	1923-1924	2.506	2,75	8.725	9,60	1.219	1,34	313	0,34	1.708	1,85	2.436	2,65	540	0,60	12.828	14,10	30.284	33,29
	1924-1925	1.067	2,21	3.132	6,47	453	0,94	98	0,20	523	1,08	308	0,64	251	0,52	19.558	40,42	25.390	52,48

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

CONFERENZE E CONGRESSI

Il Congresso americanista inaugurato dall'on. Mussolini a Roma. — Il 23 settembre in Campidoglio, nell'aula consiliare, è stato inaugurato il 22° Congresso internazionale degli americanisti, al quale sono rappresentate trenta Nazioni. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti S. E. Mussolini, il Ministro della Pubblica Istruzione on. Fedele, il Sottosegretario agli Esteri on. Grandi, il Governatore di Roma sen. Cremonesi, il Prefetto conte D'Ancora, gli Ambasciatori dell'Argentina e del Brasile, i ministri della Svizzera, della Romania, della Serbia, del Cile, del Paraguay, del Portogallo e altre personalità.

Per l'occasione, S. E. Mussolini ha pronunciato il seguente appauditissimo discorso :

« Signori, vi porgo il saluto augurale del Governo italiano. È con vivo compiacimento che esso ha visto, nella vostra ultima adunanza di Göteborg, designare Roma come sede delle vostre discussioni, e vi vede oggi qui convenuti da ogni parte del mondo per dare un'altra spinta allo studio dell'America precolombiana, i cui aspetti molteplici e diversi, avvolti talora nel più profondo mistero, attraggono gli spiriti più vigili e più acuti di tutti gli Stati del mondo.

« A Roma, centro di una civiltà millenaria, che ha formato e illuminato i popoli, voi venite a indagare il passato dell'America precolombiana, che forma ora l'orgoglio degli stati delle Americhe e chiuderete i vostri lavori in quella Genova superba da cui mosse l'audace ligure che scoprì l'America e segnò il punto di partenza per essa di una nuova vita.

« Mi piace anche di ricordare in questo momento che molti e grandi furono gli Italiani primi pionieri dei vostri studi così interessanti dal punto di vista generale della scienza e della storia. Auguro che questo Congresso costituisca un ulteriore sviluppo dei vostri studi, e nel nome del Re dichiaro aperto il 22° Congresso internazionale degli americanisti ».

I problemi sociali alla Conferenza internazionale delle Chiese cristiane acattoliche. — Nell'ultima decade di agosto si è tenuta a Berna la Conferenza mondiale delle Chiese cri-

stiane acattoliche. La Conferenza ha decisa la creazione di un « Istituto cristiano di scienze sociali », con sede a Zurigo. L'Istituto stesso dovrebbe, non soltanto mirare a studi di carattere scientifico e documentario, ma anche orientarsi verso problemi pratici e ricercarne la soluzione. Durante i lavori della Conferenza è stato stabilito che l'Istituto venga integrato da un Comitato consultivo internazionale e provveda alla pubblicazione di una rivista internazionale redatta in tre lingue. È stato inoltre stabilito di istituire a Ginevra un organo di collegamento con l'Ufficio internazionale del lavoro. A questo riguardo desta commenti lo stringersi di sempre maggiori rapporti fra l'Ufficio internazionale del lavoro e i vari movimenti sociali cristiani, rapporti che l'U. I. L., date le sue finalità collaboratrici, non può che ricercare e favorire, e che riescono alla naturale ed opportuna conseguenza di sminuire in certo modo l'influenza del quasi monopolio fin oggi detenuto dagli elementi della Internazionale Sindacale di Amsterdam.

ITALIA

Il primo viaggio del transatlantico « Roma ». — La mattina del 21 settembre ha lasciato il porto di Genova diretto a New York il grande transatlantico « Roma » della Navigazione Generale Italiana, iniziando così il suo viaggio inaugurale. Questo piroscafo, della portata di 33.000 tonnellate di stazza lorda, lungo 215 metri, ha una velocità oraria di 22 miglia, sorpassa di 9.000 tonnellate i piroscafi « « Duilio » e « Giulio Cesare », ed è comandato dal capitano Cav. Schiaffino.

Tra gli invitati partecipanti al viaggio fino a Napoli si notavano S. E. Ciano, Ministro delle Comunicazioni, con la famiglia, il Sottosegretario Ammiraglio Sirianni, senatori, deputati e quasi al completo il Consiglio d'Amministrazione della N. G. I.

A Napoli, alle ore 13 del giorno 22 dal Consiglio di Amministrazione della N. G. I. è stata offerta una colazione a bordo cui hanno partecipato S. E. Ciano, Ministro delle Comunicazioni, S. E. Sirianni, Sottosegretario alla Marina, S. E. Biscaretti, comandante in capo del Dipartimento, l'ammiraglio Bonaldi, S. E. Castelli, Alto Commissario pel Mezzogiorno, il generale Ingianni ed il Comandante del Transatlantico « Roma », Capitano Schiaffino. Allo spumante S. E. Ciano, salutando gli intervenuti, ha letto loro questo messaggio di S. E. Benito Mussolini :

« Caro Ciano,

porta il mio saluto agli armatori, ai costruttori, agli operai, all'equipaggio del « Roma » che si accinge a solcare l'Oceano ; la grande nave superba nel nome e nella mole, allestita con una rapidità senza

precedenti in sette mesi, è il segno del nostro sforzo di popolo, è la documentazione solenne, nello spirito e nella materia, di quanto è capace la nostra nuova Italia unita nel lavoro e nella disciplina. Si tratta di continuare con tenacia romana e ligure, e, malgrado tutti gli ostacoli, arriveremo alla meta. L'Italia deve ritrovare le sue fortune e la sua gloria sul mare. — MUSSOLINI ».

Dopo vive acclamazioni al Capo del Governo, il Ministro Ciano ha così proseguito: « Non sono sette mesi da quando, come rappresentante del Governo Nazionale e Ministro della Marina Mercantile, assistevo al varo di questa nave e dividevo con voi le ansie, i palpiti, le soddisfazioni. Oggi la nave è ultimata, il miracolo è compiuto per opera di voi armatori, per opera incessante e veramente meritoria delle grandi officine di allestimento genovesi.

« Permettetemi, signori, gran parte dei quali da quattro anni conosco e coi quali ebbi consuetudine di lavoro, permettemi che, col legittimo orgoglio che mi può venire dall'essere stato modesto escutore degli ordini di Benito Mussolini, constati come in questi quattro anni la Marina Mercantile Italiana ha fatto dei veri prodigi rinnovando sè stessa. Ieri, mentre questa nave uscendo dal porto di Genova iniziava la sua vita gloriosa, un altro transoceanico che aveva lasciato lo scalo qualche mese fa, compiva le sue prove di macchina per portare la bandiera italiana dove l'opera del popolo italiano e di un Principe italiano ha fatto saldamente affermare la nostra bandiera e la nostra civiltà.

« Nei nostri sonanti cantieri è una nuova formidabile attività che si svolge. Sono navi sempre maggiori e macchine sempre più potenti e perfette che voi, armatori, coraggiosamente ordinate all'industria nazionale per sfruttare arditamente i nuovi ritrovati della tecnica navale. Il miracolo, lasciatemelo dire, è stato compiuto esclusivamente per opera di quel rinnovamento del popolo italiano che è dovuto al Governo fascista ».

Si è levato quindi S. E. Rolandi Ricci, presidente del Consiglio di Amministrazione della N. G. I., che ha così risposto:

« Eccellenza Ciano, Eccellenza Sirianni, Signori: innanzi tutto vi ringrazio per avere accettato l'ospitalità della N. G. I., e particolarmente ringrazio S. E. Ciano e S. E. Sirianni che hanno voluto accompagnare la nuova nave nel suo primo viaggio da Genova a Napoli. Prego S. E. Ciano di esprimere i sensi del nostro grato animo al Capo del Governo.

« Siamo uomini di poche parole ma di parecchi fatti. La dimostrazione della fiducia che ci viene dal Governo che l'On. Mussolini guida e di cui S. E. Ciano fa parte, la daremo proponendo oggi stesso al Consiglio d'Amministrazione, su conforme parere degli uffici tecnici della Compagnia e per deliberazione presa ieri dal suo Comitato, la costruzione di altri tre transatlantici come il « Roma ».

Effettivamente, esplicitamente, senza riserve, noi dobbiamo al regime e alla disciplina che voi avete saputo imporre alla marina il miracolo per cui in duecento giorni il « Roma », varato con ritardo per l'inclemenza del tempo e difficoltà di scali, è stato allestito e attrezzato. In altri tempi ciò non sarebbe stato possibile. Non abbiamo altro da chiedervi se non ciò che voi ci avete offerto; l'aiuto che il Governo non può negare ad una industria la quale così largamente e coraggiosamente espone i suoi capitali, sebbene assai minore è il rischio quando una nave è affidata a marinai come Schiaffino.

« Il nostro programma, ho già avuto l'onore di dirvelo altra volta quando ho accompagnato il Capo del Governo a bordo del « Roma », è semplicissimo; lasciateci fare ciò che vorremo fare ».

S. E. Ciano riprende la parola e dice: « Risposta migliore a ciò che il Duce voleva non si poteva dare: così, con tenacia romana e ligure, la N. G. I. traccia la via della gloria alla Marina mercantile italiana ».

Il Ministro delle Comunicazioni ed il Sottosegretario alla Marina ammiraglio Sirianni hanno telegrafato al Capo del Governo in questi termini:

« S. E. Mussolini — Roma — Il Consiglio d'Amministrazione della N. G. I., riunito a bordo del « Roma », all'invito contenuto nel messaggio di V. E. di proseguire nell'opera intrapresa con tenacia romana e ligure risponde deliberando su proposta del suo Presidente senatore Rolandi Ricci la costruzione di tre nuove piroscafi del tipo « Roma ». F.ti Ciano: Sirianni. »

Alle ore 16 tutte le autorità civili e militari di Napoli e le notabilità cittadine sono state invitate ad un the ed alla visita del grande transatlantico.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione della N. G. I., senatore Vittorio Rolandi Ricci, ha inviato telegrammi esaltanti l'avvenimento odierno a S. E. il Capo del Governo, a S. E. il Generale Cittadini, primo aiutante di campo di S. M. il Re, a S. E. il Ministro Belluzzo, al senatore Cremonesi, Governatore di Roma, a S. E. Boselli, all'Ambasciatore italiano a Washington, senatore De Martino.

Ecco il testo del telegramma inviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Navigazione Generale Italiana, sen. Rolandi Ricci, a S. E. il Capo del Governo:

« Per adempimento del difficile compito con l'alacrità dimostrata dagli esperti dirigenti, concorse efficace e vigorosa tenacia degli operai instancabili nelle aspre fatiche per ottenere che il « Roma », varato a Sestri Ponente il 26 febbraio scorso, potesse, allestito e arredato, salpare da Genova e oggi transitare qui diretto a New York. »

« Unanimità i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'armatrice società N. G. I., con fiera di italiani quali servono con il capitale e l'opera le fortune del Paese, desiderano esprimervi con schietto e aperto riconoscimento la loro convinzione che a procurare degli utili risultati all'economia nazionale concorsero sia le condizioni delle forze produttrici, severamente guidate da V. E. e dal Governo, del quale Ella è Capo, sia la disciplina energicamente restaurata e equanimente mantenuta sulle navi e nei porti dal Ministro della Marina Mercantile, vostro valoroso collaboratore; e unanimi ringraziano entrambi dell'opera compiuta e confidano nella Vostra opera futura per la conquista all'Italia di quel posto maggiore e migliore nel mondo al quale le danno diritto il numero, il valore, le virtù di tutto il suo popolo; ed esprimono l'augurio cordiale, che, nell'affetto di coloro che lavorano, producono e risparmiano, di coloro che, insoddisfatti dell'esito oggi conseguito, tendono con meditate audacie e con sempre rinvigorite energie a nuovi più ampi propositi, V. E. trovi conforto alle fatiche ed ai dolori e trovi presidio ai rischi delle sue alte funzioni di Capo del Governo Nazionale. Associa il mio personale cordiale ossequio. F.to Vittorio Rolandi Ricci, Presidente Consiglio Amministrazione N. G. I. ».

Le rimesse degli emigranti. — Mentre si inizia la nuova funzione del Banco di Napoli quale « stabilimento di credito di diritto pubblico », è parso utile al Banco stesso raccogliere in una speciale pubblicazione sinottica gli elementi dell'opera compiuta nel trentennio che va dal 1896 al 1926: nel periodo determinato dalle due leggi organiche del 1897 e del 1926.

Dall'interessante fascicolo giova riprodurre lo specchietto che concerne il servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati, affidato al Banco dalla legge 1 febbraio 1901, n. 24.

Anni	Rimesse alle famiglie		Depositi a risparmio nelle Casse del Banco		Depositi a risparmio presso le RR. Poste		Vaglia a favore degli emigranti in partenza	
	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
1896	—	—	—	—	—	—	—	—
1897	—	—	—	—	—	—	—	—
1898	—	—	—	—	—	—	—	—
1899	—	—	—	—	—	—	—	—
1900	—	—	—	—	—	—	—	—
1901	—	—	—	—	—	—	—	—
1902	62.381	9.304.835	—	—	—	—	16.819	979.342
1903	133.125	23.355.762	420	220.982	—	—	27.850	1.630.865
1904	157.335	27.745.884	371	553.515	—	—	25.868	1.503.356
1905	179.647	28.131.962	795	3.596.911	3.528	6.688.993	50.412	3.260.550
1906	118.693	21.595.891	600	1.224.124	2.846	7.068.672	71.296	4.222.446
1907	172.247	31.878.963	692	911.044	4.066	5.651.299	66.027	3.879.143
1908	190.662	31.139.121	1.079	856.981	5.962	4.666.140	15.899	1.105.329
1909	165.976	34.998.341	1.696	1.004.135	6.720	4.176.051	66.532	4.558.954
1910	239.790	47.094.951	2.728	1.880.039	11.121	8.390.009	58.246	6.218.997
1911	283.221	57.872.296	1.542	1.150.270	10.304	9.700.450	24.409	2.844.261
1912	283.514	62.736.487	2.171	1.628.055	9.692	11.840.012	41.984	4.692.255
1913	293.001	66.344.663	3.069	1.921.621	12.628	16.296.705	40.344	4.799.930
1914	268.421	74.184.401	1.480	1.262.754	6.889	9.535.339	21.361	2.621.422
1915	348.880	144.320.164	627	2.022.445	8.127	16.181.804	1.999	121.565
1916	405.429	138.824.006	1.126	1.627.229	15.566	18.059.582	3.633	401.696
1917	445.454	211.042.134	2.068	4.887.955	22.785	43.571.649	377	38.053
1918	393.499	186.043.492	3.769	5.539.261	19.727	45.198.293	—	—
1919	403.510	282.501.636	11.556	31.347.904	52.501	180.537.120	8	1.828
1920	598.015	635.086.403	19.352	83.971.817	38.457	263.698.163	2.679	1.862.217
1921	367.509	479.150.485	19.164	75.050.065	30.910	157.048.171	19.815	12.622.474
1922	341.001	383.191.744	21.912	55.210.338	15.845	87.285.764	8.977	5.291.045
1923	375.470	440.855.150	4.867	39.092.689	12.038	88.032.963	10.736	6.288.020
1924	343.627	426.191.803	5.488	41.547.867	10.078	83.497.604	1.604	1.432.371
1925	321.310	503.107.698	7.929	51.904.549	10.980	124.743.073	1.985	771.490

BELGIO

L'emigrazione operaia italiana e gli accordi italo-belgi. — Una commissione interministeriale, costituita all'inizio del 1925 dai ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'industria e del lavoro, per preparare la revisione del regime degli stranieri, ha formulato recentemente delle proposte che tendono a modificare ed a completare le disposizioni legali che regolano l'entrata ed il soggiorno degli stranieri nel Belgio.

Essa ha dedicato un particolare esame agli accordi italo-belgi per l'immigrazione, intorno ai quali ha fatti rilievi di notevole interesse che è utile riassumere.

L'Italia è il solo paese d'emigrazione con cui il Belgio si sia inteso per regolare l'immigrazione operaia, essendosi stipulato un accordo a tale riguardo sui primi del 1923, fra il console generale di S. M. il Re d'Italia a Bruxelles e il ministero del lavoro belga. In virtù di questo accordo il Commissariato Generale dell'emigrazione non prende in considerazione che le domande di mano d'opera che sono state accolte dalle autorità belghe e trasmesse al Consolato d'Italia a Bruxelles, ma determina da sè le condizioni alle quali debbono conformarsi i contratti d'arruolamento.

Questi sono redatti su un formulario stampato, o bollettino di richiesta, che contiene le seguenti condizioni: Il Commissariato Generale dell'emigrazione si riserva il diritto di scelta per la metà del numero degli operai richiesti: solo la metà di tali operai può essere designata nominativamente dal futuro datore di lavoro. Quest'ultimo deve garantire agli operai reclutati un lavoro a orario normale per un periodo di almeno sei mesi, nonchè un tasso preciso di salario-orario e nel caso di lavoro a cottimo, un minimo giornaliero determinato. Esso deve pure provvedere all'alloggio degli operai e fissare il massimo della spesa totale quotidiana che questi avranno da sopportare pel loro alloggio e pel loro nutrimento. Egli è anche tenuto a versare ad ogni operaio al suo arrivo, una somma di cinque franchi per rimborsarlo delle spese incorse in Italia per ottenere il passaporto. I contratti stipulano pure che gli operai arruolati godono, nei confronti col loro datore di lavoro, degli stessi diritti e degli stessi vantaggi che le leggi belghe assicurano agli operai belgi. Essi, inoltre, fanno obbligo al padrone di rimpatriare a sue spese, in terza classe, gli operai che ha arruolato, quando questi siano congedati o per sospensione di lavoro dovuto a ragioni di forza maggiore o in caso di rinvio prima del termine convenuto e per motivi indipendenti dalla loro volontà. Il datore di lavoro non può effettuare ritenute sui salari per far fronte a tale eventualità. Da quando sono entrati in vigore questi contratti-tipi, le autorità italiane hanno aggiunto

una clausola che pone a carico dell'impresa arruolatrice le spese di viaggio dell'operaio dall'Italia fino al luogo di lavoro. L'ammontare di queste spese è stato stabilito *à forfait* in lire 280: tale somma può essere rimborsata all'operaio arruolato per quarti pagabili ogni tre mesi. Inoltre, il Consolato d'Italia percepisce su ogni domanda di mano d'opera, qualunque sia la sorte che attende questa domanda, un diritto di cinque franchi per le domande individuali e di venti franchi per le collettive.

Da parte belga sono state formulate varie osservazioni circa l'accordo e le stipulazioni riassunte fin qui. Si ritiene che certune di queste ultime, e specie quelle che si riferiscono alla garanzia di un periodo di almeno sei mesi di lavoro e al rimpatrio in caso di forza maggiore, hanno per effetto di porre l'operaio italiano in Belgio in una situazione più comoda e più sicura di fronte al suo padrone di quella in cui si trova lo stesso operaio belga. Dal punto di vista padronale, si rileva che il futuro datore di lavoro non può scegliere più della metà degli operai che arruola e che in cambio delle garanzie che deve assicurare agli operai ottiene solo il diritto di annullare la sua offerta se questi non sono arrivati a destinazione alla data promessa. Quando quest'ultima condizione non è adempita o i lavoratori arruolati sciogliono spontaneamente il contratto, questi cessano, sì, di godere dei vantaggi che il contratto stesso loro conferisce, ma il datore di lavoro che li ha arruolati non può ottenere compenso alcuno per il danno incontrato ed il mercato di lavoro belga riceve — in conseguenza — operai che si collocano in occupazioni diverse da quelle per le quali sono stati introdotti nel regno.

Si riconosce, tuttavia, che *la procedura seguita per l'immigrazione italiana offre il vantaggio di permettere alle autorità belghe di esercitare un certo controllo sul collocamento della mano d'opera italiana*. Infatti le domande sottoposte a queste autorità possono, quando sono ritenute mal fondate, essere scartate o passate alle Borse di lavoro per essere soddisfatte a mezzo di lavoratori nazionali. D'altro canto, *le autorità italiane son, così, più sicure che i loro emigranti non saranno sfruttati dai datori di lavoro che li richiedono*. Invece, per quanto concerne la mano d'opera straniera di altri paesi, poichè la libertà d'introduzione e d'impiego è pressochè completa, si segnalano dei casi in cui dei datori di lavoro d'altre nazionalità, installati in Belgio, impiegano i loro compatrioti di preferenza alla mano d'opera locale e li fanno lavorare a condizioni inferiori a quelle che vigono nell'insieme delle imprese similari.

FRANCIA

Per la snazionalizzazione degli stranieri. — Il dep. Henry Fougère aveva chiesto al Ministero della Giustizia di chiarire

quali provvedimenti intendesse prendere per assicurare un miglior funzionamento del servizio delle naturalizzazioni.

Il Ministro della Giustizia così ha risposto :

« Con *arrêté* del 3 agosto u. s. è stata istituita una commissione allo scopo di studiare i provvedimenti atti ad assicurare, come prima della guerra, il funzionamento normale del *Bureau du Sceau*. Tale commissione si è già riunita due volte al Ministero della Giustizia. Accettando le proposte del suo relatore, on. Charles Lambert, deputato del Rodano, essa ha suggerito : 1° la creazione di un certo numero d'impieghi resi necessari dai bisogni eventuali e più ancora dal prossimo voto della legge sulla nazionalità ; 2° il trasferimento del *Bureau* in un immobile spazioso, a causa tanto della sua estensione sempre più grande quanto dell'aumento del personale preso ora in considerazione. Ulteriormente la commissione si adopererà, d'accordo col Servizio, a ricercare il metodo migliore da adottare a fine di ottenere dal personale un rendimento massimo ».

Un recente decreto che proibisce l'esportazione dalla Francia dei legnami grezzi e lavorati, colpisce seriamente la Corsica, costituendo tale esportazione uno dei principali articoli delle sue industrie e del suo commercio, e colpisce indirettamente l'Italia verso la quale essa è diretta in massima parte.

Tale decreto è di interesse anche per la nostra emigrazione operaia in Corsica, che fornisce quasi tutta la mano d'opera impiegata nei lavori di abbattimento degli alberi e di segheria.

GERMANIA *

Emigrazione tedesca transoceanica. — L'emigrazione attraverso i porti tedeschi durante il primo semestre di quest'anno ha raggiunto le seguenti misure :

nel gennaio	5.727	persone, di cui	2.811	da Brema e	2.366	da Amburgo
» febbraio	4.615	»	»	»	2.294	»
» marzo	5.843	»	»	»	2.903	»
» aprile	6.942	»	»	»	2.962	»
» maggio	6.787	»	»	»	3.040	»
» giugno	3.335	»	»	»	1.704	»
nel semestre	33.249	»	»	»	15.269	»

A chiarimento di talune apparenti incongruenze che si possono riscontrare nei dati relativi all'emigrazione durante i primi mesi è bene tener presente che i dati complessivi dell'emigrazione mese per mese fanno menzione non solo degli emigranti partiti per le vie di Amburgo e di Brema, ma anche di quelli che si sono distribuiti tra i vari porti minori.

Da una relazione della Sezione Europa del Ministero del Commercio degli Stati Uniti d'America, si rilevano molti dati statistici sull'emigrazione europea: l'esame di questi dati informa che negli anni 1924 e 1925 rispettivamente 58.326 e 62.643 cittadini tedeschi hanno abbandonato la loro patria in cerca di migliore fortuna.

Secondo i computi fatti dal predetto ufficio l'emigrazione tedesca per professioni si distribuisce secondo le seguenti percentuali:

- 38.2 % addetti all'industria;
- 25.5 % addetti all'agricoltura;
- 17.6 % addetti al commercio ed ai trasporti;
- 13.7 % domestici, camerieri etc.;
- 5.0 % manovali in genere.

Dei 19.187 operai dell'industria che nel 1925 lasciarono la Germania per gli Stati Uniti d'America, 8.769 appartenevano al ramo minerario e metallurgico.

Tenuto presente, per quanto riguarda l'emigrazione negli Stati Uniti, che la quota concessa alla Germania ammonta a 51.227 persone all'anno, è interessante rilevare che già al 10 maggio 1926 vi erano emigrati 50.444 tedeschi.

Mancano dati statistici sicuri circa l'emigrazione tedesca entro i confini europei: secondo calcoli approssimativi *tutta* l'emigrazione tedesca nel 1925 viene calcolata globalmente in una misura che oscilla dalle 80 alle 90 mila persone.

In contrapposizione al fenomeno emigratorio si ha come fenomeno degno di particolare rilievo la reimmigrazione, ossia il ritorno in patria dei tedeschi. Nel periodo del 1919 al 1925 l'emigrazione tedesca può essere calcolata come ammontante a circa 500 mila persone complessivamente: l'immigrazione dei tedeschi è calcolata invece ad un milione e 500 mila persone.

Se si vuole tener conto dell'elemento straniero che dalla cessazione della guerra ad oggi abbandonò la Germania, si può con calcolo prudente concludere che è risultata una esuberanza di immigrazione da 400 a 500 mila uomini.

SVIZZERA

Mercato del lavoro nel luglio 1926. — Nell'attuale stagione si è avuto un anticipato peggioramento del mercato del lavoro svizzero. Mentre il consueto movimento stagionale presenta un aumento della disoccupazione sulla fine dell'agosto e mentre nel luglio seguita ancora di regola il miglioramento stagionale, quest'anno, all'incontro, l'aumento della disoccupazione si è determinato già nel luglio, il che consente la indu-

zione che il fenomeno sia influenzato da cause diverse da quelle nettamente stagionali.

Quest'anno l'inizio del miglioramento stagionale si è determinato con anticipo e ancor prima della primavera. Le industrie stagionali ed in modo particolare quella edilizia hanno avuto dopo un primo periodo di rapida ed intensa ripresa un periodo di arresto e poi di reazione con decisa diminuzione del lavoro; l'anticipata ripresa ha fatto sì che più rapidamente si facesse sentire l'esaurimento dei lavori e più decisa e rapida fosse la reazione.

La anticipata crisi stagionale ha colpiti proporzionalmente in modo più grave gli operai non qualificati (manovali, giornalieri e braccianti e lavoratori d'occasione). Le categorie operaie meno evolute, meno agguerrite e tecnicamente meno capaci sono le prime a subire le conseguenze di un peggioramento nel mercato di lavoro.

Più della metà dell'aumento della cifra dei disoccupati è dovuto alla minore occupazione nei due rami: edilizia e industria metallurgica meccanica. Anche assai sensibile è l'aumento della disoccupazione nella categoria dei manovali braccianti e giornalieri senza professione ben determinata.

La diminuzione dei posti disponibili offerti riguarda anzitutto e in prima linea l'edilizia; di regola l'edilizia a stagione avanzata è normalmente già provvista degli operai indigeni e degli immigranti stagionali, nè a stagione avanzata si iniziano lavori nuovi e di importanza; nell'anno in corso, inoltre, contribuisce la circostanza specifica dell'inizio anticipato dei lavori cui poi non ha corrisposto una ripresa duratura, ma, anzi, è seguito un certo stato di arresto e di stagnazione.

La condizione alquanto anormale della industria edilizia si rileva pure dall'aumento ben deciso delle vertenze tra padroni ed operai determinate da licenziamenti anticipati oppure da riduzione di salario in violazione del contratto di lavoro.

TURCHIA

Gli stranieri. — È entrata recentemente in vigore la nuova legge che regola l'entrata ed il soggiorno degli stranieri sul territorio turco. Secondo tale legge non sono ammessi in Turchia gli « estranei alla cultura turca », i luetici ed altri malati durante il periodo attivo della malattia, i condannati (salvo i condannati politici e militari), gli anarchici, le spie, gli zingari, e tutti coloro che furono già espulsi dalla Turchia.

ARGENTINA

Il programma del Governo argentino per l'intensificazione agricola del Paese. — Il Sottosegretario all'Agricoltura, dr. Enrique Urien, ha tratteggiato, in un'intervista alla « Uni-

ted Press » il programma del Governo argentino per l'intensificazione agricola del paese. Il programma si riassume in due capisaldi: spezzettamento del latifondo incolto in piccole proprietà, e colonizzazione delle medesime.

« Il presidente De Alvear — ha detto il Sottosegretario — nell'assumere il potere attaccò risolutamente il problema della colonizzazione e del miglioramento agricolo. All'uopo diresse un messaggio al Parlamento, mettendo in rilievo la necessità di approvare una legge speciale per la colonizzazione. Al messaggio era allegato lo schema della legge che, purtroppo, è ancora davanti al Parlamento. Il messaggio rilevava, fra l'altro, che la popolazione dell'Argentina, che era di 7.885.237 abitanti nel 1914, era salita a 9.500.000 nel 1924. Tale popolazione — osservava il Presidente — era una ben piccola parte a confronto di quella che il territorio della repubblica può sostentare.

« In Argentina abbiamo vastissime tenute, collegate dalle linee ferroviarie principali. Sono in gran parte terre non tocche dalla mano dell'uomo e improduttive, e questo spiega perchè la zona produttiva, che ora raggiunge i 35 milioni di acri, non si allarga, nonostante i prezzi attraenti del mercato.

« La soluzione del problema consiste pertanto nella colonizzazione, cioè spezzettamento delle terre incolte e afflusso costante di una corrente di piccoli proprietari.

« I terreni pubblici, quantunque di una estensione enorme, non sono colonizzabili per molteplici ragioni. Essi si trovano nell'estremo sud, dove la terra è utilizzabile solamente per l'allevamento delle pecore, cosa che può essere fatta soltanto da allevatori che possano disporre di tratti di almeno dodicimila acri. I pochi terreni pubblici nella parte settentrionale del paese si prestano solamente per la piantagione del cotone. Essi sono inadatti per la colonizzazione, sia perchè le condizioni climatiche sono sfavorevoli, sia perchè la coltivazione presenta difficoltà speciali.

« Il progetto di colonizzazione si propone unicamente di correggere la forma di sfruttamento del terreno in modo che produca un massimo economico e assicuri la permanenza di numerosa popolazione ed il suo benessere. Il progetto che si trova davanti al Parlamento è di vasta portata, e dà facoltà al governo di espropriare i terreni privati che si ritengono adatti alla coltivazione, di venderli ad aree secondo le particolari condizioni di ciascuna zona, e di apportarvi quei miglioramenti che si ritenessero necessari. Il progetto, inoltre, autorizza la creazione del credito cooperativo, e di sistemi di assicurazione in favore dei colonizzatori.

« I terreni espropriabili possono abbracciare fino al 50 % dell'intera tenuta. L'espropriazione può essere evitata nei casi in cui il proprietario sia disposto a frazionare la tenuta di sua iniziativa vendendo le aree al prezzo fissato dal governo.

« Il terreno sarebbe pronto per la colonizzazione immediatamente dopo l'esproprio. Il proprietario avrebbe il diritto di appellarsi qualora non ritenesse il prezzo equo, o credesse che la sua terra non si presti alla colonizzazione. Il prezzo sarebbe fissato secondo quello pagato dal proprietario al momento dell'acquisto, oppure secondo l'estimo delle imposte.

« Il finanziamento del progetto avverrebbe mediante l'emissione di un prestito interno, ed i sottoscrittori parteciperebbero al reddito che si ricaverebbe dall'esecuzione del piano ».

Il Sottosegretario ha soggiunto che lo schema trova resistenza passiva presso il Parlamento, e finchè questo non si pronunzierà in una forma o nell'altra, il meccanismo del programma agricolo del governo rimane paralizzato. « E dire — ha osservato il dr. Urien — che il progetto gioverebbe immensamente ai grandi latifondisti poichè aumenterebbe il valore del terreno nelle zone colonizzate ! »

BRASILE

Il problema dell'immigrazione alla Camera dei deputati di San Paolo. — Mentre è ancora presente nel ricordo di tutti il clamoroso scacco dei tentativi di immigrazione sussidiata dall'Europa orientale (Iugoslavia, Rumenia, Galizia, ecc.), tutti abortiti con gravi sacrifici finanziari del Governo di San Paolo, e la necessità di parare alla deficienza di mano d'opera nelle *fazende* si fa sempre più duramente sentire, non può destare meraviglia il fatto che il problema immigratorio sia tornato in discussione alla Camera dei deputati di San Paolo, dove è stato rievocato anche il *trattato di Ouchy*, stipulato — come bene si ricorda — da S. E. De Michelis con il cons. Antonio Prado, oggi capo dell'opposizione al Governo attuale di San Paolo e fondatore di un nuovo partito politico.

Data l'importanza dell'argomento, interessa dar qui un cenno del dibattito immigratorio del 17 agosto u. s.

Ha preso per primo la parola il signor Alfredo Ellis *junior*, che ha espresso il desiderio di un disciplinamento dell'immigrazione per una selezione accurata degli elementi.

In seguito s'è levato a parlare il signor Marrey *junior*, che disse fra l'altro :

La convenzione di Ouchy è un trattato sottoscritto dal Consigliere Antonio Prado e dal Commissario Generale di emigrazione dell'Italia, cav. di Gr. Cr. De Michelis, per l'introduzione di immigranti italiani a San Paolo. Ha agito il consigliere Prado come presidente della « Sociedade Auxiliadora do Fornecimento de Braços à Lavoura de S. Paulo ».

Hanno rilievo particolare nel trattato due clausole, che furono considerate lesive alla nostra sovranità : — il libero accesso

dei consoli ed altri agenti dei governi dei paesi di provenienza dei lavoratori nelle *fazende* per la verifica del fedele compimento dei contratti e l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana ai figli degli immigranti.

Il « Fanfulla », commentando le esagerazioni della critica, tanto brasiliana quanto italiana sulla convenzione di Ouchy ed il trattato diplomatico firmato in settembre dai rappresentanti dei due paesi, già collocò la questione nei suoi giusti termini, chiudendo uno dei suoi articoli con questo periodo, che soddisferà tutti coloro che non si atteggiano di proposito ad ultra-nazionalisti :

« Se, adunque, il consigliere Antonio Prado e l'ambasciatore Souza Dantas, preclari brasiliani dei quali è strano spetti a noi assumere la difesa, hanno dato il loro benestare a quelle condizioni del trattato, non fu certamente per una deplorabile transazione, della quale non sarebbero stati capaci, ma perchè compenetrati della natura speciale dell'accordo concluso, dal quale esulava, come esula, ogni più lontano proposito di voler manomettere le leggi e l'autonomia dello Stato brasiliano ».

Non si può commentare però la convenzione di Ouchy senza considerare le circostanze di fatto.

Era in quel momento sospesa l'immigrazione. Si aveva una grande mancanza di braccia, in modo che si imponeva una misura eccezionale. Il consigliere Prado gettò il grido di allarme in seno alla Società Paulista di Agricoltura, mettendo a nudo la difficile situazione delle coltivazioni. Firmata in Ouchy la convenzione, il primo risultato si fece subito sentire: l'imbarco immediato di duecento famiglie e, se di più non ne sono venute, è stato perchè si sono fatte permanere le difficoltà provenienti dal Governo, che aveva messo l'argomento in una posizione secondaria (1).

Figuravano nella convenzione di Ouchy altre clausole che, per dovere di lealtà, avrebbero dovuto essere rilevate dai critici che si sono accesi davanti alle due già riferite, come quelle relative alla qualità di agricoltori degli immigranti.

I contratti erano fatti pel tramite della Società. Non era il potere pubblico quello che contrattava, nè si obbligava alle clausole giudicate deprimenti. Sarebbero quelle particolari che avrebbero consentito al libero ingresso dei consoli nelle *fazende* e nell'insegnamento dell'italiano ai figli dei coloni.

Quegli al quale per caso non andassero a genio tali condizioni

(1) È opportuno ricordare a questo proposito : a) che il reclutamento delle duecento famiglie non era stato fatto direttamente dal Commissariato; b) che agli emigranti non fu applicato il trattamento previsto dalla convenzione, ma che furono trattati come emigranti « gratuiti » normali da parte delle autorità brasiliane; c) che per quei motivi si determinò allo sbarco e dopo lo sbarco uno stato d'animo da cui presero le mosse gli inconvenienti che ebbero a verificarsi.
(N. del Bollettino).

non firmerebbe di certo il contratto. Non si potrebbe giudicare menomato quegli che le accettasse.

Indipendentemente dal regime della convenzione di Ouchy affermava il diritto internazionale i principi contro i quali giammai nazione alcuna si è rivolta.

Sono di Lafayette questi insegnamenti: « Il governo della nazione dalla quale si staccano gli emigranti, come protettore naturale dei suoi sudditi, ha diritto assoluto di stabilire le condizioni e cautele che giudicasse più adatte a difenderli dagli inganni e dalle illusioni di cui non di rado sono vittime e per tutelarne la vita e l'igiene nei viaggi e nelle traversate.

« La qualità di cittadino, finchè non cessa per alcuno dei modi legali, accompagna l'individuo all'estero, tanto se di passaggio quanto se domiciliato. La nazione di cui è suddito gli deve infatti all'estero la stessa protezione che è obbligata a prestargli quando è nel paese, mutando soltanto le forme ed i mezzi per la ragione ovvia che manca esso di giurisdizione nel territorio straniero.

« La protezione che i consoli devono ai loro nazionali non si limita quindi solamente a quanto riguarda il commercio e la navigazione, ma ha anche per oggetto la loro persona, la sicurezza, la libertà e il diritto di proprietà.

« In quest'ordine di idee è obbligo del console :

1) Esplicare la necessaria opera diligente perchè siano effettive e reali le garanzie che il diritto internazionale e la legislazione del paese di residenza stabiliscono in favore della persona, dei diritti e dei beni degli stranieri e quelle che sono state consacrate in trattati e convenzioni ;

2) Intervenire ad assistere perchè cessino le vessazioni e le violenze di cui sono vittime i suoi nazionali e per impedire quelle che sono minacciate ;

3) Vigilare perchè siano decise senza ritardo ed in conformità col diritto le questioni ed i litigi che essi avessero pendenti presso giudici e tribunali ».

In seguito il signor Marrey *junior* legge, negli Annali del Senato il discorso del senatore Rodolfo Miranda in cui dichiarava che era desiderio generale che l'ambasciatore italiano, in occasione della visita a San Paolo, percorresse le zone nelle quali si trovavano i coloni italiani, allo scopo di accertarsi della loro vera situazione come lavoratori rurali.

Nel suo programma di Governo ha scritto il signor Presidente dello Stato :

« In relazione all'Italia — la fondatrice della latinità di cui siamo orgogliosi e che esercita poderosa influenza sul nostro animo studioso e perscrutatore, l'inobliscibile patria del diritto sistematizzato e che è ancora oggi sostegno della nostra e delle migliori giustizie e scintilla viva ed inappagabile del genio artistico, il fascio redentore

delle organizzazioni conservatrici, la vigorosa creatrice del progresso di San Paolo, la madre prima di tutti questi milioni di paulisti adottivi, che si son fatti nostri amici, nostri fratelli e nostri figli, soffrendo sinceramente con noi le asprezze delle nostre crisi e godendo delle nostre vittorie — come impedire oltre il desiderato amplesso che ci deve unire nella nostra preparazione civilizzatrice di questo benedetto suolo, che sarà tanto dei suoi come dei nostri discendenti ?

« No. La coscienza delle nazioni non si perde in effimere controversie nello stesso modo come nelle necessità che equilibrano gli interessi. Ancora uno sforzo di avvicinamento fra i governi impegnati nel problema — al che non mi risparmierei nella Presidenza dello Stato per questa aspettativa se fino ad allora non fosse divenuta realtà — ed il giorno di domani s'inizierà in una splendida aurora di trionfo per questa amicizia senza pari fra popoli di anime gemelle ».

Sarà evidente esagerazione considerare subordinata la sovranità nazionale all'italiana per l'insegnamento obbligatorio dell'italiano ai figli dei coloni, in un paese in cui l'insegnamento dell'italiano è obbligatorio ai suoi figli nelle scuole ufficiali, e per l'esenzione ad un corso superiore, come quello della Medicina.

Il Governo attuale si è impegnato nella soluzione del problema. Si sono sperperati nel 1925 quattordiecimila e tanti *contos*, più del doppio della somma stanziata; si è consumato quest'anno, a quanto si dice, somma già superiore a quella bilanciata e si è permessa la presenza di queste migliaia di russi e rumeni indesiderabili, che vanno in giro qua e là tanto tempo, offrendoci desolante spettacolo di vera miseria. La nostra città è stata teatro di scene rattristanti; è piena di gente della peggiore specie, dove prospera la prostituzione delle « colone ». Gli uomini che sono venuti non erano agricoltori. Si racconta che nella « Hospedaria de Immigrantes » recisamente si sono ricusati alla vaccinazione contro il tifo... Perchè andassero dove il governo credeva meglio, è abbisognato l'impiego della Forza Pubblica.

Tutto ciò è incomparabilmente molto più grave della convenzione di Ouchy, la cui esecuzione avverrebbe, evidentemente, senza pericoli per la tradizionale amicizia fra il Brasile e l'Italia.

CANADÀ

Lavoratori inglesi e lavoratori stranieri. — I soprintendenti del servizio di collocamento dell'Ontario, nella « convenzione » annuale tenuta recentemente, hanno discusso intorno alla pretesa opposizione da parte di certi datori di lavoro del Canadà all'impiego di operai britannici.

È stato detto, nel corso di tale convenzione, che i funzionari

degli uffici di collocamento sono pregati da amministrazioni di ferrovie, da imprenditori, da compagnie metallurgiche e di sfruttamento forestale, e da altri datori di lavoro, di non fornir loro che lavoratori non appartenenti alla nazione inglese, esclusi i lavoratori britannici e canadesi.

Nel dibattito svoltosi su questo argomento si è osservato che il pregiudizio nei confronti dei lavoratori britannici è quanto mai ingiusto, perchè questi sono in grado di eseguire nel loro stesso paese, senza bisogno di ricorrere ai servizi degli stranieri, lavori gravosi e spossanti come quelli che potrebbero essere loro richiesti al Canada. Di più, i lavoratori britannici si arruolano generalmente per salari analoghi a quelli pagati nelle aziende che attualmente accordano la preferenza agli stranieri. In altri tempi, si è pure detto, i lavori ferroviari erano totalmente eseguiti da lavoratori inglesi, irlandesi e scozzesi. Anche ora i lavoratori britannici sarebbero disponibili se si offrissero salari sufficienti, dormitori igienici, capomastri di origine britannica e condizioni di vita ragionevoli. I lavoratori britannici ammogliati, certamente preferiscono rimanere a casa loro, ma non par dubbio che si trovino celibatari in numero sufficiente e disposti ad assumersi « lavoro a grandi distanze ».

La convenzione, al fine di porre rimedio alle attuali condizioni, ha raccomandato :

1) che si preghino le « legislature » provinciali di provvedere al controllo delle regole generali d'igiene attualmente in uso nei campi forestali per quanto concerne i vagoni-dormitori (*bunk cars*) e i cantieri di costruzione ;

2) che le amministrazioni delle vie ferrate e delle altre industrie siano invitate ad accordare ai lavoratori britannici un trattamento eguale in materia di impiego ;

3) che i funzionari degli uffici di collocamento abbiano a destinare ai singoli impieghi solo i lavoratori che essi giudichino in grado di rispondere ai bisogni ;

4) che il governo federale non debba ammettere nel paese che immigranti di un tipo soddisfacente, e respingere ai loro paesi d'origine gli immigranti non accettabili.

Durante il dibattito si è rilevato che il problema dell'assimilazione degli immigranti, specie di quelli che non parlano inglese, non ha importanza solo per l'Ontario ; nel Saskatchewan, per es., i neo-arrivati hanno tendenza a riunirsi in gruppi nazionali ed offrono una resistenza passiva agli sforzi che mirano a farne dei cittadini canadesi.

CUBA

La popolazione. — Da una pubblicazione ufficiale circa il movimento della popolazione di Cuba durante il 1925, risulta

che la popolazione della Repubblica al 31 dicembre dello scorso anno era di 3.413.216 con un aumento sull'anno precedente di 44.293. La popolazione relativa di 29.80 per Km². Gli abitanti di razza bianca erano 2.315.982; quelli di razza di colore 829.201. Il residuo di 268.087 non è stato classificato. La popolazione della città di Avana era il 31 dicembre 1925 di 562.968 abitanti. Le persone immigrate nell'isola nel corso dello stesso anno furono 85.288, per la maggioranza negri della Giamaica e di Haiti, e spagnuoli.

MESSICO

A proposito della nuova legge di colonizzazione. — Poichè in altra parte del *Bollettino* si pubblica il testo della nuova legge di colonizzazione, può interessare un rapido confronto fra essa e la legge di colonizzazione del 15 dicembre 1883, che la nuova ha derogato.

1. La legge del 1883 fu emanata per colonizzare i terreni *baldios* (e cioè del demanio degli Stati Federali) ed i terreni nazionali (demanio nazionale); mentre la legge del 1926 è emanata per colonizzare non soltanto quei terreni ma, anche e soprattutto, *ogni terreno incolto* della nazione a *chiunque appartenga* attualmente: Stati, nazione, privati.

La differenza ha un'importanza fondamentale perchè mette in palio tutto il suolo nazionale, fatta eccezione di quel poco che è ben coltivato. Tanto più, poi, è interessante in quanto la legge attuale non ha soltanto vita propria, ma costituisce un tutto con la legge di irrigazione, la quale prepara il terreno allo sviluppo della colonizzazione provvedendo a bonificare i terreni più fertili, quelli di clima più adatto e quelli più vicini alle vie di comunicazione.

2. La legge vecchia, ad onta dei pallidi accenni anche ai coloni messicani, era fatta per i coloni stranieri; mentre la legge nuova è fatta per gli uni e per gli altri e cioè è fatta per mettere in funzione tutte le braccia messicane, e, siccome sono poche ed impari alla bisogna, per rafforzare questo nucleo con la massa straniera.

Anche questa differenza è importantissima, e per varie ragioni:

a) Perchè i coloni stranieri non appaiono come degli usurpatori del popolo messicano, sopraggiunti, sia pure col favore di una legge, a coltivare in concorrenza dei nativi che la vecchia legge lasciava stretti nella tenaglia del latifondo o dal latifondo sfruttati per mancanza di propria iniziativa, o perchè attaccati alla terra dove erano nati, sebbene non fosse loro.

Infatti la nuova legge serve in primo luogo i nativi in quanto

dà loro (frazionando il latifondo) la terra vicina alle case o alle capanne dove naequero e vuole che, intercalati a loro, vivano, lavorino, si arricchiscano degli stranieri, non in concorrenza, ma in collaborazione ed in emulazione.

b) Perchè la fusione dei coloni messicani con quelli stranieri assicura la creazione di uno stabilimento legittimo di proprietà costituite tutte in base agli stessi diritti, allo stesso sforzo, alla stessa protezione, e perciò prepara alla proprietà dei coloni un avvenire pacifico da ogni punto di vista sociale.

Inoltre costituisce la garanzia che le concessioni fatte in pari misura a messicani ed a stranieri abbiano un carattere di stabilità quasi assoluto.

3. La legge del 1883 conteneva dei vantaggi quasi esagerati per i coloni con tutte le esenzioni con le quali li favoriva, mentre la legge del 1926 limita questi vantaggi all'esenzione doganale ed a quella delle spese di trasporto nella Repubblica; ma, in compenso, ha stabilito il più grande dei vantaggi a beneficio del colono: *il credito*. La creazione del Banco Nazionale di Credito Agricolo è l'istituzione più opportuna che il legislatore potesse creare per far vivere la legge di colonizzazione.

STATI UNITI D'AMERICA

La « Head tax ». — La legge americana sull'immigrazione e la residenza degli stranieri stabilisce la percezione di una tassa di otto dollari (« Head tax ») su ogni straniero che entri negli Stati Uniti.

Una decisione interessante è stata presa recentemente dall'Ufficio dell'Immigrazione di Washington in materia di rifusione della « Head tax » agli immigranti in transito per gli Stati Uniti. In base a tale decisione la rifusione della « Head tax », prevista dalla legge in determinati casi, sarà regolata per gli immigranti in transito — e nella denominazione *immigranti in transito* sono compresi agli effetti del pagamento della tassa, anche i turisti, coloro che si recano negli Stati Uniti per breve soggiorno — dalla dichiarazione fatta dallo straniero al suo arrivo. Se lo straniero dichiarerà di voler rimanere negli Stati Uniti meno di 60 giorni l'Ispettore gli rilascia il modulo per il rimborso e se egli ripartirà entro i 60 giorni prescritti, il rimborso potrà aver luogo.

Se invece uno straniero, dopo essere stato ammesso permanentemente o per un periodo superiore ai 60 giorni, deciderà di partire prima dello scadere del 60° giorno, il rimborso della « Head tax » non potrà aver luogo.

Cose a posto. — È stata inesattamente diffusa la notizia di un rimaneggiamento della quota di immigrazione nel Nord

America da cui si sarebbe, per quanto in misura limitata, avvantaggiata l'Italia. Trattasi semplicemente dell'applicazione della legge vigente (maggio 1924, art. 11) per cui dal luglio 1927 la immigrazione complessiva agli Stati Uniti viene ridotta a 150.000 teste annue e divisa per gli Stati in rapporto agli originari di ciascuno Stato residenti in N. A. nel 1920. Si deve ora determinare questa statistica assai laboriosa, sia per il difetto di dati, sia per la enorme difficoltà di applicare il concetto di origine a ciascun residente.

Il senatore Reed ha presentato delle tabelle, altre ne ha presentate il sig. John Tredor, che appartiene alla Istituzione Carnegie.

Secondo queste ultime cifre, l'Inghilterra aumenta di un terzo la sua quota, la Germania la ridurrebbe alla metà, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera ad un terzo, la Russia la raddoppierebbe, l'Italia l'aumenterebbe di un terzo appena ed andrebbe cioè a 2.800 persone all'anno in quota, riservando un numero eguale ai congiunti di cittadini americani. Ma per quanto la Gran Bretagna ne sia avvantaggiata, il danno sofferto dagli altri Stati fa prevedere che quei dati non saranno accettati e la distribuzione non potrà aver luogo, oppure questa si compirà con transazioni a favore degli Stati nordici e protestanti. Perciò si può prevedere che la quota italiana resti press'a poco come è attualmente.

È bene quindi che nessuno concepisca speranze od illusioni di mutamenti eccessivamente favorevoli nei rapporti della emigrazione per il Nord America e della quota assegnata al nostro Paese.

I vani tentativi degli emigranti clandestini. — A più riprese si è riferito sulle angosciose e spesso tragiche avventure che corrono quanti, ingenuamente affidandosi a persone senza coscienza, tentano emigrare clandestinamente. I tristi quadri che ogni giorno le cronache dei giornali fanno trascorrere innanzi agli occhi, consigliano di tornare assai spesso su questo doloroso argomento per evitare, per quanto sia possibile, a dei poveri ingenui ed illusi di pagare la pena della loro ignoranza e della loro soverchia credulità.

Il giornale « Il Popolo » di New York, nel suo numero del 18 agosto, riferisce sulla scoperta di quattro emigranti clandestini italiani, avvenuta all'arrivo a New York del transatlantico francese « Rochambeau ». I clandestini furono scoperti dagli agenti nella stiva di carbone, e, secondo quanto riferisce il giornale, « avevano un volto che faceva paura e si reggevano a stento ». Fu accertato che avevano potuto imbarcarsi nascostamente a Le Havre mediante il pagamento di una forte somma. Durante il viaggio, lasciati privi di cibo e in preda ai forti calori delle caldaie e alle esalazioni del carbone, erano stati prossimi a soccombere. All'arrivo furono fermati e arrestati in attesa di essere ricondotti

al punto di partenza, sul medesimo piroscafo che li aveva condotti in America. Il fuochista francese che aveva favorito l'imbarco è stato anch'esso arrestato e sarà processato in Francia.

URUGUAY

Gli impiegati stranieri. — Un decreto del 5 maggio 1926, emanato dal Consiglio nazionale d'amministrazione, per l'applicazione di disposizioni anteriori applicabili ad alcune industrie, stabilisce che ogni stabilimento è tenuto a reclutare almeno il 60 per cento del suo personale fra gli operai uruguayani e di comunicare l'elenco dei suoi impiegati nonchè l'indicazione della loro nazionalità alle autorità del paese. Gli ispettori del lavoro sono incaricati di soprintendere all'esecuzione del decreto ed hanno obbligo di presentare alla direzione dell'Ufficio del Lavoro un rapporto trimestrale sul numero degli impiegati occupati, sulla loro nazionalità, ecc.

AFRICA DEL NORD FRANCESE

Il censimento in Tunisia. — Si conoscono i risultati del censimento del 1926 per la Tunisia, che, secondo le informazioni ufficiali, sono i seguenti:

a) i francesi sono passati, dal 1921, da 54.476 a 71.020, aumentando di 16.554 unità;

b) gli italiani da 84.799 sono passati a 89.216, aumentando di 4.417 unità;

c) i maltesi, che erano 13.520 nel 1921, sono ridotti a 8.396;

d) gli spagnuoli, da 664 sono ridotti a 517;

e) i greci hanno perduto dal 1921 (920) al 1926 (673) n° 274 unità;

f) gli altri europei che nel 1921 erano 1736, sono, nel 1926, n° 3486, con un aumento di 1.750 unità.

AFRICA PORTOGHESE

L'immigrazione nell'Angola. — Dal 1923 al 1925 entrarono nell'Angola 823 stranieri e ne uscirono 408.

Il maggior contingente immigratorio fu fornito dai tedeschi (255 entrati e 100 usciti). Vennero dopo gli inglesi (239 — 150), i nord-americani (155 — 69), i belgi (52 — 25), i sud-africani (45 — 5). Degli *italiani*, 24 entrarono e 14 uscirono, con un residuo netto di dieci persone.

Possibilità di colonizzazione italiana nella colonia di Mozambico. — Nella colonia portoghese di Mozambico il territorio

detto del Nyassa, che dal fiume Rowuma si estende fino a Delagoa bay, venne dato in amministrazione circa 30 anni or sono ad una compagnia e precisamente alla « Companhia do Nyassa », con l'obbligo di modernizzare la regione e principalmente di costruire una ferrovia che partendo da Porto Amelia raggiungesse il Lago Nyassa. Il territorio assegnato alla compagnia si estende dal fiume Rowuma, a nord, sino al fiume Lurio, al sud, con frontiera interna sul gran lago Nyassa. Per ragioni diverse la compagnia predetta non potè dare al territorio assegnatole alcuno sviluppo, nonostante che tutto si offrisse propizio per una larga colonizzazione e per un intenso sfruttamento delle ricche risorse del suolo. La concessione viene a scadere nell'anno corrente e sembra che il governo portoghese sia disposto a rinnovarla solo a condizione che si inizino subito e siano portati rapidamente a compimento i lavori di costruzione della ferrovia. È da notare che la lunghezza della ferrovia risulterà di circa mille chilometri.

La « Companhia do Nyassa » si è rivolta, in questa situazione di cose, a capitalisti inglesi, i quali sarebbero disposti ad intervenire sia per la costruzione della ferrovia, sia per la messa in valore del territorio, a condizione però di ricevere essi una certa ingerenza nell'amministrazione del territorio stesso. Il Governo portoghese non può accettare dal canto suo simile condizione, poichè gli inglesi non potrebbero naturalmente favorire che entro un certo limite lo sviluppo del territorio, dato che la ferrovia da costruire rappresenterebbe lo sbocco naturale al mare delle ricche regioni della Rhodesia.

La colonia di Mozambico, della superficie di circa 760.000 chilometri quadrati e con una popolazione di circa 3 milioni di indigeni, si presenterebbe sotto ogni aspetto, eccellentemente per un intervento del capitale e del lavoro italiani, potendosi ottenere assai facilmente vaste concessioni agricole, nelle quali potrebbero trovare collocamento numerosi nostri coltivatori. Se poi il capitale italiano potesse intervenire direttamente per la costruzione della ferrovia, numerose maestranze del nostro paese potrebbero trovare lavoro per diversi anni.

Porto Amelia dista da Chisimaio (capoluogo dell'Oltre Giuba) appena tre o quattro giorni di navigazione ed è regolarmente toccato mensilmente da una linea italiana di navigazione sovvenzionata. Il clima di Mozambico, specialmente nelle regioni elevate, è sano, condizione, questa, favorevole per una colonizzazione esercitata su vasta scala. L'acqua vi abbonda. Il territorio contiene immense risorse minerali, carbone compreso. Vi sono possibili le grandi coltivazioni tropicali. Il kapok vi trova un terreno eccellente. Nei pianori sono facili le coltivazioni cerealiche, il grano non escluso. La « Companhia do Nyassa » ha ceduto alla « Empreza agricola do Nyassa » quattro lotti di terreno di

kmq. 50 ciascuno, per un totale, quindi, di 20.000 ettari. Per la messa in valore di così grandi estensioni la « empreza » suddetta ha ricevuto offerte da parte di gruppi tedeschi: tuttavia, ha fatto conoscere che gradirebbe volentieri un interessamento di capitalisti italiani, cui darebbe in concessione vaste superfici a condizioni molto vantaggiose.

Come s'è accennato, nelle regioni sopra indicate si trovano ricchi giacimenti di minerali e le terre si prestano mirabilmente per coltivazioni di tipo tropicale e per colture, in molte zone, di cereali. Per queste ragioni un interessamento di gruppi italiani allo sfruttamento di quelle regioni apparisce conveniente e tale da essere incoraggiato. Si potrebbe in tal modo trovare anche un certo sbocco alla nostra emigrazione.

AUSTRALIA

L'immatricolazione degli stranieri. — La Camera australiana dei rappresentanti ha votato il 21 maggio 1926 un progetto di legge che sospende l'applicazione della legge sull'immatricolazione degli stranieri.

L'*Aliens Registration Act*, che era stato votato durante la guerra, disponeva che tutti gli stranieri residenti in Australia dovevano farsi immatricolare dalla polizia. La legge era lettera morta dal 1922 e i dipartimenti di polizia degli Stati hanno recentemente prospettato al Governo della *Commonwealth* che il lavoro d'immatricolazione costava molto tempo ai funzionari di polizia, i quali chiedevano di essere o dispensati da tale lavoro o convenientemente retribuiti.

Nel 1923 un progetto di legge per l'abrogazione della legge sull'immatricolazione degli stranieri era stato votato dal Senato, ma non dalla Camera dei rappresentanti.

LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA

Le statistiche agricole. — L'Annuario di statistiche agricole dell'I. I. d'A. è — a giudizio degli studiosi dei problemi agrari del mondo intero — una fonte preziosa di dati raccolti, vagliati ed esposti con la più scrupolosa diligenza e fa sotto ogni riguardo grandissimo onore all'Istituto da cui è edito.

Mentre sta per uscire l'Annuario per il 1925-26, è utile spigolare, di sulle bozze, qualcuna fra le molte e interessanti notizie che esso reca e che presentano una particolare importanza anche per coloro che si occupano delle questioni d'emigrazione e di colonizzazione, delle quali non si possono certo, contestare gli stretti contatti e le numerose interferenze con i problemi agricoli.

Come di solito, i prospetti che concernono direttamente i prodotti agrari, sono preceduti nell'Annuario da informazioni sulla superficie e sulla popolazione di ciascuno dei diversi paesi. Per l'insieme del mondo le variazioni della popolazione dal 1913 al 1925 è da 1.787.000.000 a 1.870.900.000 con un aumento in più del 4,7 per cento. Il calcolo del numero d'abitanti per chmq. mette in rilievo la sproporzione che esiste fra la popolazione e la superficie territoriale dei vari paesi di ciascun continente. Le medie per l'anno più vicino al 1925 sono di 48.0 abitanti per chmq. in Europa, di 24.6 in Asia, di 6,9 in America settentrionale e centrale, di 4,8 in Africa, di 3.5 in America meridionale e di 1 abitante in Oceania.

La seconda parte dell'Annuario è composta di una serie di tavole che forniscono, per ogni paese, le informazioni disponibili concernenti l'utilizzazione della superficie territoriale, la distribuzione delle superfici coltivate fra le diverse culture, la produzione agricola, gli effettivi di bestiame e le produzioni derivate dal bestiame.

Da queste tavole si possono estrarre alcuni dati sulla distribuzione della superficie territoriale nel 1925, riferentisi all'Italia e ad alcuni dei paesi verso i quali si dirige di preferenza la nostra emigrazione.

Per l'Italia si hanno le cifre seguenti (in migliaia di ettari): terre lavorative: 13.227; prati naturali e pascoli: 6.853; boschi e foreste: 5.585; altre terre: 5.344; superficie totale: 31.009.

Pel Canadà : terre lavorative : 27.558 ; superficie totale : 946.420.

Per gli Stati Uniti : terre lavorative (non compresi i magggesi) : 136.242 ; superficie totale 770.212.

Per l'Argentina : terre lavorative (non compresi i magggesi) : 21.342 ; superficie totale : 279.271.

Pel Brasile : terre lavorative (non compresi i magggesi) : 5.094 ; boschi e foreste : 500.070 ; superficie totale : 851.119.

Le superfici coltivate a cereali nel 1925 erano per l'Italia (migliaia di ettari) : 7.179 ; pel Canadà : 17.468 ; per gli Stati Uniti : 87.867 ; per l'Argentina : 11.225 ; pel Brasile : 3.858 ; per l'Australia : 4.531.

La terza parte dell'Annuario è composta di tavole che prospettano la superficie e la produzione delle diverse colture nel 1925. Mette conto accennare ai dati che si riferiscono a qualcuno dei prodotti di maggiore importanza.

Pel *frumento*, il totale delle superficie sulle quali si è effettuato il raccolto nel 1925 (e 1925-1926 per l'emisfero meridionale) segna un nuovo aumento in confronto alla campagna precedente. La parte più importante in questo aumento tocca all'Europa e soprattutto all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tuttavia, per i paesi europei e soprattutto per l'U. R. S.S. le superfici destinate al frumento restano ancora inferiori a quelle del periodo prebellico.

Media 1909-1913 (in migliaia di ettari) ; per tutti i paesi, non compresa la Russia : 79.808 ; per la Russia : 27.022.

1925 (in migliaia di ettari) : per tutti i paesi, non compresa l'U. R. S.S. 89.560 ; per l'U. R. S. S. : 19.123.

A causa dell'estensione delle superfici e dell'andamento generalmente favorevole della stagione, la produzione totale nel 1925 è stata la più abbondante che si sia ottenuta nel periodo dopoguerra.

La coltura della *segale* ha occupato nel 1925 una superficie superiore a quella del 1924, in Europa e nell'U. R. S. S., dove si raccoglie la quasi totalità di questo cereale. La produzione nel 1925 ha raggiunto e anche leggermente superato la produzione media di prima della guerra.

Le superfici seminate a *orzo* nel 1925 sono in leggero aumento (di quasi 1 %) su quelle dell'anno precedente. La produzione, assai buona, ha sorpassato di 65 milioni di quintali (vale a dire del 22 %) la cifra del 1924.

Le superfici seminate ad *avena* sono, nel 1925, lievemente aumentate (del 2 %) in confronto a quelle del 1924, nell'insieme dei paesi produttori, senza, tuttavia, raggiungere l'estensione che avevano prima della guerra. La produzione totale è stata la più forte che sia stata registrata dalla guerra, sorpassando dell'11 %

quella dell'anno precedente, e di 4 % la media dell'ultimo periodo quinquennale.

Produzione fortissima del *mais*, nel 1925, soprattutto in America del Nord, in Argentina, nei paesi europei, compresa la U. R. S. S. (milioni di quintali: media 1909-1913: 953; 1925: 1.068).

Pel *riso* le cifre che figurano nelle tavole dell'Annuario non comprendono i raccolti della Cina, paese che è uno dei più grandi produttori, di riso ma pel quale non si hanno statistiche. In generale, per l'insieme dei paesi di cui si conoscono i dati, la produzione è stata assai buona, sebbene un po' meno elevata che quella dello scorso anno.

La produzione delle *patate* — dato lo straordinario raccolto europeo — ha notevolmente superato quella del 1924 (16 %) da una, parte e la media delle produzioni d'anteguerra (26 %) dall'altra.

L'accrescimento continuo e regolare delle superfici coltivate a *barbabietole per l'estrazione dello zucchero*, constatato dal 1922 in Europa (salvo l'U. R. S. S.) e in America del Nord, ha subito una sosta nel 1925. Ma quest'anno, nell'insieme, è stato assai favorevole: la produzione di barbabietole, grazie a una media di reddito elevata, nel 1925, è in aumento di 1.3 % rispetto al 1924.

Benchè i dati concernenti la produzione del *vino* dei paesi dell'emisfero meridionale pel 1925-26 manchino, considerata l'importanza relativamente debole della viticoltura in quei paesi, si può affermare, secondo gli elementi che si posseggono, che la produzione mondiale del vino è stata nel 1925-26, una delle più abbondanti che si siano finora registrate. Invece, la produzione dell'*olio di oliva* nel 1925 (6.349.000 quintali) può essere considerata come relativamente debole, soprattutto se si paragona alla forte produzione della campagna precedente.

Pel *caffè*, la scarsezza del raccolto brasiliano per la campagna 1925-26 (8.470.000 quintali, contro 8.740.000 nel 1924 e 10.270.000 nel 1923-24) non ha mancato di far sentire i suoi effetti sui totali della produzione mondiale, benchè, in parecchi altri centri importanti, i raccolti siano stati, nell'assieme, superiori a quelli dell'anno scorso, come è il caso del gruppo dei paesi produttori dell'America centrale e della parte settentrionale dell'America del sud.

Quanto al *tabacco*, i dati — non ancora completi — fanno valutare la produzione del 1925 superiore di 1 % a quella del 1924 e del 37 % alla media degli ultimi cinque anni.

La tendenza a estendere le superfici destinate alla *cotonicoltura*, che s'era già nettamente manifestata negli ultimi anni, s'è ancora accentuata nel 1925-26, tanto negli antichi centri di produzione quanto in parecchi dei paesi dove questa cultura è stata recentemente introdotta. In tutto, le superfici coltivate a cotone hanno

raggiunto effettivamente 35 milioni di ettari, segnando così un aumento del 7 % sulla campagna antecedente e del 32 % sulla media di anteguerra.

In seguito all'accrescimento delle superfici coltivate e dell'andamento assai favorevole della stagione, per l'insieme dei paesi produttori, il raccolto del cotone nel 1925-26 è stato il più importante che si sia registrato finora. Esso ha sorpassato del 12 % quello del 1924, e del 25 % la media dei cinque anni d'anteguerra.

La mancanza di dati per la Cina, la Turchia, la Persia e di alcuni altri paesi di minore importanza costituisce una grave lacuna per la valutazione della *produzione sericola*. Per l'insieme dei paesi per i quali si hanno dati, la quantità di semi messi in incubazione nel 1925 ha segnato un aumento assai sensibile (+ 5 %) in rapporto all'anno precedente. Tale aumento è dovuto esclusivamente ai paesi asiatici dove le quantità messe in incubazione nella scorsa annata hanno leggermente sorpassato la stessa media d'anteguerra. Nei paesi produttori europei, invece, la sericoltura è stata effettuata, nel 1925, su una scala un po' più ristretta che nel 1924 e prima della guerra.

Il seguente specchio presenta le modificazioni intervenute nel quantitativo mondiale del *bestiame*, quali risultano da una raccolta di dati assai accurata ma che non concerne la Cina, la Turchia, alcuni territori asiatici dell'U. R. S. S. e pochi paesi minori:

razze	numero di capi alla data più vicina al		aumento (+) o diminuzione (—) nel 1925	
	1913	1925	Dati assoluti	Percentuale
	migliaia di capi			
cavallina	106.798	101.541	— 5.257	— 4,9
bovina	510.312	563.421	+ 53.109	+ 10,4
ovina	561.570	558.456	— 3.114	— 0,6
porcina	183.395	187.811	+ 4.416	+ 2,4

Queste cifre fanno risaltare, in rapporto all'anteguerra, un aumento assai considerevole (+ 10 %) per la razza bovina e un aumento meno forte (+ 2 %) per la razza porcina, mentre si è registrata una diminuzione per quella ovina (— 1 %) e per la cavallina (— 5 %).

Nei dati che si riferiscono al commercio dei *prodotti agricoli* molto ci sarebbe da spigolare. Se ne rileveranno soltanto alcuni, fra i più significativi. Pel frumento, le esportazioni totali che in

media nel periodo 1909-1913 erano di 144.8 (in milioni di quintali) nel 1925 ammontavano a 153.7. Per l'Europa, nel periodo 1909-1913, la media delle eccedenze delle importazioni sulle esportazioni, per quanto concerne il frumento, era (in milioni di quintali) 74.5, mentre nel 1925 l'eccedenza è risultata di 130.0.

Al principio del 1926, i prezzi dei *cereali* erano in generale inferiori a quelli dell'epoca corrispondente del 1925, ma erano superiori a tutti i prezzi degli anni immediatamente precedenti e a quelli dell'anteguerra.

Quanto ai *concimi*, l'Annuario presenta dati di grandissimo interesse.

La produzione mondiale dei *fosfati naturali* ha continuato nel 1925 l'ascesa che aveva già segnato nel 1924. L'Africa settentrionale ha superato la produzione del 1924, che era la più forte che fosse mai stata raggiunta. Il commercio internazionale dei fosfati s'è sviluppato in modo corrispondente.

L'industria dei *superfosfati*, abbondantemente approvvigionata in materia prima, ha conseguito nel 1925 un nuovo aumento, notevole soprattutto negli Stati Uniti, in Australia, in Italia, in Francia, in Olanda, in Germania ed in Spagna. Per le *scorie di defosforazione* non si hanno dati ufficiali sulla produzione del Belgio — che è sempre il primo dei paesi esportatori —. Conviene segnalare il notevole aumento registrato nelle produzioni della Germania e della Francia: un certo aumento s'è avuto anche nella produzione del Lussemburgo e della Saar.

Aumenti sensibili si sono avuti — negli Stati Uniti ed in Algeria — nei prezzi dei *fosfati*, nonché in quelli delle *scorie di defosforazione*.

L'industria dei *sali di potassa* ha raggiunto più grandi sviluppi in Germania, le cui esportazioni hanno lasciato assai indietro quelle francesi.

La produzione del *nitrato di sodio* del Cile ha continuato ad aumentare dal 1922, che fu l'anno di più debole produzione, ma l'aumento fu meno sensibile nel 1925 che durante l'anno precedente. È aumentata pure la produzione, e di conseguenza l'esportazione, dei *nitrati di calce* della Norvegia.

Notevoli pure gli aumenti della produzione del *solfato d'ammoniaca*, i cui prezzi, dopo un ribasso sui mercati belga ed inglese e su quelli degli Stati Uniti verso la fine del primo semestre del 1925, si rialzarono di nuovo nei mesi seguenti del 1925 e specie nel primo semestre del 1926, senza tuttavia raggiungere il livello del primo semestre del 1925.

La produzione mondiale dello *zolfo* ha subito nel 1926 un aumento notevole. Infatti, gli Stati Uniti hanno prodotto 1.432.000 tonnellate contro 1.240.000 nel 1924. Tale produzione resta tuttavia molto inferiore a quella del 1923, che era di 2.069.000 ton-

nellate. La produzione italiana, invece, ha segnato una leggera diminuzione in confronto all'anno precedente. Nel 1925 l'Italia ha prodotto 255.000 tonnellate contro 261.000 nel 1924 e 385.000 nel 1913. Le esportazioni degli Stati Uniti sono cresciute; quelle dell'Italia sensibilmente diminuite.

L'Italia, che è il più grande produttore del *solfato di rame*, ha ancora intensificato la produzione delle sue officine che hanno fornito 95.000 tonnellate contro 90.000 nel 1924. L'Inghilterra, con una produzione meno considerevole, ha esportato nel 1925 più di 41.000 tonnellate. Seguono la Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia e gli Stati Uniti con cifre d'esportazione notevolmente inferiori.

Il Congresso Internazionale di Olivicoltura. — All'8° Congresso Internazionale di Olivicoltura, che si terrà a Roma dal 16 al 21 novembre prossimo sotto l'Alto patronato di Sua Maestà il Re e la Presidenza onoraria del Capo del Governo, parteciperà un notevole numero di Olivicoltori greci di Corfù, di Zaccinto e di altre località. In Spagna intanto si è provveduto alla nomina di una delegazione governativa; ogni regione spagnola nominerà propri rappresentanti tecnici. Anche il Marocco sarà ufficialmente rappresentato al Congresso. In Italia i Comitati regionali costituiti dalla Società Nazionale degli Olivicoltori si riuniscono in questi giorni per gli ultimi accordi. In Sardegna si sono raccolte già numerose adesioni. In Sicilia il Comitato, sotto la presidenza dell'On. Di Lorenzo, lavora attivamente.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

La politica nazionale dell'emigrazione. — *La Patria* di Milano pubblica il seguente articolo di C. E. Ferri :

« La politica nazionale dell'emigrazione, instaurata dal governo di Benito Mussolini, quotidianamente realizzata dal Commissario Generale De Michelis nello scopo di potenziare l'elemento italiano nel mondo, è oggi, per fermo volere di uomini, una politica organica ed unitaria.

I dieci milioni di italiani che guardano alla patria oltre il confine, e ne seguono la tenace volontà di ascesa, soprattutto dagli sviluppi della politica migratoria derivano gli elementi del loro giudizio, sui nuovi ordinamenti politici del nostro paese. E forse non è del tutto cessata anche questa mentalità forzatamente unilaterale, propria di tutti coloro, i quali hanno vissuto il tragico dramma migratorio.

La capacità politica dell'Italia è in ragione della sua capacità a risolvere o meno il formidabile problema dell'esodo quotidiano dei suoi figli.

Appunto per questo il problema nazionale ha oggi una sua politica dell'emigrazione. Però i partiti in lizza si contendevano attraverso la giostra della formula anche la massa dolorante degli emigranti. I socialisti, ostacolando il fenomeno anche quando è l'espressione di forze naturali incoercibili, speravano di trarre vantaggio nelle inevitabili ripercussioni della congestione demografica, per i loro propositi dissolventi di agitazioni sociali. Certi liberali, approfittando di una formula troppo cara alla scienza economica di origine anglosassone, « il lasciar fare », speravano di trovar nell'emigrazione il benefico sfogo al superpopolamento e quindi un mezzo caro alla loro inerzia a risolvere in senso quietista il fermento del paese in ebollizione. Quest'abbandonare con un gesto di liberazione i figli della nostra terra al dramma di oltre confine, questo schiudere le porte, senza una titubanza e senza un rimorso, a tutti gli stanchi e a tutti gli illusi, questo ritenere che i problemi politici si possano risolvere in un modo del tutto sterile e negativo, cercando di negare la loro esistenza, era appunto una delle caratteristiche della classe dirigente della vecchia Italia. Oggi non più. L'eccedenza demografica italiana è una forza che non deve essere rinnegata e misconosciuta.

I decadenti della vecchia democrazia volevano uccidere tre volte questa esuberante vitalità della razza: prima col malthusianesimo, poi con la politica dell'emigrazione libera a qualsiasi costo, e infine con il cinismo della dimenticanza.

Il fascismo, restauratore di valori e formidabile risolutore di problemi, ha preso di fronte giovanilmente e coraggiosamente anche questo assillante problema della eccedenza demografica. Ha intuito la forza celata nella natalità della razza: ha elevato un inno giovanile all'amore fecondo, additando la vergogna del vizio e la sterilità inumana della rinuncia. Ha riaperto la Bibbia, indicando il monito, eterno come legge di Dio: *crescite et multiplicamini*. Non poteva non essere così: perchè il fascismo altro non è che una formidabile volontà di vivere altamente ed italianamente la vita. Appunto per questo occorre saper emigrare, quando le vie del mondo possono condurre alla fortuna e alla potenza il popolo italiano, ma con la fronte alta e la coscienza intellettuale e morale della nuova missione italica nel consorzio delle genti: i confini sono aperti, non appena l'insonne fatica del governo nazionale e in nome suo il Commissario della Emigrazione intravedono, nelle ricerche della politica, la possibilità di inserire vittoriosamente e dignitosamente il lavoro italiano nell'economia del mondo. Questo e non altro è il formidabile problema la cui risoluzione persegue Benito Mussolini insieme ai suoi collaboratori. Perciò la politica dell'emigrazione è diventata organica ed unitaria. Organica perchè si inserisce nel complesso di tutta la politica italiana. Non vi è una politica economica in contrasto con la politica estera o con quella dell'emigrazione. Vi è un sistema unico che ubbidisce agli stessi criteri e intende raggiungere le stesse finalità. Vi è una sola forza motrice, il fascismo. Un unico strumento, il popolo italiano, compatto nelle sue gerarchie. Una unica meta, la grandezza materiale e morale di questo popolo unico nella storia.

Così, la politica dell'emigrazione si evolve anno per anno seguendo le vicende della politica nazionale. Rimando il lettore che volesse conoscerne gli sviluppi alla memoria dettata da un uomo vicino al De Michelis, il comm. Arena, per il mio « Annuario di Politica Estera », edito dalla Regia Università di Pavia. Mi basti ricordare appunto i caratteri essenziali. Organica, dicevo, è questa politica e anche unitaria in quanto riunisce e coordina tutti gli sforzi che si compiono per tutelare la nostra emigrazione nel mondo. Un tempo le varie iniziative potevano essere dissociate perchè vi era uno stato abulico e mancava una meta precisa da raggiungere. Le Opere, come la nostra, sorte in tempi grigi per l'amore preveggenete di un grande Vescovo erano il monito della carità patria e della carità cristiana di fronte alla tragica noncuranza di troppi uomini di governo: erano l'espressione imperiosa della coscienza cattolica e italiana che si elevava a tutela dei valori

della patria e della fede. Compivano una missione sacra in quegli anni: correvano ai ripari di tutte le manchevolezze e sanavano tutte le negligenze. Oggi che un grande Uomo di stato, risolvendo i valori morali della razza, ha riconciliato l'uomo che prega con l'uomo che lotta per la patria e ha ravvicinato il santo all'eroe e l'eroe al santo, anche le Opere create dal fervore di altri tempi si illuminano di una luce nuova.

La politica nazionale dell'emigrazione appunto perchè organicamente coordinata ad unico fine, non può ammettere molteplicità discordante di iniziativa. Quando un esercito deve combattere la sua battaglia, occorre l'unità del comando. Ma non per questo cessa o si impiccolisce la funzione delle Opere private come la Bonomelli. Esse, anzi, rientrano (e possono farlo oggi perchè lo Stato ha un nuovo contenuto etico) nel vasto quadro della politica nazionale. L'unità del comando non impedisce l'esistenza di formazioni tattiche separate: alla meta unica, che è la vittoria, anche esse devono collaborare. Certe posizioni, imprendibili per le truppe regolari, lo sono invece per i battaglioni di volontari.

E amiamo pensare la Bonomelli in quest'ora storica, così diversa da quella in cui il grande Vescovo visse ed operò, ma che egli — ne siamo certi — avrebbe accolta con animo benedicente; amiamo pensare la Bonomelli nella rinnovata attività della politica nazionale come un organo — e non il più inutile — di questa politica. Se un paragone militare, oggi che tutta la vita italiana deve essere una milizia, ci può essere concesso, vorremmo definire i generosi che formano le fila della nostra Opera come i soldati della Milizia Volontaria dell'Emigrazione Italiana.

Allo Stato Maggiore dell'esercito regolare presentiamo le armi fascisticamente ».

Pensioni agli italiani occupati in Francia in qualità di ferrovieri secondari e tramvieri. — Il Ministero francese degli Affari Esteri ha recentemente comunicato di avere impartito le istruzioni necessarie alla *Caisse Autonome Mutuelle des Retraites des Agents de Chemins de Fer Secondaires et des Tramways* perchè ai lavoratori italiani iscritti a detta Cassa fosse fatto lo stesso trattamento che ai lavoratori francesi in materia di liquidazione di pensione. In conseguenza di ciò agli italiani vengono riconosciuti gli stessi diritti e accordati gli stessi vantaggi dei quali godono i francesi in virtù della legge 22 luglio 1922.

Il provvedimento del Ministro francese giunge solo a seguito di una intensa e vigorosa azione spiegata dalle Autorità italiane. In un primo tempo il Governo francese aveva sostenuto che, nonostante il Trattato di Lavoro italo-francese del 30 settembre 1919 e le disposizioni dell'art. 1 della legge francese 23 agosto 1923, non fosse applicabile, per ciò che concerne il contributo dello Stato,

la legge francese 22 luglio 1922 sulle pensioni ai ferrovieri delle linee secondarie. Le nostre Autorità, dal canto loro, hanno dovuto sostenere come il punto di vista del Governo francese non solo non fosse conforme al Trattato ma fosse, invece, fondato su un errore di fatto, ritenendosi che mancasse la reciprocità nella legislazione italiana in materia di pensioni dei ferrovieri delle linee secondarie e dei tramvieri. Infatti, il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184 (citato nell'accordo amministrativo 22 maggio 1924 per la esecuzione dell'art. 7 del Trattato) che regola l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, è di carattere generale, e si applica anche ai ferrovieri delle linee secondarie, come risulta dal suo art. 1, il quale espressamente si estende a tutti gli addetti ai pubblici servizi.

Ora che, finalmente, la questione è stata regolata in conformità ai nostri legittimi interessi, i numerosi lavoratori italiani che da molti anni si trovano occupati nei trasporti locali francesi, con prevalenza nella zona della riviera meridionale, potranno avvantaggiarsi in maniera sensibile di un altro fra i tanti benefici che il Trattato del lavoro del 30 settembre 1919 assicura agli italiani che lavorano in Francia.

Corsi professionali. — Nell'anno scolastico 1925-26 i Corsi professionali approvati furono n. 319. Di essi : funzionarono completamente n. 188 ; incompletamente, per esodo anticipato di allievi, sia per emigrazione, sia per migrazioni interne : n. 75 ; e vennero rimandati all'anno nuovo : n. 56.

I corsi possono così ripartirsi per qualità e specializzazione :

A) *Mestieri* : per operai muratori-cementisti : 68 ; falegnami-carpentieri : 16 ; fabbri dell'edilizia : 4 ; fumisti saldatori : 1 ; costruttori stradali : 1 ; motoaratori : 3 ; minatori.

B) *Perfezionamento* : per operai gessatori stuccatori, ceramisti stuccatori, cementisti stuccatori : 8 ; tinteggiatori legno : 37 ; decoratori dell'edilizia : 2 ; montatori elettricisti : 13 ; mosaicisti : 1 ; intagliatori legno : 1 ; scalpellini : 5 ; calderai tracciatori : 1.

C) *Per contadini* : agricoltori coloniali : 1 ; gelsicoltori e bachicoltori : 1.

D) *Femminili* : di igiene e di assistenza materna : 9 ; di economia domestica e rurale : 10.

E) *Speciali* : assistenti tecnico-sanitari dell'emigrazione : 3.

F) *Culturali* : popolari di igiene e di materia emigratoria : 18.

G) *Laboratori scuola* : tessitrici : 1 ; Totale dei lavori 208. —

Per regioni e province i corsi così si distribuiscono ; *Piemonte* : Novara : 5 ; *Trentino* : Trento : 7 ; *Lombardia* : Bergamo : 16 ; Como : 6 ; Sondrio : 2 ; *Veneto* : Vicenza : 9 ; Verona : 8 ; Belluno : 2 ; Udine : 14 ; Venezia : 5 ; Treviso : 3 ; Padova : 18 ; Rovigo : 3. *Istria* : Trieste : 4 ; Fiume : 3 ; *Emilia* : Bologna : 2 ; Forlì : 4 ;

Ravenna : 5 ; *Toscana* : Lucca : 3 ; *Marche* : Pesaro : 2 ; *Lazio* : Roma : 1 ; *Umbria* : Perugia : 9 ; *Abruzzi e Molise* : Aquila : 2 ; Chieti : 6 ; *Campania e Basilicata* : Napoli : 2 ; Caserta : 2 ; Salerno : 4. ; Benevento : 2 ; Potenza : 4. *Puglie* : Bari : 11 ; Taranto : 1 ; *Calabria* : Cosenza : 1 ; Catanzaro : 13 ; Reggio Calabria : 9 ; *Trentino* : Trento : 18. — *Calabria* : Laboratori scuola, Catanzaro : 1.

Gli allievi frequentanti furono circa 7400.

I Corsi popolari di igiene e di materia emigratoria furono n. 18.

Dal complesso dei rapporti dei Delegati, dalle attestazioni delle autorità locali e della stampa, risulta quanto segue :

I Corsi per l'arte edilizia hanno formato la base principale del nostro insegnamento, con tendenza alle arti più fini, specie nelle zone dell'Alto Veneto, e con divulgazione nel Mezzogiorno delle applicazioni del cemento, che non vi erano conosciute.

Una sorpresa veramente importante è stata l'insegnamento della tinteggiatura e lucidatura del legno, che, iniziato con procedimenti stranieri, è ora attuato con processi nostri, su tutti i legni nostrali, già dichiarati non suscettibili di tinteggiatura e di lucidatura coi metodi stranieri.

Altro risultato degno di particolare menzione è stato fornito dai corsi popolari femminili di igiene e di economia domestica e rurale, nelle provincie del Basso Piave e nel Padovano, dove gli stessi insegnanti rinunciarono ai loro compensi, per devolverli a beneficio di gite istruttive per le allieve, e dove i proprietari dei terreni, offerti gratuitamente al Commissariato Generale, hanno rilasciato i prodotti a beneficio delle allieve.

In generale può dirsi che i Corsi professionali del Commissariato generale, oltre al bene diretto che apportano al ceto operaio, hanno fatto conoscere simpaticamente l'azione di valorizzazione che il Commissariato Generale stesso viene assiduamente e metodicamente esplicando, con grande profitto per le nostre masse lavoratrici.

Lo sviluppo del dopo-lavoro per gli emigranti italiani in Argentina. — Dopo breve tempo dall'inaugurazione, avvenuta nel decorso luglio in Buenos Aires, di un primo nucleo del dopo-lavoro destinato ai nostri emigrati, è stato testè aperto nella capitale argentina un secondo importante nucleo.

Alla cerimonia inaugurale intervennero rappresentanti della R. Ambasciata, del Consolato, del Commissariato Generale dell'emigrazione, e del « Nastro azzurro ».

Altri nuclei del dopo-lavoro si stanno organizzando a cura del rappresentante del Commissariato predetto, in Bahia Blanca e Santa Fé.

Vanno così prendendo progressivo sviluppo in Argentina quelle

benefiche istituzioni che S. E. Mussolini recentemente dispose venissero costituite, in pro' dei nostri emigrati, ovunque fossero nuclei di nostri nazionali e si ravvisasse la possibilità di crearle.

La riforma sindacale in Italia. — È stato pubblicato in bella veste tipografica, a cura del Commissariato Generale dell'emigrazione, un volume in lingua francese, intitolato « La riforma sindacale in Italia », il quale contiene la legge, il regolamento ed i principali documenti parlamentari sulla materia, nonché i discorsi pronunziati da S. E. Mussolini al Senato e alla Camera dei Deputati.

Il Capo del Governo ha disposto che del volume vengano fatte anche edizioni in inglese ed in tedesco e che sia largamente diffuso all'estero, agli Enti e alle personalità che possono trarne giovamento per avere esatta conoscenza della grande iniziativa fascista.

L'emigrante italiano. — La Società Nazionale di agricoltura di Rio de Janeiro ha pubblicato recentemente, raccolti in un volume, i risultati di una sua inchiesta sul problema della immigrazione. Al quesito posto per stabilire se determinate nazionalità fossero da preferire, il « referendum » ha concluso dando 100 risposte favorevoli agli italiani, 72 ai tedeschi, 64 ai portoghesi, 30 agli spagnuoli, 15 ai polacchi ecc.

È bene render noti questi dati che possono utilmente contrapporsi a quelli, apparsi in altri Paesi, circa pretese scale di valori relative alle varie nazionalità e sulla supremazia da attribuirsi a questa o quella razza. In generale, dove forze interessate non contrastino, le alte qualità dell'emigrante italiano non mancano di essere pienamente e debitamente riconosciute.

MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

A) *Emigrazione complessiva*

I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio	9.842	8.244	18.086
Febbraio	12.402	7.132	19.534
Marzo	18.943	7.325	25.668
Totale 1° trimestre	40.587	22.701	63.288
Aprile	19.221	8.727	27.948
Maggio	15.157	7.712	22.869
Giugno	11.995	6.751	18.746
Totale 2° trimestre	46.373	23.190	69.563
Totale 1° semestre	86.960	45.891	132.851
Luglio	13.005	6.626	19.631
Agosto	12.712	0.544	22.256

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1° quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2° quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3° le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o, che per cause eccezionali e pietose, sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale e, infine, coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle liste d'imbarco e delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.

II.


EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE
DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transoceanici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transoceanici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio	9.137	7.631	16.768	7.001	8.244	15.245
Febbraio	10.907	7.267	18.174	9.324	7.132	16.456
Marzo	16.759	8.309	25.158	13.270	7.326	20.595
Totale 1° trimestre .	36.803	23.297	60.100	29.595	22.701	52.296
Aprile	16.354	7.434	23.788	14.908	8.727	23.635
Maggio	12.415	7.050	19.465	12.155	7.712	19.867
Giugno	10.391	6.634	17.025	12.351	6.761	19.102
Totale 2° trimestre .	39.160	21.118	60.278	39.414	23.190	62.604
Totale 1° semestre	75.963	44.415	120.378	69.009	45.891	114.900
Luglio	10.888	9.187	20.075	10.233	6.626	16.859
Agosto	11.420	10.842	22.262	9.359	9.544	18.903

EMIGRANTI ITALIANI PARTITI IN CIASCUN MESE DELL'ANNO 1926



CONTINENTALI



TRANSOCEANICI



TOTALE



III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1926.


MESE	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N. del gruppo	N. del componenti
Gennaio	14.648	10.536	4.112	1.158	962	11.694	5.074	16.768	12.922	1.298	3.846
Febbraio	16.000	12.302	3.698	1.167	1.007	13.469	4.705	18.174	14.299	1.317	3.875
Marzo	22.325	17.785	4.540	1.562	1.271	19.347	5.811	25.158	20.378	1.577	4.780
Totale 1° trimestre	53.973	40.623	12.350	3.887	3.240	44.510	15.590	60.100	47.599	4.187	12.501
Aprile	21.160	16.413	4.756	1.424	1.195	17.837	5.951	23.788	19.297	1.530	4.491
Maggio	17.153	12.263	4.890	1.248	1.064	13.511	5.954	19.465	15.528	1.375	3.937
Giugno	14.824	10.145	4.679	1.160	1.041	11.305	5.720	17.025	13.223	1.318	3.802
Totale 2° trimestre	53.146	38.821	14.325	3.832	3.300	42.653	17.625	60.278	48.048	4.223	12.330
Totale 1° sem.	106.119	79.444	26.675	7.719	6.540	87.163	33.215	130.378	95.647	8.410	24.731
Luglio	17.164	11.851	5.313	1.507	1.404	13.358	6.717	20.075	15.124	1.674	4.951
Agosto	18.980	12.384	6.596	1.730	1.552	14.114	8.148	22.262	16.556	1.844	5.706

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER REGIONI DI PROVENIENZA, PER SESSO
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Agosto 1926.

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N.º del gruppi	N.º del componenti
Piemonte	2.941	1.381	1.560	198	187	1.574	1.747	3.321	2.411	857	910
Liguria	541	345	196	19	24	364	220	584	474	34	110
Lombardia	1.917	1.907	910	129	104	1.136	1.014	2.150	1.754	129	396
Veneto e Friuli	3.192	2.256	936	446	406	2.702	1.342	4.044	2.768	319	1.276
Venezia Tridentina	330	207	123	21	17	228	140	368	305	23	63
Venezia Giulia e Zara	135	75	60	10	19	85	79	164	121	15	43
Emilia	691	411	280	95	84	506	364	870	605	99	265
Toscana	1.201	754	447	102	85	856	532	1.388	1.074	101	314
Marche	601	403	198	77	74	480	272	752	441	190	311
Umbria	139	76	63	27	17	103	80	183	108	28	75
Lazio	283	236	47	1	4	237	51	288	280	3	8
Abruzzi e Molise	931	771	160	43	28	814	188	1.002	844	45	158
Campania	1.588	1073	465	174	123	1.247	588	1.835	1.283	180	552
Puglie	703	499	204	55	46	554	250	804	632	58	172
Basilicata	237	180	48	17	19	206	67	273	217	20	56
Calabria	1.775	1.433	342	111	118	1.544	460	2.004	1.652	119	352
Sicilia	1.646	1.165	481	181	170	1.346	651	1.997	1.437	188	560
Sardegna	179	103	76	29	27	132	103	235	150	20	85
TOTALE	18.980	12.384	6.596	1.739	1.552	14.114	8.148	22.262	16.556	1.844	5.706

EMIGRANTI ITALIANI PARTITI PER L'ESTERO DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1926



B) *Emigrazione transoceanica*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Agosto 1926.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti(1)			Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso				per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Am- rica e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia
M.	F.														
Genova . . .	5.463	4.903	560	3.263	935	376	329	88	656	566	3.228	167	122	1	75
Napoli . . .	4.309	3.358	951	2.380	550	239	189	33	1.822	382	979	48	—	—	94
Palermo . . .	852	852	—	499	195	80	78	—	597	17	235	3	—	—	—
Messina . . .	126	126	—	99	12	6	9	—	—	—	—	—	—	—	126
Trieste . . .	352	153	199	75	56	13	9	—	34	15	101	3	—	—	—
TOTALE . .	11.102	9.392	1.710	6.316	1.748	714	614	121	3.169	980	4.543	221	122	1	295

Nota. — Cifre provvisorie.

(1) È da osservare che la presente statistica è compilata in base alle notizie fornite dalle Compagnie di Navigazione le quali considerano come stranieri, perchè provvisti di passaporto straniero, emigranti che secondo le nostre leggi devono essere ritenuti cittadini italiani. Nella statistica definitiva codesti emigranti sono invece classificati fra gli italiani.

2. — Emigrati italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Agosto 1926.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati (1)				Emigrati italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Emigrati italiani e stranieri sbarcati nei singoli porti	per sesso				per paesi di provenienza							
					Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Amé- rica e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea.	Australia
							M.	F.								
Genova . . .	2.020	1.031	89	3.078	1.500	150	103	70	—	—	150	1.678	16	71	—	16
Napoli . . .	4.515	3.271	1.244	2.840	2.448	511	188	124	2	1.837	316	1.057	42	—	17	—
Palermo . . .	556	561	4	734	334	121	54	42	8	543	—	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . .	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . .	7.090	5.753	1.337	7.090	4.372	791	345	245	10	2.380	466	2.735	58	71	17	16

Nota. — Cifre provvisorie.

(1) Vedasi nota (1) di pag. 1191.

II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio .	8.140	5.478	1.606	538	425	57	1.765	699	4.964	212	109	1	333	—
Febbraio .	7.021	5.074	1.238	363	346	38	2.019	750	3.877	141	—	1	195	—
Marzo . .	7.150	5.031	1.304	436	379	29	2.233	788	3.637	180	180	—	94	—
T. 1° Trim.	22.311	15.583	4.238	1.337	1.153	124	6.017	2.337	12.478	533	298	2	622	—
Aprile . .	8.435	6.081	1.546	486	322	133	4.391	680	2.634	167	126	1	303	—
Maggio . .	7.460	5.299	1.241	491	429	91	3.541	841	2.507	133	113	1	143	—
Giugno . .	6.615	4.529	1.402	416	268	68	2.976	683	2.381	170	73	4	260	—
T. 2° trim.	22.510	15.909	4.189	1.393	1.019	292	10.968	3.204	7.612	470	312	6	706	—
T. 1° sem.	44.821	31.492	8.427	2.730	2.172	416	16.925	4.441	20.090	1.003	610	8	1.328	—
Luglio . .	6.372	4.334	1.108	418	422	96	3.434	583	1.928	100	87	4	140	—
Agosto . .	9.392	6.316	1.748	714	614	121	3.109	980	4.543	221	122	1	295	—

Nota — Cifre provvisorie.

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione									
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
				M.	F.										
Gennaio . .	8.244	5.536	1.735	540	433	131	1.777	704	4.965	212	110	8	337	—	
Febbraio . .	7.132	5.162	1.260	364	346	82	2.027	750	3.881	141	23	18	195	15	
Marzo . . .	7.325	5.163	1.340	439	383	29	2.317	797	3.068	181	215	13	94	11	
T. 1° trim.	22.701	15.861	4.335	1.343	1.162	242	6.121	2.251	12.514	534	348	39	626	26	
Aprile . . .	8.727	6.318	1.589	492	328	373	4.399	681	2.637	167	158	7	303	2	
Maggio . . .	7.712	5.507	1.274	492	439	281	3.556	841	2.598	193	134	22	143	4	
Giugno . . .	6.751	4.637	1.426	429	268	159	2.903	686	2.282	170	85	12	260	4	
T. 2° trim.	23.190	16.462	4.289	1.404	1.035	813	10.948	2.208	7.617	470	377	41	706	10	
T. 1° sem.	45.891	32.323	8.624	2.747	2.197	1.055	17.069	4.459	20.131	1.004	725	89	1.332	36	
Luglio . . .	6.626	4.529	1.241	426	439	274	3.464	583	1.929	100	120	14	140	2	
Agosto . . .	9.544	6.440	1.769	718	617	234	3.126	982	4.544	221	133	2	295	7	

Nota — Cifre provvisorie.

IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	7.631	136	1.738	10	718	4.458	159	21	284	107
Febbraio	7.287	119	2.195	34	698	3.638	181	11	236	155
Marzo	8.399	264	3.290	40	876	3.350	190	6	260	123
Totale 1° trimestre . .	23.297	519	7.223	84	2.292	11.446	530	38	780	385
Aprile	7.434	228	3.500	22	627	2.432	130	19	258	158
Maggio	7.050	215	2.987	50	724	2.572	156	21	225	100
Giugno	6.634	191	2.810	20	673	2.466	131	17	240	86
Totale 2° trimestre . .	21.118	634	9.357	92	2.024	7.470	417	57	723	344
Totale 1° semestre.	44.415	1.153	16.580	176	4.316	18.916	947	95	1.503	729
Luglio	9.187	290	3.716	49	855	3.592	184	7	415	70
Agosto	10.842	270	3.308	30	907	5.541	240	5	388	153

V.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Agosto 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	687	1	130	—	35	475	10	2	10	6
Liguria	209	2	17	4	2	96	30	—	1	48
Lombardia	447	10	47	—	36	273	16	—	30	35
Veneto e Friuli	1.225	106	170	5	87	685	14	—	152	6
Venezia Tridentina	116	10	24	—	13	48	1	—	16	4
Venezia Giulia e Zara	86	—	23	—	—	47	5	—	11	—
Emilia	191	—	75	—	7	102	1	—	6	—
Toscana	513	2	143	1	145	168	23	—	28	3
Marche	563	16	66	—	2	460	10	2	6	1
Umbria	26	1	14	—	2	9	—	—	—	—
Lazio	212	2	79	—	13	107	10	—	—	1
Abruzzi e Molise	835	54	453	—	43	270	6	—	10	—
Campania	1.428	13	685	6	188	460	30	—	8	32
Puglie	533	2	226	—	54	227	2	1	21	—
Basilicata	256	—	72	8	30	125	16	—	1	4
Calabrie	1.823	34	435	6	212	1.063	36	—	31	6
Sicilia	1.630	17	628	—	37	878	6	—	57	7
Sardegna	61	—	12	—	1	48	—	—	—	—
TOTALE	10.842	270	3.308	30	907	5.541	240	5	388	153

VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 16 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.063	1.683	190	96	85	—	806	175	970	57	15	2	38	—
Febbraio . . .	2.574	2.140	250	96	79	16	922	206	1.303	21	—	3	103	—
Marzo	4.640	3.668	552	218	202	13	1.528	452	2.443	53	54	—	97	—
Tot. 1° trim.	9.277	7.500	1.001	410	366	29	3.256	833	4.716	131	69	5	238	—
Aprile	3.653	2.744	530	205	174	—	771	413	2.149	88	75	1	156	—
Maggio	5.905	4.071	1.155	427	342	14	2.597	713	2.423	132	—	3	113	—
Giugno	6.000	4.673	1.171	408	348	—	2.284	573	3.421	106	135	—	81	—
Tot. 2° trim.	16.248	11.488	2.856	1.040	864	14	5.652	1.699	7.993	326	210	4	350	—
Tot. 1° sem.	25.525	18.988	3.857	1.450	1.230	43	8.908	2.532	12.769	457	279	9	588	—
Luglio	6.534	4.775	1.091	360	299	—	3.055	275	3.044	81	—	29	50	—
Agosto	5.753	4.372	791	345	245	10	2.380	466	2.735	58	71	17	16	—

Nota — Cifre provvisorie.

VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza									
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud-Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
				M.	F.										
Gennaio . . .	2.287	1.897	207	97	86	—	1.016	175	975	57	22	2	40	—	
Febbraio . . .	2.837	2.306	292	98	81	16	1.140	207	1.346	21	—	4	103	—	
Marzo	4.927	3.935	566	221	205	14	1.718	455	2.510	54	67	6	98	5	
Tot. 1° trimestre	10.051	8.238	1.035	416	372	30	3.874	837	4.831	132	89	12	241	5	
Aprile	3.931	2.997	549	207	178	6	958	414	2.191	90	91	3	171	7	
Maggio	6.472	4.483	1.198	438	353	31	2.952	715	2.496	132	18	3	115	10	
Giugno	7.036	5.023	1.228	423	362	3	2.008	574	3.490	106	157	4	83	5	
Tot. 2° trimestre	17.439	12.593	2.975	1.068	893	40	6.518	1.763	8.183	328	266	10	369	22	
Tot. 1° sem.	27.490	20.731	4.010	1.484	1.265	70	10.392	2.540	13.014	460	355	22	610	27	
Luglio	7.131	5.269	1.158	382	322	21	3.504	276	3.100	81	48	35	50	7	
Agosto	6.154	4.730	810	357	257	22	2.695	471	2.795	59	77	17	18	—	

Nota — Cifre provvisorie.

C) *Emigrazione non transoceanica*

I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti partiti	Paesi di destinazione																		
		Francia o Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Gennaio	9.842	8.738	279	60	28	164	62	36	13	—	23	47	14	5	41	180	86	12	36	18
Febbraio	12.402	10.985	348	57	52	476	57	65	22	3	32	43	5	4	35	100	69	5	40	4
Marzo	18.343	14.811	1.808	113	70	629	129	92	27	5	38	97	18	3	53	246	49	13	76	6
Totale 1° trimestre	40.587	34.534	3.495	230	150	1.269	248	193	62	8	93	187	37	12	129	526	204	30	152	28
Aprile	19.221	14.521	2.806	157	59	458	155	129	14	1	65	100	17	23	44	503	45	8	105	20
Maggio	15.157	11.116	2.456	221	59	895	164	55	13	2	97	111	16	10	32	302	60	7	88	3
Giugno	11.995	8.445	2.456	194	66	258	82	82	11	2	52	45	12	4	41	155	28	13	57	12
Totale 2° trimestre .	46.373	34.082	7.718	572	184	1.111	401	257	38	5	214	356	45	37	117	940	133	28	200	35
Totale 1° semestre.	86.960	68.616	10.213	802	334	2.380	649	450	100	13	307	443	82	49	246	1.466	337	58	352	63
Luglio	13.005	9.495	2.298	174	45	259	82	59	7	2	21	78	27	3	42	275	48	12	70	8
Agosto	12.712	10.502	885	124	45	296	77	87	5	3	37	90	27	2	63	221	30	15	110	15

Si veda la nota al prospetto a pag. 1187.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
Gennaio	9.137	8.045	254	52	34	159	50	36	18	—	25	69	15	4	63	159	74	7	48	25
Febbraio	10.907	9.309	407	64	48	437	53	65	29	5	34	55	8	7	60	158	85	6	70	7
Marzo	16.759	13.000	2.092	112	62	507	145	93	37	8	27	101	15	3	81	297	50	20	98	11
Totale 1° trimestre. . .	36.803	30.354	2.753	228	144	1.103	248	194	84	13	86	225	38	14	204	614	209	33	216	43
Aprile	16.354	11.590	2.672	108	48	370	139	99	14	2	86	105	20	16	43	729	49	10	100	34
Maggio	12.415	8.878	2.071	173	58	340	121	50	10	—	87	106	14	14	46	326	43	9	64	5
Giugno	10.391	6.972	2.279	197	40	209	69	74	12	—	19	40	13	2	66	229	38	12	92	19
Totale 2° trimestre. . .	39.160	27.440	7.023	538	155	919	329	223	36	2	192	251	47	32	155	1.284	130	31	316	58
Totale 1° semestre. . .	75.963	57.794	9.775	766	299	2.022	577	417	120	15	278	476	85	46	339	1.898	339	64	532	101
Luglio	10.888	7.930	1.827	113	36	247	72	44	8	3	18	88	39	3	61	234	45	17	91	12
Agosto	11.420	9.504	731	100	46	240	57	52	5	3	32	66	36	4	82	205	24	18	184	25

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Emigranti espatriati					Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
				M.	F.																			
Gennaio . . .	7.001	3.789	2.306	453	453	6.271	202	46	13	111	50	24	4	—	14	12	9	4	9	135	66	11	13	7
Febbraio . . .	9.824	5.502	2.775	594	453	8.551	178	30	38	342	41	42	10	—	19	18	—	—	2	18	32	2	1	—
Marzo	13.270	9.069	2.796	754	651	11.157	1.032	75	52	512	71	59	9	1	33	59	15	2	10	117	30	4	32	—
Tot. 1° trim.	29.595	18.360	7.877	1.801	1.557	25.919	1.412	151	103	965	162	125	23	1	66	89	24	6	21	270	128	17	46	7
Aprile	14.908	10.529	3.151	640	588	11.807	1.940	93	48	372	114	95	8	—	25	60	9	20	30	140	27	4	24	2
Maggio	12.155	7.706	3.210	662	577	9.103	1.919	184	40	302	144	40	11	4	72	76	12	3	9	177	54	2	3	—
Giugno	9.149	5.191	2.941	550	467	8.727	1.748	123	56	206	65	59	6	2	63	33	6	4	7	10	10	16	9	2
Tot. 2° trim.	36.212	23.426	9.302	1.852	1.632	27.727	5.697	460	144	883	323	194	25	6	160	169	27	27	46	327	91	16	36	4
Tot. 1° sem.	65.807	41.786	17.179	3.653	3.189	53.766	7.019	551	247	1.848	485	319	48	7	226	258	51	33	67	597	219	33	82	11
Luglio	10.233	5.328	3.535	658	712	7.488	1.888	164	36	178	61	51	4	1	16	43	8	2	11	214	34	3	28	3
Agosto	9.359	4.252	3.568	771	768	7.763	705	95	29	239	67	86	3	3	28	79	10	—	25	157	38	7	23	2

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

IV.
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Agosto 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Piemonte	2.634	2.481	88	4	6	9	6	5	—	—	6	2	—	—	4	—	—	1	22	—
Liguria	375	322	16	1	—	22	—	3	—	—	4	2	—	—	1	2	—	—	—	2
Lombardia	1.703	1.205	447	6	6	13	4	5	—	—	3	—	—	1	1	3	—	1	13	2
Veneto e Friuli	2.819	2.490	94	11	25	113	20	3	12	—	1	17	1	—	26	—	—	1	—	2
Venezia Tridentina	252	142	25	66	7	9	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Venezia Giulia e Zara	78	21	—	10	—	—	—	—	—	—	—	28	1	2	—	—	—	—	25	2
Emilia	679	597	29	2	1	9	1	3	—	—	2	5	1	—	2	—	—	—	—	—
Toscana	875	784	21	3	1	27	—	9	—	—	6	1	—	—	2	—	—	—	6	—
Marche	189	148	7	—	—	7	18	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	157	150	1	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6	—
Lazio	78	56	1	1	—	1	1	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	31	—
Abruzzi e Molise	166	125	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	3
Campania	407	342	—	—	—	1	—	12	1	—	—	2	—	4	1	17	2	16	—	—
Puglie	271	208	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	27	—	9	5	—	11	2
Basilicata	17	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Calabria	181	166	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—
Sicilia	367	117	1	1	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	3	166	2	14	53	—
Sardegna	174	134	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	3	—
TOTALE	11.420	9.504	731	106	46	240	51	52	5	3	32	66	36	4	82	205	24	18	184	25

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Agosto 1926.

REGIONI	Emigranti espatriati					Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
				M.	F.																			
Piemonte	2.401	1.047	1.143	106	105	2.116	234	3	—	4	—	26	—	—	5	10	—	—	2	1	—	—	—	—
Liguria	414	211	144	39	29	346	28	1	—	22	1	1	—	—	6	8	—	—	—	—	1	—	—	—
Lombardia	1.034	487	380	74	93	701	278	2	9	14	5	11	—	—	2	8	—	—	1	2	1	—	—	—
Veneto e Friuli	2.196	1.101	676	217	202	1.928	89	16	15	109	21	2	1	—	—	12	—	—	—	1	1	—	—	1
Venezia Tridentina	215	98	82	19	16	132	15	55	2	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	62	19	29	7	7	29	—	12	—	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	567	235	211	61	60	522	27	—	1	4	—	—	—	—	1	8	—	—	—	4	—	—	—	—
Toscana	872	347	349	94	82	759	25	5	—	48	1	11	2	—	6	1	—	—	—	7	4	—	—	2
Marche	162	41	69	19	33	138	1	—	—	4	18	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	175	78	64	14	19	154	1	—	—	1	16	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Lazio	75	40	25	7	3	58	4	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	5
Abruzzi e Molise	141	88	33	12	8	135	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Campania	235	112	83	25	15	195	—	1	2	4	—	19	—	—	3	—	2	—	2	2	5	—	—	—
Puglie	224	88	98	22	16	178	—	—	—	2	1	—	—	—	—	11	4	—	12	5	—	—	—	11
Basilicata	20	9	6	3	2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabrie	185	86	55	24	20	170	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	6	1	5	—	—	—
Sicilia	307	124	101	33	49	190	2	—	—	—	1	9	—	1	—	—	—	—	2	130	20	7	4	1
Sardegna	74	41	20	4	9	55	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
TOTALE	9.359	4.352	3.568	711	768	7.763	705	95	29	239	67	86	3	3	28	79	16	—	25	157	38	7	23	2

Vedasi l'avvertenza a pag. 1187 e 1201.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE
(Emigranti in età
Agosto

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	719	284	152	71	52	12	91	18	250	105	23	15	—
Addetti alle industrie estrattive	167	—	18	—	6	—	20	—	81	—	9	—	2	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	618	62	68	10	4	1	26	4	199	4	5	—	—	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc.	894	—	206	—	24	—	178	—	331	—	17	—	2	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	269	—	105	—	13	—	30	—	30	—	7	—	5	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	163	1	30	—	8	—	19	—	37	—	5	—	4	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	10	48	4	17	—	1	2	9	2	15	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	82	2	20	—	5	—	7	1	5	—	2	—	—	1
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	63	152	11	59	3	8	6	21	8	9	1	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari	34	1	12	—	1	1	2	—	3	—	—	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate	9	4	1	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	658	248	227	100	48	14	41	25	105	40	13	8	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	82	9	45	2	3	1	10	2	5	2	—	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	72	—	26	—	6	—	9	—	4	—	1	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	35	4	12	1	5	—	—	1	2	2	2	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	31	7	14	6	2	—	7	1	2	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	88	34	22	20	11	1	12	1	7	6	7	—	—	—
Addetti al culto	19	58	10	20	2	1	—	13	2	2	2	4	—	—
Professionisti liberali	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	34	2	6	—	4	2	3	—	—	—	—	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	16	8	4	1	—	—	2	5	—	—	—	1	—	—
Addetti ai servizi domestici	23	210	—	84	3	14	2	33	—	8	2	7	1	8
Appartenenti a condizioni non professionali	87	32	18	11	2	—	13	5	14	4	2	2	2	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.401	—	730	—	—	88	—	240	—	479	—	43	18
Professioni e condizioni ignote e non specificate	78	—	36	—	7	—	4	—	14	—	—	—	1	—
TOTALE	4.252	3.568	1.647	1.143	211	144	487	380	1.101	676	98	82	19	29

Vedasi l'avvertenza a pag. 1201.

VI.

DEL MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.
 da 15 anni in su).
 1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
23	6	38	18	1	1	6	2	1	—	10	5	15	7	13	4	—	—	24	10	16	1	4	—
7	—	10	—	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—
51	1	69	21	18	5	44	4	4	—	25	3	10	6	26	—	—	—	35	2	19	—	9	—
31	—	41	—	4	—	14	—	7	—	3	—	8	—	6	—	1	—	5	—	14	—	2	—
21	—	7	—	3	—	3	—	4	—	1	—	4	—	5	—	5	—	1	—	8	—	17	—
11	—	13	1	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	—	—	1	—	4	—	1	—
1	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
3	—	7	—	—	—	1	—	4	—	—	—	7	—	2	—	—	—	2	—	17	—	—	—
4	4	10	2	1	5	2	1	1	—	1	—	3	4	3	27	—	2	3	4	6	4	—	—
3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	1	—	4	—	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
55	17	72	18	7	6	3	2	2	1	40	1	23	10	2	—	2	—	4	6	9	—	4	—
2	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	10	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—
5	—	11	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—
1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	6	1	—	—	2	1	3	—	—	—	2	3	3	1	—	—	2	—	2	—	4	—
—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	17	10	25	—	2	—	—	1	—	5	3	—	—	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—
2	5	20	2	—	1	—	—	5	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	5	—	—	—
—	166	—	252	—	48	—	53	—	13	—	24	—	51	—	62	—	4	—	21	—	95	—	—
4	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—
235	211	347	349	41	69	78	64	40	25	88	33	112	83	88	98	9	6	86	55	124	101	41	—

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

(Emigranti in età

Agosto

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	719	284	649	268	48	8	1	1	—	—	3	6	—
Addetti alle industrie estrattive	167	—	113	—	24	—	1	—	1	—	21	—	3	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	618	62	549	60	15	—	3	—	3	—	17	—	20	2
Muratori, manovali, scalpellini, fornaiari, ecc.	894	—	697	—	129	—	2	—	5	—	21	—	11	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	260	—	192	—	29	—	1	—	1	—	23	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	163	1	133	1	9	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	10	48	9	37	—	10	—	—	—	—	—	1	—	—
Calzolari, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	82	2	55	1	7	—	—	—	1	—	2	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	63	152	43	116	8	28	1	3	—	—	2	—	1	—
Addetti alle industrie alimentari	34	1	22	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	9	4	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	658	248	612	214	18	30	3	—	1	1	13	1	4	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	82	9	53	8	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	72	—	58	—	3	—	2	—	—	—	2	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico	35	4	24	2	2	2	1	—	1	—	2	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	31	7	23	7	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	88	34	46	24	6	5	10	2	—	—	16	—	—	—
Addetti al culto	19	58	14	38	2	4	2	5	—	1	—	5	—	—
Professioni liberali	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	34	2	19	2	2	—	1	—	—	—	4	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	16	8	7	3	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	23	210	13	146	3	45	2	5	—	1	—	1	—	—
Appartendenti a condizioni non professionali	87	32	41	18	15	11	5	2	—	—	17	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.401	—	2.036	—	158	—	26	—	6	—	31	—	12
Professioni e condizioni ignote e non specificate	78	—	69	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—
TOTALE	4.252	3.568	3.443	2.984	343	305	40	45	16	9	149	45	40	15

Vedasi l'avvertenza a pag. 1201.

MENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

da 15 anni in su).

1926

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Colonie Italiane		Altri paesi	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
—	—	1	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	1	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	2	—	5	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	4	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3	—	1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	—	—	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	77	—	—	—	—	—	8	—	13	—	3	—	—	—	2	—	17	—	10	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	88	4	—	4	—	23	10	29	24	9	6	—	—	3	2	32	17	31	11	4	—	—	—	1	1

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1926.

MESI	Emigrati rimpatriati					Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
				M.	F.																		
Gennaio	4.798	3.299	1.186	187	126	3.981	296	107	62	136	47	23	5	—	11	74	6	2	7	20	19	2	—
Febbraio	5.785	3.627	1.677	250	181	5.089	241	70	15	127	52	18	—	—	13	25	1	—	33	30	15	4	2
Marzo	7.987	5.133	2.268	326	265	7.054	302	108	35	191	96	18	4	—	15	40	18	—	35	38	26	6	1
Totale 1° trimestre .	18.570	12.059	5.126	763	572	16.124	839	285	112	454	195	59	9	—	39	139	25	3	75	88	60	12	3
Aprile	8.303	5.393	2.367	301	242	7.262	281	61	22	192	79	51	—	1	28	42	9	1	9	187	68	10	—
Maggio	8.988	5.349	2.363	303	253	7.195	272	50	15	167	64	10	7	2	15	52	12	—	42	224	125	6	—
Giugno	8.455	5.334	2.554	306	261	7.504	283	71	41	187	80	41	1	2	10	48	22	7	32	62	60	4	—
Totale 2° trimestre .	35.926	16.076	7.284	910	756	21.961	836	182	78	546	223	102	8	5	53	142	53	8	83	473	253	20	—
Tot. 1° Semestre .	43.546	28.135	12.410	1.673	1.328	38.085	1.675	461	190	1.000	418	161	17	5	92	281	78	10	158	561	313	32	3
Luglio	8.845	5.037	3.078	407	323	7.321	528	103	55	229	101	96	3	2	80	47	36	—	67	137	37	3	—
Agosto	10.430	6.013	3.460	540	417	8.132	1.252	118	33	314	130	216	4	4	36	59	15	—	7	54	50	4	2

AVVERTENZA. — La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle cedole individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI

(Emigrati in età

Agosto

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.272	268	212	90	66	20	483	73	154	24	13	6	2
Addetti alle industrie estrattive	369	—	30	—	6	—	21	—	201	—	17	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	985	63	101	12	13	3	76	—	235	—	1	—	—	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1.225	—	269	—	27	—	329	—	414	—	24	—	5	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	261	—	122	—	14	—	20	—	28	—	8	—	4	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	241	2	56	—	21	—	22	—	65	1	14	—	4	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	11	53	7	20	—	1	3	12	1	13	—	2	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	86	3	27	—	1	—	12	1	3	1	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	70	169	19	77	7	18	9	28	4	8	—	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari	65	—	32	—	7	—	5	—	4	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	69	8	16	3	4	—	5	1	—	1	1	1	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	815	246	317	100	41	4	79	26	106	43	16	4	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	164	2	76	1	13	1	28	—	4	—	1	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	139	—	44	—	11	—	17	—	14	—	—	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico	39	2	7	1	4	—	2	—	1	1	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	39	10	17	4	9	2	5	1	2	—	—	1	—	—
Impiegati pubblici e privati	79	17	27	11	13	—	5	4	2	—	5	—	—	—
Addetti al culto	17	41	9	23	2	1	3	5	—	1	2	1	—	—
Professioni liberali	5	15	2	9	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	35	—	15	—	—	—	5	—	10	—	1	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	27	2	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	18	278	4	168	—	23	4	53	1	30	2	18	—	4
Appartenenti a condizioni non professionali	50	12	18	7	4	—	6	3	3	—	3	1	1	1
Attendenti alle cure domestiche	—	2.269	—	831	—	162	—	241	—	280	—	37	—	14
Professioni e condizioni ignote e non specifiche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	6.013	3.460	1.427	1.398	264	226	1.142	459	1.353	404	110	74	21	19

Vedasi l'avvertenza a pag. 1208.

RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

da 15 anni in su).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
29	11	77	6	3	1	13	1	18	—	30	3	65	26	17	1	2	—	62	5	19	—	7	1
23	—	13	—	12	—	8	—	—	—	11	—	2	—	5	—	2	—	1	—	6	—	10	—
60	14	108	7	45	4	50	3	10	2	55	2	48	14	17	1	—	—	56	—	29	—	22	1
48	—	32	—	12	—	12	—	4	—	4	—	6	—	11	—	—	—	14	—	7	—	7	—
10	—	8	—	4	—	9	—	—	—	2	—	8	—	10	—	5	—	—	—	1	—	8	—
10	—	16	—	2	—	3	—	—	—	2	—	6	—	7	1	—	—	4	—	6	—	3	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
2	—	7	1	1	—	—	—	—	—	2	—	13	—	2	—	—	—	3	—	12	—	—	—
3	8	15	10	2	—	—	1	—	—	—	—	8	2	1	11	—	—	2	2	—	2	—	—
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
1	1	20	1	—	—	—	—	1	—	—	—	14	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	3
63	20	87	23	16	3	6	1	5	—	12	3	46	10	4	—	3	—	1	1	4	—	7	—
10	—	10	—	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	5	—	2	—
5	—	16	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	3	—	16	—
—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	1	6	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—
—	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	15	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	10	2	14	1	1	—	1	2	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2	—	4	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	172	—	299	—	35	—	60	—	8	—	18	—	74	—	29	—	3	—	4	—	55	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
275	254	454	369	160	45	117	68	53	15	130	26	245	128	83	45	12	3	147	17	101	58	89	21

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOVIMENTO

(Emigrati in età

Agosto

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.272	268	903	197	339	66	1	—	—	—	11	3	5
Addetti alle industrie estrattive	369	—	250	—	29	—	5	—	4	—	59	—	16	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	935	63	703	59	42	1	2	—	—	—	51	2	38	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1.225	—	850	—	290	—	4	—	2	—	42	—	20	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	261	—	205	—	29	—	4	—	4	—	5	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	241	2	209	2	10	—	—	—	3	—	2	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	11	53	10	40	1	12	—	—	—	—	—	1	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	86	3	63	2	10	—	—	—	1	—	1	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	70	169	55	139	6	25	—	—	—	—	1	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	65	—	47	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate	60	8	41	7	3	1	—	—	2	—	3	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	815	246	724	236	53	14	3	1	7	2	11	3	17	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	164	2	83	2	36	—	2	—	2	—	4	—	2	—
Addetti all'industria dei trasporti	139	—	100	—	10	—	1	—	—	—	15	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	30	2	21	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	39	10	30	8	3	1	2	1	—	—	1	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	70	17	45	10	2	6	5	—	1	—	4	—	—	—
Addetti al culto	17	41	10	20	4	6	3	1	—	—	—	6	—	4
Professioni liberali	5	15	3	11	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	35	—	20	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	27	2	3	2	4	—	1	—	—	—	15	—	1	—
Addetti ai servizi domestici	18	278	9	187	7	68	—	10	—	1	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	50	12	33	7	5	3	3	1	—	—	2	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.260	—	1.923	—	125	—	35	—	3	—	37	—	15
Professioni e condizioni ignote e non specificate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	6.013	3.460	4.507	2.842	874	330	39	50	27	6	229	53	102	20

Vedasi l'avvertenza a pag. 1208.

DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

da 15 anni in su).

1926.

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Colonie Italiane		Altri paesi	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	1	—	—	—	4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	2	—	7	—	2	—	—	—	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	10	—	1	—	—	—	3	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—
2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—
14	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	—	—	—	—	1	2	—	4	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	33	—	—	—	1	—	8	—	14	—	2	—	—	6	—	57	—	8	—	—	—	3	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	42	3	—	2	1	13	11	37	24	7	2	—	—	11	10	74	61	13	8	5	2	18	3	—	1

MOVIMENTO DELLE FAMIGLIE COLONICHE ITALIANE

Le tabelle statistiche che seguono, raccolgono ed espongono il movimento immigratorio delle
Ufficio dell'Emigrazione al confine di Ventimiglia, dipendente dal Commissariato Generale

Questi rilievi statistici traggono la loro particolare importanza dal fatto che, potendosi per
ontiera di Ventimiglia rappresenta nel modo più approssimativo un censimento quantitativo
per dipartimenti di destinazione, regioni italiane di provenienza, sesso e categoria.

MOVIMENTO FAMIGLIE COLONICHE DIVISE IN ADULTI (UOMINI E DONNE) E MINORI,
Mese di

PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					Haute-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali
Regioni																				
neto	4	5	4	12	21	4	12	8	10	30	7	12	16	20	48	3	7	3	5	15
mbardia	3	11	3	8	22	5	9	7	13	29	3	7	4	3	14	—	—	—	—	—
smonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	6	10	—	—	—	—	—
mezia G. e Primi	12	17	24	37	78	1	1	1	4	6	5	9	12	11	32	2	5	5	6	10
mezia Triden.	3	6	6	4	16	1	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nilia	1	2	1	—	3	—	—	—	—	—	5	17	5	—	22	—	—	—	—	—
guria	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	24	42	39	61	142	11	24	16	29	69	21	46	40	40	126	5	12	8	11	31

Proprietari famiglie N° 31
 Affittuari " " 6
 Mezzadri " " 36
 Giornalieri " " 4

Totale famiglie N. 77

ESPATRIATE PER LA STAZIONE DI CONFINE DI VENTIMIGLIA.

famiglie coloniche italiane dirette verso il Sud-Ovest della Francia, movimento controllato e dell'emigrazione.

tali espatri ritenere di poco conto il transito di Modane, la segnalazione del movimento per e qualitativo degli agricoltori italiani diretti nell'anno 1925 nel Sud-Ovest della Francia, div

CLASSIFICATE PER REGIONI DI PROVENIENZA E DIPARTIMENTI FRANCESI DI DESTINAZIONE

Gennaio

di Destinazione																				Totali Regionali									
Gironde					Dordogne					Tarn					Aude					Lot					Famiglie	Uomini	Donne	Muori	
Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall					
3	5	4	11	20	7	12	7	17	36	1	4	2	2	8	—	—	—	—	—	1	3	3	4	10	30	60	47	81	
—	—	—	—	—	1	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	1	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9	5	15	29	8	13	8	20	41	1	4	2	2	8	1	3	4	6	13	2	5	4	5	14	77	158	126	189	

Totale mensile

PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					Haute-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale
Regioni																				
Aceto	14	24	26	55	105	10	18	15	20	62	4	5	8	9	22	6	17	8	20	45
Provincia G. e Friuli	8	17	11	15	43	4	7	5	8	20	2	3	9	8	20	1	1	1	—	2
Marche	3	7	2	7	16	2	5	2	6	13	2	3	2	1	6	4	5	5	13	23
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Provincia Trid.	1	1	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Monte	—	—	—	—	—	2	3	4	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	26	49	40	82	171	18	33	26	48	107	9	13	19	18	50	11	23	14	33	70

Proprietari famiglie N° 45

Affittuari » » 1

Mezzadri » » 30

Giornalieri » » 5

Totale famiglie N° 81

Febbraio.

di Destinazione																				Totali Regionali (1)								
Gironde					Dordogne					Tarn					H.-Pyrénées					B.-Pyrénées					Famiglie	Uomini	Donne	Minori
Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale				
4	6	5	14	25	4	9	11	19	39	3	3	3	2	8	—	—	—	—	—	1	4	2	5	11	48	90	82	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	29	29	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	12	23	11	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	5
4	6	5	14	25	4	9	11	19	39	4	5	4	5	14	1	3	—	—	3	1	4	2	5	11	81	150	128	229
Totale mensile																												

(1) Comprende anche la seguente tabella:

PROVENIENZA REGIONI	Dipartimenti — Destinazione														
	Ariège					Corrèze				Hérault					
	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale
Veneto	1	3	2	5	10	1	1	2	—	3	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Friuli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	4
TOTALI DIPARTIMENTALI	1	3	2	5	10	1	1	2	—	3	1	1	3	—	4

PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H.te-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
Regioni	Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali
eto	11	26	21	28	75	11	24	25	27	70	2	3	5	5	13	6	12	12	23	47
mbardia	4	4	4	6	14	1	3	2	—	5	2	2	3	5	10	—	—	—	—	—
monte	2	3	2	8	13	1	1	1	—	2	2	4	2	10	16	1	1	1	2	4
pezia G. e Friuli	7	11	10	22	43	1	3	3	2	8	2	4	4	4	12	—	—	—	—	—
ilia	2	3	2	—	5	—	—	—	—	—	1	1	1	4	6	—	—	—	—	—
pezia Trid.	2	2	3	7	12	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
bria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI . . .	28	49	42	71	162	15	34	31	29	94	9	14	15	28	57	7	13	13	25	53

(1) Comprende i dati della seguente tabella:

PROVENIENZA	Dipartimenti									
	Landes					Aude				
Regioni	Fa.	U.	D.	M.	Tot.	Fa.	U.	D.	M.	Tot.
Proprietari famiglie N° 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Attuari » » —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scizzardi » » 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scizzallieri » » 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale famiglie N° 90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI . . .	3	5	3	6	14	5	11	14	17	42

Marzo.

di Destinazione																				Totali Regionali									
Gironde					Dordogne					Tarn					Alpes-Maritimes					Vedi Tabella (1)					Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totale
Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale					
3	4	3	13	23	3	10	10	5	28	—	—	—	—	—	4	5	9	22	36	12	23	23	25	71	52	107	108	148	315
1	1	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	6	—	—	—	—	—	9	11	11	17	48
—	—	—	—	—	1	1	1	5	8	2	3	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	8	25	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	22	19	31	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	4	6	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	3	7	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	7	—	—	—	—	—	2	2	3	2	9
4	5	4	16	29	4	11	11	10	36	3	7	3	3	16	7	8	13	27	55	13	26	24	27	70	90	167	156	236	649

Totale mensile

di Destinazione

Lot					Corrèze					H.te-Vienne					Var				
Fa.	U.	D.	M.	Tot.	Fa.	U.	D.	M.	Tot.	Fa.	U.	D.	M.	Tot.	Fa.	U.	D.	M.	Tot.
—	1	2	1	4	2	5	3	1	11	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	7
1	1	2	1	5	2	5	3	1	11	1	1	1	—	3	1	3	1	2	7

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H.te-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali
Veneto	11	19	14	28	61	9	13	14	18	45	5	5	8	13	26	6	14	8	17	39
Lombardia	1	3	1	5	9	3	3	4	9	16	4	9	4	10	23	1	2	1	4	7
Venezia Giulia e Friuli	12	16	20	38	74	1	1	1	3	5	1	1	1	5	7	5	5	8	5	18
Emonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	3	14
Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	24	38	35	71	144	13	17	19	30	66	10	15	13	28	56	14	27	22	29	78

(1) Comprende i dati della seguente tabella:

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti di														
	Landes					Aude					Alpes-Marit.				
	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali
Veneto	2	4	3	2	9	2	6	7	9	22	1	1	1	6	8
Lombardia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Friuli	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	2	4	3	2	9	3	7	8	11	26	1	1	1	6	8

Proprietari famiglie N° 41

Affittuari » » 5

Mezzadri » » 25

Giornalieri » » 14

Totale famiglie N° 85

Aprile.

di Destinazione																				Totali Regionali								
Gironde					Dordogne					Ariège					Var					Vedi tabella (1)					Famiglio	Uomini	Donne	Minori
Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall				
1	1	1	2	4	2	2	2	6	10	2	3	5	9	17	—	—	—	—	—	8	10	14	25	58	44	76	66	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	4	12	22	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	15	25	14	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	5	7	19	—	—	—	—	—	2	3	4	4	11	22	33	39	62
—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	1	3	—
1	1	1	2	4	3	3	3	7	13	8	16	14	28	58	1	1	3	—	4	11	24	18	30	72	85	142	128	235

Totale mensile

Destinazione

Tarn					B.-Pyrénées					Pyrénées-Orien.					Vienne				
Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall
2	6	3	8	17	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	2	7
2	6	3	8	17	1	2	—	—	2	1	2	—	1	3	1	2	3	2	7

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H. te-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale
Veneto	7	13	8	29	59	10	20	21	28	69	5	6	9	21	36	2	2	5	9	16
Lombardia	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	8	21	8	6	35	—	—	—	—	—
Piemonte	1	1	1	3	5	3	4	7	4	15	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—
Venezia Giu. e Friuli	3	7	2	3	12	—	—	—	—	—	1	2	1	3	6	—	—	—	—	—
Emilia	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	2	3	5	—	8	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	15	26	18	37	81	14	25	28	32	86	15	30	19	30	79	2	2	5	9	16

Proprietari famiglie N° 32

Affittuari " " 4

Mezzadri " " 25

Giornalieri " " 5

Totale famiglie N° 66

Maggio

di Destinazione

Totali Regionali

Gironde					Dordogne					Tarn					Var					Vedi Tabella (1)					Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totale
Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale					
4	5	7	15	27	4	11	6	10	27	2	2	2	6	10	1	5	5	4	14	2	5	5	2	12	37	69	68	115	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	23	10	9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	9	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	3	—	—	—	—	—	4	7	6	8	21	9	17	11	14	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
4	5	7	15	27	4	11	6	10	27	4	4	5	8	17	2	6	6	5	17	6	12	11	10	33	66	121	105	147	3

Totale mensile

(1) Comprende i dati della seguente tabella:

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti di destinazione																								
	Landes					Ariège					Lot					Hérault									
	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale					
Veneto	2	5	5	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Friuli	—	—	—	—	—	1	1	3	7	11	2	4	1	1	6	1	2	2	—	4	—	—	—	—	—
Totali dipartimentali	2	5	5	2	12	1	1	3	7	11	2	4	1	1	6	1	2	2	—	4	—	—	—	—	—

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi														
	Lot-et-Garonne					H.te-Garonne					Gers				
	Fa.	U.	D.	Ml.	Totale	Fa.	U.	D.	Ml.	Totale	Fa.	U.	D.	Ml.	Totale
Veneto	5	5	7	15	27	2	2	2	2	6	6	14	12	30	50
Lombardia	4	6	5	3	14	3	4	3	9	15	1	1	1	4	6
Piemonte	1	1	3	6	10	1	1	1	—	2	2	4	3	2	9
Venezia Giu. e Friuli	2	5	5	5	15	—	—	—	—	—	3	5	7	9	21
Emilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—
Venezia Trid.	1	1	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale dipartimentali . . .	13	18	22	31	71	6	7	6	11	24	13	25	26	46	97

Proprietari famiglie N° 28

Affittuari " " 1

Mezzadri " " 8

Giornalieri " " 4

Totale famiglie N° 41

Giugno

di Destinazione																			Totali Regionali					
Tarn-et-Garonne					Tarn					Landes					Var				Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totali	
Fa.	U.	D.	Mi.	Totali	Fa.	U.	D.	Mi.	Totali	Fa.	U.	D.	Mi.	Totali	Fa.	U.	D.	Mi.						Totali
1	4	3	5	12	2	4	4	7	15	1	2	4	5	11	1	3	2	6	11	18	34	34	70	138
1	1	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	10	21	43
—	—	—	—	—	1	1	1	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	8	12	27
1	1	1	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	13	18	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	5
1	1	4	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	5	13
4	7	9	17	33	3	5	5	11	21	1	2	4	5	11	1	3	2	6	11	41	67	74	127	268

Totale mensile

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H.te-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale
meto	11	18	17	40	75	11	24	14	20	58	—	—	—	—	—	2	5	2	8	15
mbardia	1	2	—	3	5	3	9	6	1	16	1	2	1	2	5	—	—	—	—	—
omonte	—	—	—	—	—	1	1	2	—	3	1	2	2	5	9	1	2	3	1	6
nezia G. e Frinli	5	8	13	7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
alia	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nezia Trid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI . . .	17	28	30	50	108	16	37	22	21	80	2	4	3	7	14	3	7	5	9	21

Proprietari famiglie N° 18

Adittuari * * 7

Mezzadri * * 21

Giornalleri * * 5

Totale famiglie N° 51

Luglio.

di Destinazione.

Totali Regionali

Gironde					Tarn					Landes					Alpes-Maritimes					Vedi Tabella (1)					Famiglie	Uomini	Donne	Minori
Fa.	U.	D.	M.	Totalli	Fa.	U.	D.	M.	Totalli	Fa.	U.	D.	M.	Totalli	Fa.	U.	D.	M.	Totalli	Fa.	U.	D.	M.	Totalli				
1	2	1	4	7	4	9	5	10	24	1	2	1	3	6	—	—	—	—	—	3	7	8	12	27	33	67	48	97
1	3	3	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	10	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	7	6
1	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	14	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	—	—	—	—	—	1	2	2	—
3	6	5	9	20	4	9	5	10	24	1	2	1	3	6	2	3	3	—	6	3	7	8	12	27	51	103	82	121

Totale mensile

(1) Comprende i dati della tabella seguente :

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimento di destinazione									
	Aude					B. - Pyrénées				
	Fa.	U.	D.	M.	Totalli	Fa.	U.	D.	M.	Totalli
Veneto	1	2	4	3	9	2	5	4	9	18
TOTALI DIPARTIMENTALI	1	2	4	3	9	2	5	4	9	18

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti di									
	Lot-et-Garonne					Gers				
	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale
Veneto	10	22	15	30	67	1	2	2	4	8
Lombardia	7	13	16	28	57	—	—	—	—	—
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia G. e Friull.	2	6	5	—	11	2	4	5	8	17
Emilia	—	—	—	—	—	1	3	2	1	6
TOTALI DIPARTIMENTALI	19	41	36	58	135	4	9	9	13	31

Proprietari famiglie N° 7

Affittuari » » 14

Mezzadri » » 6

Giornalieri » » —

Totale famiglie N° 27

Agosto

Destinazione										Totali Regionali				
Gironde					Tarn					Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totali
Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali					
2	4	4	9	17	1	1	1	2	4	14	29	22	49	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	16	28	57
—	—	—	—	—	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	10	8	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	6
2	4	4	9	17	2	2	2	5	9	27	56	51	89	196

Totale mensile

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H.te-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali
Veneto	13	30	20	31	90	5	5	8	10	23	5	8	10	10	28	7	18	13	10	41
Lombardia	9	19	19	18	56	5	19	13	6	38	3	6	6	8	20	—	—	—	—	—
Provincia Giulia e Friuli	6	7	11	21	39	1	1	1	—	2	3	6	5	10	21	1	1	1	4	6
Emilia	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provincia Trentina	1	4	1	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marchi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	30	61	61	73	195	11	25	22	16	63	11	20	21	28	69	8	19	14	14	47

(1) Comprende i dati della tabella seguente:

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Gironde					Dordogne					Tarn				Aude					
	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali
Veneto	5	8	6	18	32	2	4	3	9	16	1	2	4	1	7	1	3	2	—	5
Lombardia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	5	8	6	18	32	2	4	3	9	16	1	2	4	1	7	1	3	2	—	5

Proprietari famiglie N° 5
 Affittuari " " 27
 Mezzadri " " 45
 Giornalieri " " 6

Totale famiglie N° 83

Settembre

di Destinazione																									Totali Regionali					
Landes					A.-M.					H.tes-Pyrénées					Bouches-de-Rhône					Vedi Tabella (1)					Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totale	
Pa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Pa.	U.	D.	M.	Totale						
1	1	1	5	7	1	1	1	—	2	1	2	1	2	5	—	—	—	—	—	13	20	21	36	83	46	91	84	104	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	8	10	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	6	19	46	40	44	1
1	5	3	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	20	21	42	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	6	—	—	—	—	—	2	2	3	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	—	
—	—	—	—	—	2	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	
2	6	4	12	22	3	4	4	—	6	2	3	2	10	15	1	1	3	3	6	14	27	22	40	89	83	167	154	200	5	

Totale mensile

di Destinazione

Ariège					Var					B.s-Pyrénées					Lot					Vaucluse							
Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale			
1	1	1	3	5	—	—	—	—	—	1	4	2	2	8	1	2	1	3	6	1	2	2	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	1	1	1	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	3	5	1	1	1	4	6	1	4	2	2	8	1	2	1	3	6	1	2	2	—	—	—	—	4

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H.te-Garonne					Gers					Tar-et-Garonne				
	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall
meto	31	51	57	59	187	28	60	63	65	188	13	22	25	27	74	6	9	12	18	30
mbardia	10	22	18	36	76	3	8	7	2	17	4	11	9	16	36	3	6	10	5	21
amonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	6	3	15
mezia G. e Fluli.	18	38	36	51	125	1	1	2	7	10	4	7	8	7	22	2	10	5	5	20
mbria	—	—	—	—	—	1	2	2	—	4	2	5	3	6	14	—	—	—	—	—
mezia Trid.	1	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
urgia	—	—	—	—	—	1	4	2	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	60	112	113	146	371	34	75	76	78	229	23	45	45	56	146	15	31	33	31	95

(1) Comprende i dati della tabella seguente:

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti														
	Gironde					Tarn					Landes				
	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall	Fa.	U.	D.	M.	Totall
Veneto	3	7	8	3	18	1	2	1	4	7	2	5	3	5	13
Lombardia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	6
TOTALI DIPARTIMENTALI	3	7	8	3	18	1	—	—	4	7	3	6	5	3	19

Proprietari famiglie N° 27

Affittuari " " 21

Mezzadri " " 111

Giornalieri " " 8

Totale famiglie N° 167

Ottobre

di Destinazione

Totali Regionali

Dordogne					Aude					Ariège					Charente-Inférieure					Vedi Tabella (1)					Famiglie	Uomini	Donne	Minori
Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale				
5	8	7	5	29	1	1	1	1	3	2	4	5	2	11	1	1	2	3	6	9	19	20	21	60	96	175	192	201
2	3	2	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	9	11	27	26	57	55	73
1	2	3	3	8	1	2	1	2	5	2	4	4	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	14	15
2	3	2	—	5	3	5	10	13	28	—	—	—	—	—	2	6	4	2	12	—	—	—	—	—	32	70	67	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	5	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	4
10	16	14	11	41	5	8	12	16	36	4	8	9	9	26	3	7	6	5	18	13	26	29	32	87	167	323	337	384

Totale mensile

di Destinazione

Vaucluse					Lot					Bouches-du-Rhône					Var					H. tes-Pyrénées				
Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.	Totale
1	2	3	3	8	1	2	4	1	7	1	1	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	2	10	2	2	3	6	11
1	2	3	3	8	1	2	4	1	7	1	1	1	5	7	1	4	4	2	10	2	2	3	6	11

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H. te-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.
veneto	33	60	55	89	204	50	100	99	158	357	27	59	55	91	205	8	17	19	12	48
ombardia	10	17	19	34	70	13	26	21	44	91	7	12	12	14	38	1	1	3	—	4
lemonte	1	3	1	3	7	4	7	6	13	26	1	3	2	1	6	5	12	8	20	40
enezia G. e Friuli	18	41	34	54	120	12	23	20	48	97	27	45	48	54	147	7	17	18	34	69
milia	3	7	6	4	17	—	—	—	—	—	1	1	2	4	7	—	—	—	—	—
enezia Trid.	2	2	2	2	6	1	1	2	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mbria	—	—	—	—	—	1	2	2	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
scana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	67	139	117	180	433	81	159	156	269	584	63	129	119	164	403	21	47	48	66	161

(1) Comprende i dati della tabella seguente :

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Dordogne					Landes					Aude					Ariège				
	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.
veneto	6	12	10	13	35	6	13	10	20	43	8	26	20	32	78	6	18	15	16	49
enezia G. e Friuli	1	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	2	1	6	9	—	—	—	—	—
scana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
milia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	7	13	12	13	38	6	13	10	20	43	9	28	21	38	87	6	18	15	16	49

Proprietari famiglie N° 54
 Affittuari * * 26
 Mezzadri * * 100
 Giornalieri * * 29

Totale famiglie N° 299

Novembre

Destinazione																				Totali Regionali									
Gironde					Tarn					H. tes-Pyrénées					Hérault					Vedi Tabella (1)					Famiglie	Uomini	Donne	Minori	
Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.					
13	20	24	40	84	8	10	15	32	57	1	2	1	1	4	—	—	—	—	—	30	77	63	90	230	170	345	331	513	11
—	—	—	—	—	1	3	1	—	4	1	3	3	4	10	1	2	2	2	6	—	—	—	—	—	34	64	61	98	2
1	2	3	2	7	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	28	21	40	—
—	—	—	—	—	3	10	5	10	25	—	—	—	—	—	1	1	1	3	5	2	3	3	6	12	70	140	135	209	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	7	5	12	9	10	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4	12	21	3	5	4	12	—
14	22	27	42	91	13	24	22	43	89	2	5	4	5	14	2	3	3	5	11	36	89	71	110	270	299	599	567	890	20
																				Totale mensile									

Destinazione																													
Var					Bouches-du-Rhône					Charente-Inéfr.					Creuse					Vaucluse					Gard				
Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.	Fa.	U.	D.	M.	T.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	11	1	3	1	3	7	1	1	4	2	7	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	4	3	8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	—
1	4	1	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	1	2	7	2	4	3	8	15	2	4	3	4	11	1	3	1	3	7	1	1	4	2	7	1	1	1	4	—

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Lot-et-Garonne					H. te-Garonne					Gers					Tarn-et-Garonne				
	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale
veneto	30	51	63	78	192	26	52	49	74	175	15	34	30	48	112	16	26	28	51	101
lombardia	4	6	6	19	31	4	14	9	12	35	1	2	1	3	6	1	1	2	3	7
piemonte	1	2	2	6	10	—	—	—	—	—	1	1	2	1	4	—	—	—	—	—
venezia G. e Friuli	11	23	27	42	92	2	3	6	17	26	4	6	11	14	31	4	4	4	13	25
emilia	—	—	—	—	—	1	2	2	1	5	1	3	1	2	6	—	—	—	—	—
venezia Trid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
toscana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
lucania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5
calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	46	82	98	145	325	33	71	66	104	241	22	46	45	68	159	22	32	37	87	140

(1) Comprende i dati della tabella seguente :

REGIONI DI PROVENIENZA	Dipartimenti francesi																			
	Gironde					Dordogne					Tarn					Landes				
	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale
Veneto	3	5	8	6	19	4	6	5	12	23	4	7	8	5	20	2	5	5	4	14
Lombardia	1	3	3	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6	6	15
Venezia G. e Friuli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI DIPARTIMENTALI	4	8	11	9	28	4	6	5	12	23	4	7	8	5	20	5	11	11	10	30

Proprietari famiglie N° 39

Affittuari " " 14

Mezzadri " " 84

Giornalieri " " 31

Totali famiglie N° 168

Dicembre

a) Destinazione																				Totali Regionali									
Alpes-Marit.					Var					B.-Pyrénées					Lot					Vedi Tabella (1)					Famiglie	Uomini	Donne	Minori	9. 3. 01
F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	3	13	2	3	3	1	7	24	44	42	66	112	115	214	221	321	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	10	13	35	15	35	28	50	1
1	1	1	3	5	2	3	3	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	8	12	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	8	1	1	4	1	6	2	3	2	11	16	25	42	57	101	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	7	—	—	—	—	—	3	6	6	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	1	—
—	—	—	—	—	1	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—
—	—	—	—	—	1	1	2	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—
1	1	1	3	5	4	6	6	7	19	5	9	13	7	29	4	5	10	5	29	31	59	54	90	163	168	311	330	496	11

Totale mensile

a) Destinazione																								
Aude					Ariège					H. tes-Pyrénées					Charente-Inférieure					Creuse				
F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale	F.	U.	D.	M.	Totale
0	12	8	19	39	2	3	2	8	13	2	5	4	7	16	1	1	2	5	8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	5	1	2	1	8	—
0	12	8	19	39	2	3	2	8	13	3	8	5	11	24	2	2	3	8	13	1	2	1	8	—

TAVOLA I.

QUADRO FAMIGLIE COLONICHE DISTINTE PER CONDIZIONI DI LAVORO.

Proprietari, famiglie	N. 355
Mezzadri "	" 626
Affittuari "	" 126
Salariati "	" 128

TOTALE ANNUALE FAMIGLIE . . . N. 1235

TAVOLA II.

RIEPILOGO MOVIMENTO FAMIGLIE COLONICHE DIVISE IN ADULTI (UOMINI E DONNE) E MINORI, CLASSIFICATE SECONDO I MESI DI TRANSITO

MESI DI TRANSITO	Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totale U + D + M
Gennaio	77	158	126	189	473
Febbraio	81	150	128	229	507
Marzo	90	167	156	236	559
Aprile	85	142	128	225	495
Maggio	66	121	105	147	373
Giugno	41	67	74	127	268
Luglio	51	103	82	121	306
Agosto	27	56	51	89	196
Settembre	83	167	154	200	521
Ottobre	167	328	337	384	1.049
Novembre	200	599	567	890	2.056
Dicembre	168	311	330	496	1.137
TOTALE ANNUALE . . .	1.235	2.369	2.238	2.940	4.400

DIPARTIMENTI FRANCESI DI DESTINAZIONE	Veneto					Lombardia					Piemonte			
	Famig.	Uomini	Donne	Minori	Totale U. D. M.	Fa.	U.	D.	M.	Totale	Fa.	U.	D.	M.
	Lot-et-Garonne	180	324	316	494	1.134	57	111	94	168	373	6	10	9
Haute-Garonne	166	330	318	441	1.089	42	100	74	102	276	12	17	21	22
Gers	90	170	180	278	628	36	76	51	72	199	9	16	15	25
Tarn-et-Garonne	63	131	113	178	422	11	16	22	30	68	11	21	18	20
Gironde	42	67	71	135	273	3	7	7	9	23	1	2	3	2
Dordogne	37	74	61	96	231	3	4	3	6	13	3	4	5	9
Tarn	29	50	48	79	177	2	4	2	2	8	5	6	4	8
Landes	20	43	33	53	129	4	7	8	9	24	—	—	—	—
Aude	24	61	56	81	198	—	—	—	—	—	1	2	1	2
Ariège	14	32	30	43	105	5	6	4	12	22	2	4	4	7
Alpes-Maritimes	6	7	11	28	46	1	1	1	3	5	1	1	1	3
Hautes-Pyrénées	4	9	6	10	25	6	12	8	22	42	—	—	—	—
Var	2	7	9	9	25	2	5	5	6	16	2	3	3	2
Basses-Pyrénées	7	19	14	19	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lot	6	11	13	10	34	1	2	1	1	4	—	—	—	—
Bouches-du-Rhône	1	1	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charente-Infer	4	6	7	12	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corrèze	3	6	5	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Creuse	1	3	1	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hérault	—	—	—	—	—	1	2	2	2	6	—	—	—	—
Vaucluse	3	5	9	5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gard	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Haute-Vienne	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vienne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyrénées-Orient	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	—	—	—	—
TOTALI	703	1.357	1.303	1.080	4.640	175	355	282	445	1.082	53	86	84	133

TAVOLA III.

IGLIE COLONICHE DIVISE IN ADULTI (U. E D.) E MINORI, CLASSIFICATE PER REGIONI DI PROVENIENZA E

Anno 1925.

Regioni di provenienza

Cognome	Venezia Giulia e Friuli					Emilia					Venezia Tridentina					Umbria					Toscana					Fa.				
	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali		Fa.			
45	104	196	198	295	689	8	14	11	6	31	13	20	22	22	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
60	23	40	44	85	169	3	7	4	1	12	4	7	2	6	15	1	2	2	2	6	—	—	—	—	—	—	1			
56	54	92	111	133	336	13	33	17	18	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
65	23	44	43	71	158	—	—	—	—	—	3	7	9	6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7	2	5	2	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
18	3	4	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
18	5	15	9	13	37	—	—	—	—	—	1	2	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	1	5	3	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	6	11	16	27	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	2	8	8	14	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	5	7	3	2	17	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	—	—	—	—	—	2	7	3	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	7	—	1			
—	1	2	3	3	8	—	—	—	—	—	2	3	4	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3	5	5	2	12	1	1	3	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	8	15	—	—			
—	3	7	5	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1	2	1	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3	4	6	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	2	3	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	235	442	461	674	1.577	28	63	40	34	137	24	40	39	38	117	6	9	10	4	23	5	8	6	14	28	—	—	—	—	

RELATIVI DIPARTIMENTI DI DESTINAZIONE.

														Totali Dipartimentali										
Liguria				Sicilia					Calabria					Abruzzi e Molise					Famiglie	Uomini	Donne	Minori	Totali U. D. M.	
D.	M.		Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali	Fa.	U.	D.	M.	Totali						
1	1	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	369	676	651	1,011	2,335
4	2	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252	507	463	663	1,637
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202	387	374	526	1,287
—	—	—	—	1	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	220	208	311	739
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	81	83	152	316
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	86	73	111	270
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	77	64	105	246
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	55	44	69	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	74	73	110	257
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	50	46	76	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	17	22	36	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	21	14	32	67
1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	1	2	4	7	—	—	—	—	—	—	12	27	27	26	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	24	21	23	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	19	22	16	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	6	16	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	12	17	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	5	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	11	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	8	5	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	7	4	6	11	9	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3
6	6	4	16	1	1	3	—	4	1	1	2	4	7	1	1	2	4	7	1,235	2,360	2,238	3,333	7,940	

Totale annuale

TAVOLA IV.

REGIONI PROVENIENZA FAMIGLIE COLONICHE.

Anno 1925.

PROVENIENZA — Regioni	Numero famiglie	Componenti famiglie			Totali U+D+M
		Uomini	Donne	Minori	
Veneto	703	1.357	1.303	1.980	4.640
Venezia Giulia e Friuli	235	442	461	674	1.577
Lombardia	175	355	282	445	1.082
Piemonte	53	86	84	132	302
Emilia	28	63	40	34	137
Venezia Trident.	24	40	39	38	117
Umbria	6	9	10	4	23
Toscana	5	8	6	14	28
Liguria	3	6	6	4	16
Sicilia	1	1	3	—	4
Calabria	1	1	2	4	7
Abruzzi e Molise	1	1	2	4	7
TOTALI	1.235	2.369	2.238	3.333	7.940

TAVOLA V.

DIPARTIMENTI FRANCESI DESTINAZIONE FAMIGLIE COLONICHE.

DIPARTIMENTI DI DESTINAZIONE	Num. famiglie	Componenti le famiglie			Totali U + D + M
		Uomini	Donne	Minori	
Lot-et-Garonne	360	676	651	1011	2338
Haute-Garonne	252	507	467	663	1637
Gers	202	387	374	526	1287
Tarn-et-Garonne	112	220	208	311	739
Gironde	48	81	83	152	316
Dordogne	46	86	73	111	270
Tarn	42	77	61	105	246
Aude	31	74	73	110	257
Landes	25	55	44	69	198
Ariège	23	50	46	76	172
Basses-Pyrénées	10	24	21	23	68
Alp. Maritim.	14	17	22	35	75
Lot	11	19	22	16	57
Hautes-Pyrénées	10	21	14	32	67
Charente Infér.	7	13	12	17	42
Corrèze	3	6	5	1	12
Vaucluse	4	6	11	9	26
Var	12	27	27	26	80
Bouches-du-Rhône	4	6	6	16	28
Gard	1	1	1	4	6
Creuse	2	5	2	11	18
Hérault	4	6	8	5	19
Haute-Vienne	1	1	1	—	2
Vienne	1	2	3	2	7
Pyrénées-Orien.	1	2	—	1	3
TOTALI REGIONALI	1235	2369	2238	3333	7940

GRAFICO N. 1.

MOVIMENTO DELLE FAMIGLIE - 1925.

Totale Famiglie, N. 1235.






GRAFICO N. 2.

MOVIMENTO DELLE FAMIGLIE DIVISE IN $\left. \begin{array}{l} \text{Uomini} \text{ N. } 2369 \\ \text{Donne} \text{ } \text{ } 2238 \\ \text{Minori} \text{ } \text{ } 3333 \end{array} \right\} \text{Totale}$



MOVIMENTO COMPLESSIVO INDIVIDUI COMPONENTI FAMIGLIE COLONICHE


Totale N. 7940.



N. 1.

COMPONENTI DELLE FAMIGLIE.


Uomini	N. 2369
Donne	* 2238
Minori	* 3333
<hr/>	
Totale	N. 7940
<hr/>	
Famiglie	N. 1235
<hr/>	



N. 2.


CONDIZIONI DI LAVORO.

Famiglie	N.
Mezzadri	626
Proprietari	355
Salariati	128
Affittuari	126
<hr/>	
Totale	1235
<hr/>	




N. 3.

REGIONI DI PROVENIENZA DELLE FAMIGLIE COLONICHE.



N. 4.

DIPARTIMENTI DI DESTINAZIONE DELLE FAMIGLIE COLONICHE.



COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sent. 1° luglio 1926. — Navigazione Generale Italiana c. Pugliese Francesco.

Definizione dell'emigrante-infermiere.

L'infermiere è un lavoratore manuale, poichè la sua opera è prevalentemente materiale che si svolge in modo non autonomo, ma col controllo e con la guida del chirurgo. Pertanto egli assume la qualità d'emigrante.

La C. C. osserva :

« Sulla eccezione d'incompetenza, che fu sollevata dal vettore nel giudizio di prima istanza e che forma un motivo di appello, osservasi che ben fece il primo giudice a rigettarla, ritenendo che anche l'infermiere debba essere considerato un lavoratore manuale e quindi emigrante, a norma e per gli effetti della legge sull'emigrazione. Mancando nella nostra legge la definizione del lavoro manuale, bisogna far ricorso ai principii dell'economia politica, i quali consigliano a ritenere manuale quel lavoro che si esegue in modo autonomo e prevalentemente con le braccia senza richiedere un compiuto corredo di cognizioni scientifiche. L'opera del chirurgo, per quanto si esegue con le braccia, è eminentemente scientifica, poichè si svolge in compiuta autonomia e le braccia nella operazione chirurgica sono guidate dalle cognizioni scientifiche sull'anatomia del corpo umano e sulla tecnica operatoria. L'opera dell'infermiere invece è prevalentemente materiale, guidata, sì, da cognizioni tecniche, le quali però nulla tolgono alla materialità dell'opera, che, in fatto, non può svolgersi in modo autonomo, essendo sempre necessario il controllo e la guida del chirurgo. Egualmente il meccanico, che lavora sul motore, ha bisogno di un corredo di cognizioni tecniche, ma anche il suo lavoro non è autonomo, poichè si svolge sotto la direzione dell'ingegnere.

« L'infermiere, adunque, non è che un lavoratore manuale e deve ritenersi perciò emigrante, di guisa che l'azione, che egli promuove relativamente al contratto di trasporto, spetta alla cognizione della giurisdizione speciale emigratoria. ».

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

MESSICO

Legge Federale di Colonizzazione 10 maggio 1926 (*Diario Oficial*, 11 maggio 1926).

Art. 1. — In conformità col disposto dell'art. 27 della Costituzione Federale si dichiara di pubblica utilità la colonizzazione di proprietà agricole private che si trovano nelle condizioni previste dalla presente Legge.

Art. 2. — Saranno oggetto di colonizzazione :

I) I terreni di proprietà della Nazione e quelli che essa acquisisca per applicazione della Legge federale di irrigazione o per qualsiasi altro titolo.

II) I terreni acquisiti per lo scopo dal Banco Nazionale di Credito Agricolo.

III) I terreni di proprietà particolare nei termini della presente legge.

Art. 3. — Nei terreni ai quali si riferiscono gli incisi I e II dell'articolo precedente, i lavori di colonizzazione si intraprenderanno dal Governo Federale, dal Banco Nazionale di Credito Agricolo e da impresari o compagnie colonizzatrici, tanto isolatamente quanto in collaborazione, d'accordo con ciò che il Regolamento determini.

Nei terreni ai quali si riferisce l'inciso III la colonizzazione potrà effettuarsi dai proprietari quando si sottomettano volontariamente a ciò che è previsto nella presente legge e nei suoi regolamenti.

Art. 4. — Le proprietà agricole private restano soggette alle disposizioni della presente legge :

I) Quando i loro proprietari lo sollecitino ed il Governo lo autorizzi.

II) Quando nella regione cui si riferisca un dato progetto di colonizzazione non si trovino terreni di quelli compresi negli incisi I e II dell'art. 2 e I del presente articolo.

Quest'ultimo inciso non riguarda :

a) Le proprietà nelle quali si faccia un debito sfruttamento agricolo ;

b) Le proprietà che costituiscano una unità agricola industriale impiantata e condotta con tecnologia moderna ;

c) Le proprietà che siano sfruttate con amministrazione diretta in più del 50 % dei terreni adatti per ciascuna forma di utilizzazione.

La qualifica delle circostanze cui si riferiscono i sottoincisi a), b), c), nonchè la dichiarazione che una proprietà privata o parte di essa resta soggetta alla presente legge, sarà fatta dal Ministero dell'Agricoltura, udito l'interessato e previo procedimento amministrativo che il regolamento determinerà e nel quale si sentirà il giudizio dei periti, uno dei quali dovrà essere nominato dallo stesso interessato.

Art. 5. — Dentro il termine di 60 giorni al partire dalla data di notifica della dichiarazione di cui all'ultimo paragrafo del precedente articolo, il proprietario [s'intende: delle terre dichiarate d'autorità soggette alle leggi — *Nota del traduttore*] potrà chiedere un'autorizzazione, soggetta a questa legge ed al suo regolamento, per colonizzare per proprio conto o in combinazione col Governo Federale, col Banco Nazionale di Credito Agricolo, o con una impresa particolare.

Art. 6. — Se il proprietario non fa uso della facoltà concessagli dall'articolo precedente, l'Esecutivo Federale decreterà l'espropriazione delle terre nell'estensione necessaria per i fini di colonizzazione che si perseguono e l'indennizzo si farà mediante il versamento al proprietario delle rate di pagamento che faranno i coloni fino a completare il valore che si fissi alla cosa espropriata. Nel caso che il Banco Nazionale di Credito Agricolo anticipi la somma necessaria per effettuare il pagamento della indennità, le rate dei coloni si verseranno ad esso.

Art. 7. — Le imprese colonizzatrici, il Banco Nazionale di Credito Agricolo o i privati nei casi ai quali si riferisce la presente legge, per poter iniziare opere di colonizzazione dovranno ottenere un'autorizzazione dal Ministero di Agricoltura, secondo quanto qui si dispone:

1) L'autorizzazione potrà concedersi per casi determinati nei quali siasi prima determinato il terreno e il Ministero abbia approvato i progetti di frazionamento e di colonizzazione come i termini, con carattere d'improrogabilità — salvo casi fortuiti o di forza maggiore — necessari per la consegna dei progetti.

2) I richiedenti dovranno provare la loro solvibilità o cauzionarla a giudizio dell'Esecutivo Federale, nonchè depositare in contanti nel Banco Nazionale di Credito Agricolo, il 30 % dell'importo totale delle opere da eseguire, dovendo l'investimento essere vigilato dal Ministero dell'Agricoltura.

Se il richiedente è il Banco Nazionale di Credito Agricolo, basterà provare che esiste l'autorizzazione per il corrispondente pagamento.

3) Si debbono osservare, inoltre, tutte le altre prescrizioni risultanti da questa legge o dal suo regolamento.

Art. 8. — I terreni da colonizzare debbono essere in precedenza sistemati, mediante la costruzione di strade, opere idrau-

liche, delimitazione e in generale di ogni specie di miglorie che garantiscano un buono sfruttamento economico, e frazionati in lotti il cui sfruttamento basti per il sostenimento ed il miglioramento economico di una famiglia agricola sulle seguenti basi:

I) In terreni irrigati: 5 ettari come minimo e 150 ettari come massimo.

II) In terreni esposti a pioggia e che godano di una precipitazione fluviale abbondante: 20 ettari come minimo e 250 ettari come massimo.

III) I terreni esposti a pioggia, di altre classi: 20 ettari come minimo e 500 come massimo.

IV) In terreni a pascolo: 50 ettari come minimo e 5.000 ettari come massimo.

Art. 9. — La colonizzazione si effettuerà con elementi nazionali e stranieri. Il regolamento determinerà la proporzione di stranieri che possono stabilirsi in ciascuna colonia.

L'acquisto di terre da parte di coloni stranieri sarà soggetta al disposto della Legge Organica dell'inciso I dell'articolo 27 costituzionale ed al suo regolamento.

Art. 10. — Saranno preferiti come coloni nell'ordine seguente di enumerazione: a) i cointeressati (*aparceros*) o fittavoli del fondo da colonizzare; b) gli agricoltori residenti nella località; c) gli agricoltori espatriati che desiderano tornare nel proprio paese; d) gli agricoltori in generale; e) i non agricoltori.

Art. 11. — Il regolamento fisserà i requisiti necessari per essere ammesso come colono, e fra questi figureranno i seguenti:

I) Per essere colono preferito dovrà provarsi d'essere agricoltore con esperienza in lavori agricoli, maggiore di età, sano e di buona condotta.

Trattandosi di stranieri questa prova dovrà essere data al Console che dovrà vistare il passaporto.

II) Dimostrare che si possiede il necessario per i lavori del primo anno agricolo o credito per conseguirlo.

I coloni stranieri dovranno depositare nel Banco Nazionale di Credito Agricolo la somma di pesos 1.000 (mille) per famiglia, potendo disporre di questa somma per le spese di coltivazione e sostentamento della famiglia a partire dal principio dei lavori.

III) Impegnarsi a pagare il 5 % del valore del lotto al taglio del primo raccolto o impegnarsi pure a versare il saldo in annualità che si fissino d'accordo col Regolamento.

Qualora la mancanza di pagamento di annualità dipenda da perdita di raccolti per causa non imputabile al colono, questi avrà diritto a prorogare per un anno tutti i termini.

In ogni altro caso la mancanza del pagamento di due annualità sarà motivo di rescissione di contratto, di ricupero della parcella da parte della Amministrazione della Colonia, che l'aggiudicherà

ad un nuovo colono, ed alla restituzione al sollecitante del 50 % di ciò che avesse pagato, restando a beneficio della colonia il rimanente 20 % e l'aumento di valore che abbiano avuto le terre, tutto in conformità di ciò che disponga il Regolamento.

IV) Impegnarsi a pagare fin dal primo anno le quote per le spese generali della colonia, a coltivare direttamente il lotto o a dirigere i lavori di coltivazione e ad osservare il Regolamento che per ogni colonia si approvi dal Ministero di Agricoltura.

Art. 12. — Nessun colono potrà alienare, ipotecare o gravare sotto qualsiasi forma la propria parcella, finchè non ne abbia pagato l'importo. Nel frattempo essa sarà ipotecata specialmente ai fini di questo pagamento.

Ogni atto in contravvenzione a questa disposizione deve essere ritenuto nullo.

Art. 13. — Le alienazioni posteriori al pagamento della parcella non avranno effetto alcuno se si facciano a persona che non risponda ai requisiti stabiliti da questa legge per essere colono o se si violino i limiti massimo e minimo stabiliti per le rispettive estensioni di terra che ogni individuo può acquistare dentro la colonia.

Le stesse regole si osserveranno in caso di successione testamentaria, e si dovrà, d'accordo col regolamento di ciascuna colonia, procedere, secondo il caso, all'aggiudicazione delle parcelle in favore di persona che abbia i requisiti per esser colono, o a ricostituire le parcelle dentro i limiti autorizzati per la colonia di cui si tratta.

Art. 14. — La colonia sarà amministrata dal Governo Federale o dalla persona o istituzione autorizzata allo scopo; però si incomincerà a dare ingerenza ai coloni appena questi inizino il versamento delle rate, fino a lasciarla totalmente nelle loro mani quando sia stato versato il 50 % del valore dei terreni.

Art. 15. — L'Esecutivo Federale, per mezzo del Ministero delle Finanze e su proposta di quello di Agricoltura, fisserà i materiali che nella tariffa doganale dovranno essere esenti da diritti di dogana, in quanto destinati ai fini della colonizzazione.

Parimenti ed in conformità delle possibilità del Bilancio di spese esso potrà somministrare a favore dei coloni le spese di trasporto dentro il paese.

Art. 16. — I dubbi che possano sorgere per l'applicazione di questa legge, saranno risolti dall'Esecutivo, il quale resta ugualmente autorizzato a dettare tutte le disposizioni complementari e quelle che tendano all'efficace adempimento delle sue prescrizioni.

Transitorio

ART. UNICO. — Restano derogate la legge di colonizzazione 15 dicembre 1883 e tutte le disposizioni vigenti in materia.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 26 maggio 1926, n. 1395. — Norme per l'attuazione dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, recante provvedimenti per il Commissariato Generale dell'emigrazione (*Gazz. Uff.* del 24 agosto 1926, n. 196).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, numero 2046, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti per il Commissariato Generale dell'emigrazione ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, col quale vengono fissate le norme per l'esecuzione dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, nelle premesse specificato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guadasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 99. — COOP.*

Norme per l'assunzione di personale con contratto a tempo e per l'esecuzione di lavori a cottimo.

TITOLO I.

IMPIEGATI CON CONTRATTI A TEMPO.

CAPO I. — *Parte generale.*

Commissione d'amministrazione.

Art. 1. — È costituita una Commissione di amministrazione che in ordine ai personali di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, da assumere con contratti a tempo, esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente decreto.

La Commissione è composta dai tre commissari dell'emigrazione, dal capo ragioniere e dal competente capo reparto dell'ufficio personale ed è presieduta dal commissario avente il titolo di vice-commissario generale, o in mancanza, dal commissario designato dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Un funzionario del gruppo A del Commissariato generale dell'emigrazione eserciterà le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due membri, oltre il presidente.

Oltre che nei casi previsti dal presente decreto, il Commissario Generale dell'emigrazione può, sempre che lo ritenga opportuno, richiedere il parere della Commissione su questioni riferentisi ai personali di cui al 1° comma di questo articolo.

A ciascuna delle 6 categorie dei personali predetti si applicano indistintamente le disposizioni contenute nella parte generale di

questo titolo I ed inoltre le norme della parte speciale del titolo stesso che a ciascuna categoria dei personali si riferiscono.

Assunzione in servizio - Diritti e doveri degli impiegati.

Art. 2. — Per poter essere assunti in servizio, gli aspiranti debbono esibire i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

- a) certificato di cittadinanza italiana;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato generale negativo del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;
- e) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- f) certificato di stato di famiglia;
- g) certificato di studi compiuti e degli impieghi eventuali occupati;
- h) una dichiarazione da cui risulti esattamente se e quali impieghi l'aspirante abbia già ricoperti; e ove trattisi di impieghi ricoperti in pubbliche Amministrazioni, se e quale assegno di pensione o di riposo l'aspirante goda.

Il personale maschile deve presentare anche il foglio di congedo illimitato dal servizio militare, o, in mancanza, un attestato della competente autorità militare da cui risulti la situazione dell'aspirante rispetto agli obblighi di leva.

Il requisito dell'età e degli studi compiuti come pure i requisiti speciali sono indicati, per ciascuno dei personali predetti, nella parte speciale di questo titolo I.

Art. 3. — Le assunzioni in servizio degli impiegati sono disposte:

1° con decreto del Ministro per gli affari esteri su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione, per i personali di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046;

2° con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione, sentita la Commissione d'amministrazione, per i personali di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo stesso.

Gli impiegati sono assunti in servizio di prova per un periodo di un anno e colla retribuzione da fissarsi di volta in volta nel decreto di nomina. Il periodo di prova può essere prorogato per non oltre sei mesi.

Del provvedimento di nomina sarà data comunicazione all'interessato con lettera conforme al modello (allegato A), annesso al presente decreto.

Durante il periodo di prova il personale può, in qualunque momento, essere licenziato senza alcun preavviso nè indennità.

Possono essere esonerati dal compiere il periodo di prova

quegli impiegati che già a norma del presente decreto abbiano prestato in categoria diversa, servizio con contratto a tempo per almeno tre anni e in ciascun anno siano stati giudicati *ottimi*, ai sensi dell'art. 20. Possono altresì essere esonerati dal compiere il periodo di prova coloro che a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, posseggano speciali attitudini ad esercitare le funzioni loro affidate.

Art. 4. — Compiuto lodevolmente, a giudizio insindacabile del Commissario Generale, il servizio di prova, l'impiegato viene assunto con contratto a tempo.

Il contratto è redatto in conformità del modello (allegato B) annesso al presente decreto e in esso sono altresì determinate tutte le condizioni dirette ad assicurarne la più utile esecuzione a complemento di quanto è stabilito nel presente decreto.

Art. 5. — Il contratto importa prestazione effettiva di servizio per tutto il periodo in esso stabilito.

Se il Commissariato Generale dell'emigrazione o l'impiegato non intendano rinnovare il contratto alla scadenza, dovranno dichiararlo almeno un mese prima dalla scadenza medesima.

Ove il contratto non sia denunciato nel termine di cui al precedente comma, si provvederà d'ufficio alla sua rinnovazione, informandone preventivamente l'impiegato interessato.

Art. 6. — L'approvazione e la rinnovazione del contratto hanno luogo mediante decreto del Ministro per gli affari esteri o del Commissario Generale dell'emigrazione, a seconda che l'assunzione in servizio sia stata disposta a norma dell'art. 3 con provvedimento ministeriale o commissariale.

La rescissione ha luogo secondo le speciali norme contenute nei relativi articoli del presente decreto.

Art. 7. — Tutto il personale è retribuito in base alle condizioni fissate dai rispettivi contratti.

La retribuzione annua è pagata a rate mensili posticipate, al netto delle ritenute ordinarie.

Art. 8. — Il Commissario Generale, sentita la Commissione d'amministrazione, può conferire al personale a contratto premi di operosità e rendimento.

Art. 9. — L'impiegato può, esclusivamente per via gerarchica, fare eventuali segnalazioni e proposte in ordine al servizio a cui è addetto.

Art. 10. — Gli impiegati prima di iniziare il servizio debbono dare, in presenza del Commissario Generale o di un suo delegato e assistito da due testimoni, solenne promessa di adempiere con zelo, diligenza ed esattezza ai doveri del loro ufficio.

Della data promessa viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali di ciascun impiegato, al quale ne viene consegnata copia.

La formula della promessa solenne è quella prevista dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11. — Gli impiegati debbono osservare scrupolosamente i doveri di ufficio e serbare una condotta esemplare per disciplina, dignità, moralità e solidarietà verso l'Amministrazione.

Art. 12. — Gli impiegati debbono assolvere tutti i compiti rispettivamente loro assegnati, in conformità delle istruzioni e disposizioni dei propri superiori e secondo le norme del presente decreto.

Art. 13. — Gli impiegati debbono osservare rigorosamente il segreto di ufficio.

Essi non possono, senza previo consenso del Commissario Generale dell'emigrazione, fornire alla stampa notizie concernenti il loro servizio, pubblicare libri, monografie ed articoli sull'emigrazione e sulla colonizzazione.

Art. 14. — È vietato agli impiegati di ingerirsi direttamente o indirettamente negli affari di qualunque natura, che altri abbia con l'Amministrazione, come pure di compiere qualunque atto che implichi illecite ingerenze o relazioni con interessi dell'Amministrazione.

Art. 15. — Nessun impiegato può assentarsi o rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione.

Indipendentemente dalle sanzioni disciplinari e dalla rescissione del contratto a norma della lettera c) dell'art. 38, non si farà luogo a corresponsione di stipendio per le giornate di assenza arbitraria.

A tale fine la somma da dedurre per ogni giorno di assenza sarà ragguagliata ad un trentesimo del compenso mensile.

Art. 16. — Tutto il personale, senza eccezione, è tenuto ad osservare le disposizioni di controllo nell'orario che saranno stabilite dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Art. 17. — Non possono essere addetti allo stesso ufficio centrale o periferico parenti o affini nei primi tre gradi in linea retta o collaterale.

Art. 18. — L'Ufficio del personale presso l'Amministrazione centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione tiene per ogni impiegato uno « stato matricolare » con tutte le indicazioni che il Commissario Generale riterrà necessarie.

L'impiegato deve comunicare all'ufficio predetto tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

Art. 19. — Entro il mese di gennaio di ogni anno sono compilate, per ciascun impiegato e dal capo dell'ufficio a cui egli è addetto, le « note caratteristiche ». Per gli impiegati che sono a capo dei servizi periferici direttamente dipendenti dal Commissario Generale, le note caratteristiche sono da questo compilate, assunte, ove egli lo creda necessario, le informazioni del caso.

Art. 20. — Le note caratteristiche comprendono le informazioni riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonchè tutte le speciali circostanze relative al disimpegno del servizio cui egli è addetto, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Il giudizio complessivo è espresso con le parole: *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo*, e, su apposito foglio, è comunicato all'impiegato.

Art. 21. — Salve speciali disposizioni contenute nella parte speciale del presente titolo I, con la qualità di impiegato a contratto è incompatibile qualsiasi impiego pubblico o privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro.

È pure incompatibile ogni occupazione, o attività che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione o del capo di ufficio da lui delegato, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col concorso dell'Amministrazione o che il Commissario Generale dell'emigrazione non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Gli impiegati predetti possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione da concedersi caso per caso.

I capi di ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che siano venuti a loro conoscenza.

Art. 22. — L'impiegato può essere inviato in temporanea missione fuori della propria residenza.

Salve speciali deroghe previste nel contratto ovvero nella parte speciale di questo titolo, l'impiegato può essere trasferito in qualunque residenza dell'interno o dell'estero, alla quale il Commissario Generale creda destinarlo, ed egli deve raggiungere tale residenza entro il termine assegnatogli.

Sia nel caso di missione che di trasferimento spettano all'impiegato il rimborso delle spese di viaggio e le speciali competenze che saranno determinate dal contratto individuale.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali attribuzioni affidategli esigano diversamente.

Per gravi ragioni debitamente accertate egli può essere autorizzato dal Commissario Generale dell'emigrazione, sentito il capo di ufficio, a risiedere in luogo vicino a quello ove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri.

Art. 23. — L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio, la cui durata normale giornaliera è di sette ore e deve essere divisa in due periodi, salvo i casi di servizi speciali per cui, con disposizione del Commissario Generale dell'emigrazione, sia diversamente stabilito.

Quando le necessità del servizio lo richiedono, tutti gli impiegati sono tenuti a prestar servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

Congedi.

Art. 24. — L'impiegato, ove il servizio non ne soffra, può ottenere congedi, che in complesso non eccedano il periodo di 15 giorni per ciascun anno. Durante il congedo ordinario, concesso entro i limiti indicati, l'impiegato conserva il proprio assegno.

Per esigenze di servizio i congedi possono essere sospesi, interrotti o revocati per disposizione insindacabile del Commissario Generale.

Il congedo ordinario non spetta durante il periodo di prova. La rinuncia a tutto il periodo o a parte del congedo ordinario non conferisce al personale il diritto a speciale risarcimento o compenso.

L'impiegato in congedo deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito a cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

Art. 25. — Per gravi e giustificati motivi di famiglia, l'impiegato, con deliberazione della Commissione di amministrazione, su proposta del Commissario Generale, può essere collocato in congedo straordinario, senza assegno, per un periodo di tempo pari a due mesi per ogni quinquennio di servizio o frazione, in proporzione.

Il tempo trascorso in congedo straordinario per motivi di famiglia, non è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 26. — Il personale chiamato alle armi per obbligo di leva è considerato in congedo speciale senza diritto allo stipendio e senza beneficio di anzianità.

È, invece, considerato in congedo straordinario quello richiamato in servizio militare purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre due mesi; per il tempo eccedente tale periodo, l'impiegato è collocato in congedo speciale.

L'impiegato durante il periodo del congedo straordinario per servizio militare, continua a godere del suo stipendio.

Il tempo trascorso per richiamo in servizio militare viene computato interamente agli effetti dell'anzianità.

Il 3° e il 4° comma del presente articolo non sono appli-

cabili al personale che senza preventiva autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione ottenesse, in seguito a sua domanda, di essere richiamato alle armi o di prorogare la data di congedo dal servizio militare.

Art. 27. — Il personale in prova, chiamato sotto le armi per soddisfare gli obblighi di leva, cessa dal servizio senza aver diritto ad alcuna indennità.

Nel caso invece di richiamo alle armi il personale stesso non ha diritto allo stipendio durante tale periodo ma dovrà essere al termine dello stesso riassunto in servizio per completare la prova.

Art. 28. — Per godere dei benefici stabiliti nei precedenti articoli 26 e 27 il personale deve, dopo essere stato congedato, presentarsi in ufficio per riassumere servizio entro dieci giorni dalla data del congedo militare.

Il personale che non si presenti in ufficio, trascorso detto termine, per riassumere servizio è, senz'altro, ritenuto dimissionario. Per la conseguente rescissione del contratto si applica l'art. 42.

Art. 29. — Le assenze per causa di malattia debbono essere subito notificate per iscritto dall'impiegato al capo dell'ufficio.

Se la infermità duri più di tre giorni deve essere giustificata con certificato medico. L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire gli opportuni accertamenti da un sanitario di sua fiducia.

In caso di malattia continua e debitamente accertata l'impiegato in prova seguita a godere della intera retribuzione per non oltre quindici giorni di malattia, trascorsi i quali egli può, con decreto del Commissario Generale, essere collocato in congedo straordinario senza assegno per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Se al termine del congedo l'impiegato non riassume servizio, è senz'altro licenziato senza aver diritto ad alcuna indennità.

L'impiegato a contratto colpito da malattia, debitamente accertata, riceve l'assegno intero per il primo mese e metà per altri due mesi. Se la malattia si prolunga oltre i tre mesi egli può venir collocato in congedo straordinario per non oltre tre mesi senza assegno, con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione.

Se al termine di tale congedo l'impiegato non riassume servizio ovvero se il congedo stesso non venga accordato, si applica il disposto dell'art. 38, lettera *h*).

Nel caso di malattia che si verifichi nei sei mesi successivi alla ripresa del servizio, saranno cumulati i precedenti periodi di assenza per malattia agli effetti della riduzione o sospensione dello stipendio e della concessione del congedo straordinario o della cessazione dal servizio.

Assicurazione e trattamento di quiescenza.

Art. 30. — All'atto della stipulazione del contratto gli impiegati saranno regolarmente assicurati, a norma delle disposizioni vigenti in materia di previdenza sociale, contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.

Art. 31. — Al termine del contratto e qualora esso non venga rinnovato sarà corrisposta al personale che non abbia demeriti, un'indennità ragguagliata all'importo della metà della retribuzione mensile per ciascun anno di servizio o frazione di anno, esclusa l'indennità caro viveri e qualsiasi altra indennità di cui esso fosse eventualmente provvisto.

Art. 32. — Per il personale ex-combattente che abbia prestato un anno di servizio nelle linee o abbia riportato ferite in combattimento l'indennità di cui al precedente articolo verrà commisurata ad un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno, ferme le altre disposizioni dell'articolo stesso.

Sanzioni disciplinari.

Art. 33. — Agli impiegati che vengono meno ai propri doveri, sono inflitte le seguenti punizioni da annotarsi nello stato matricolare:

- a) la riprensione verbale;
- b) la censura;
- c) la sospensione.

Art. 34. — La riprensione verbale e la censura sono inflitte dal capo dell'ufficio presso cui l'impiegato è addetto e quando egli creda di applicarle.

La prima viene inflitta per punire mancanze lievi; la seconda viene inflitta per punire mancanze meno lievi ovvero per punire, in caso di recidiva, le mancanze che già furono una volta colpite con la riprensione verbale.

L'impiegato già punito per due volte con la censura può essere sospeso a norma del seguente articolo, qualora si renda nuovamente responsabile di una mancanza punibile con la censura.

Art. 35. — In caso di gravi mancanze, l'impiegato può essere sospeso fino al termine massimo di tre mesi, con perdita totale dello stipendio e dell'azianità.

La sospensione è inflitta con decreto del Commissario Generale, sentita la Commissione di amministrazionee previa contestazione scritta dei fatti all'interessato.

Art. 36. — L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto può essere sospeso con gli effetti di cui al precedente articolo, deve

essere immediatamente sospeso con gli effetti medesimi quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In quest'ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione. Se il provvedimento penale ha termine con ordinanza sentenza definitiva, che escluda la esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Indipendentemente dalle conclusioni dell'autorità giudiziaria, l'Amministrazione può disporre sanzioni disciplinari ovvero la rescissione del contratto, ai sensi del presente decreto, qualora nel procedimento penale emergano fatti o circostanze che, a giudizio dell'Amministrazione stessa, costituiscano degli addebiti a carico dell'impiegato.

Rescissione del contratto.

Art. 37. — Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto: non producono la rescissione consensuale del contratto se non sono accettate.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio.

Art. 38. — Il contratto è rescisso di diritto:

- a) per la perdita della cittadinanza italiana;
- b) per accertata incompatibilità di cui all'art. 21;
- c) per assenza dall'ufficio senza giustificato motivo per un periodo superiore ad otto giorni;
- d) per non aver assunto servizio, entro il termine prescritto, senza giustificato motivo, nella residenza assegnata;
- e) per aver volontariamente abbandonato l'ufficio o prestata l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio;
- f) per avere accettata una missione o un impiego da un Governo straniero senza autorizzazione del Governo Nazionale;
- g) per essere stato qualificato cattivo per due anni nelle note di qualifica;
- h) per mancata riassunzione del servizio dopo l'assenza di tre mesi qualora all'impiegato sia stato accordato il congedo straordinario di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 29 o per negata concessione del congedo stesso;
- i) per qualsiasi condanna penale passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, contro il buon costume e per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita; o anche per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 39. — Il contratto può essere rescisso in qualunque momento per soppressione di uffici o per riduzione di personale deliberata dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 40. — Il contratto può anche essere rescisso per insufficienza intellettuale o fisica debitamente accertata mediante visita medico-fiscale collegiale disposta dal Commissariato.

Art. 41. — La rescissione del contratto, con effetto immediato può dall'Amministrazione essere decisa in qualsiasi momento:

- a) per sistematica negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio o nei rapporti con l'Amministrazione centrale;
- b) per scarso rendimento di lavoro;
- c) per gravi atti di insubordinazione od abituale indisciplina;
- d) per grave abuso di fiducia o di autorità;
- e) per inosservanza del segreto d'ufficio;
- f) per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;
- g) per deficienza di attitudini a coprire il proprio ufficio, con pieno profitto e con piena soddisfazione dell'Amministrazione;
- h) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Capo del Governo, al Parlamento, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 42. — La rescissione del contratto di cui agli articoli 36, 2° comma, 37, 38, 39 40 e 41, sentita la Commissione di amministrazione e contestati, se occorre, i fatti all'interessato, viene disposta mediante decreto del Ministro per gli affari esteri o del Commissario Generale dell'emigrazione a seconda che la approvazione e l'eventuale rinnovazione del contratto, abbiano avuto luogo, a norma dell'art. 6, con provvedimento ministeriale o commissariale.

Salva l'eventuale azione penale, la rescissione immediata del contratto, viene, inoltre, disposta con decreto del Ministro per gli affari esteri su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione e senza l'osservanza di altre formalità, qualora venga a risultare che l'impiegato ottenne di essere assunto in servizio, a norma del presente decreto, producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze o ricorrendo comunque ad atti illeciti che avrebbero escluso l'assunzione di lui in servizio.

Art. 43. — Contro i provvedimenti che dispongono la rescissione del contratto, a norma dei precedenti articoli, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

L'indennità di cui agli articoli 31 e 32 sarà corrisposta anche nei casi di rescissione del contratto di cui agli articoli 38 lettere b) ed h), 39, 40 e 41 lettere b) e g).

Numero degli impiegati e concorsi.

Art. 44. — Il numero massimo degli impiegati nominabili viene determinato e variato con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e sentita, ove occorra, la Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 45. — Qualora per esigenze di servizio debbasi provvedere alla contemporanea assunzione di almeno tre impiegati della stessa categoria e nei limiti numerici di cui al precedente articolo, il Commissario Generale dell'emigrazione, può, con suo decreto, bandire una prova di concorso per la selezione degli aspiranti.

CAPO II. — *Parte speciale.*

a) *Personale avventizio.*

Art. 46. — Il personale avventizio di cui alla lettera a) dell'art. 21, del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, si compone delle seguenti categorie:

- a) avventizi di concetto;
- b) avventizi redattori o revisori;
- c) avventizi d'ordine;
- d) steno-dattilografe e dattilografe;
- e) personale subalterno.

Gli impiegati di ciascuna categoria esercitano le funzioni loro assegnate dal Commissariato Generale dell'emigrazione.

Gli avventizi di concetto possono, eccezionalmente, essere investiti di cariche speciali con mansioni direttive, consultive od ispettive. Possono essere ad essi affidate anche funzioni di carattere tecnico non sanitario.

Art. 47. — Oltre ai requisiti generali a norma del presente decreto il personale avventizio di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente articolo, dovrà avere età non inferiore a 18 anni compiuti ed essere provvisto dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti d'istruzione superiore del Regno per il personale di cui alla lettera a);

diploma di licenza da un istituto di istruzione media di secondo grado per il personale di cui alla lettera b);

diploma di licenza da un istituto di istruzione media di primo grado per il personale di cui alla lettera c);

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto di steno-dattilografia o dattilografia per il personale di cui alla lettera d).

Art. 48. — Eccezionalmente possono essere assunti in servizio, in deroga al precedente articolo, coloro i quali abbiano prestato a qualunque titolo, lodevole servizio negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione o presso le istituzioni di assistenza agli emigranti riconosciute dal Commissariato stesso.

Uguale eccezione può aver luogo a favore di coloro che abbiano dimostrato a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, di avere speciale competenza in materia di emigrazione.

Art. 49. — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti all'impiego di avventizio per le categorie *a)*, *b)*, e *c)* sostengano una conversazione od una prova pratica (di cui egli determina le modalità) per dimostrare le loro attitudini all'impiego a cui aspirano.

Da tale prova sono in ogni caso esonerati gli impiegati assunti in servizio, mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

Art. 50. — L'idoneità al servizio della stenografia o della dattilografia specie per quanto riguarda così la correttezza che la velocità, deve sempre risultare da una prova pratica.

Dalla prova sono esonerate le impiegate assunte in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

Art. 51. — Gli aspiranti ad impieghi del personale subalterno debbono dal Commissario Generale dell'emigrazione essere riconosciuti adatti alle relative mansioni.

b) Personale tecnico (sanitario).

Art. 52. — Presso gli uffici dipendenti dal Commissariato Generale della emigrazione, sia all'interno che all'estero, possono essere assegnati uno o più ispettori o vice-ispettori sanitari i quali sono posti alla dipendenza del capo dell'ufficio cui sono destinati.

Gli ispettori e i vice-ispettori sanitari possono anche essere destinati a prestar servizio presso la sede centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Art. 53. — Gli ispettori e vice-ispettori sanitari debbono essenzialmente invigilare sulle locande di emigranti, sulle case, sui ricoveri ed asili per emigranti, così dal lato igienico che dalla sicurezza degli emigranti stessi, sulla disinfezione dei bagagli e degli effetti di uso, sulla bonifica sanitaria di ciascun emigrante proveniente da luoghi infetti o sospetti, sulla vaccinazione ed in genere su tutto quanto vale ad assicurare le buone condizioni igieniche e sanitarie degli emigranti nel loro personale interesse e in ordine alle esigenze dei Paesi esteri.

Essi debbono altresì espletare tutte le altre mansioni eventualmente loro affidate dal competente capo ufficio.

Art. 54. — Oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, gli ispettori e i vice-ispettori sanitari debbono essere provvisti della laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Regia università del Regno e avere età non inferiore a 25 anni.

Art. 55. — Prima della loro assunzione in servizio, gli aspiranti all'impiego di ispettore o vice-ispettore sanitario, possono essere chiamati ad un colloquio sulle discipline generali igienico-sanitarie, con particolare riguardo all'assistenza degli emigranti e sulla vigente legislazione dell'emigrazione.

Da tale colloquio sono in ogni caso esonerati gli ispettori e vice-ispettori sanitari assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

Art. 56. — Gli ispettori e i vice-ispettori sanitari possono essere coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni loro commesse, da impiegati subalterni con mansioni di infermieri e infermiere.

Art. 57. — Agli infermieri e alle infermiere sono applicabili le norme del titolo I (parte generale) del presente decreto.

Si gli uni che le altre debbono avere età non inferiori ai 21 anni ed essere muniti del diploma d'infermiere rilasciato dal Commissariato Generale dell'emigrazione o da un Regio ospedale.

c) Corrispondenti ed addetti dell'emigrazione.

Dei corrispondenti.

Art. 58. — I corrispondenti dell'emigrazione hanno il compito di informare periodicamente il Commissariato Generale dell'emigrazione sulle condizioni del mercato del lavoro del Paese in cui si trovano, sulla legislazione straniera, sull'emigrazione, sul lavoro e su materie affini sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi esteri dell'emigrazione e per l'assistenza sociale in genere e di fornire tutte le altre notizie ed informazioni che dal Commissariato fossero loro richieste, quando anche per tale scopo essi dovessero temporaneamente allontanarsi dalla abituale residenza.

Art. 59. — I corrispondenti comunicano direttamente col Commissariato e con altri Regi uffici ed operano sotto la diretta sorveglianza dei Regi agenti diplomatici e consolari nei Paesi esteri in cui vengono destinati.

Essi possono corrispondere con le autorità straniere locali, ma debbono preventivamente accordarsi coi Regi agenti predetti qualora trattisi di questioni o provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità straniere.

Art. 60. — Il corrispondente, destinato in luogo ove sia un ufficio dell'emigrazione diretto da un funzionario di ruolo del Commissariato, sarà alle dirette dipendenze di questo e per tutto quanto concerne il suo servizio, si atterrà alle istruzioni da lui ricevute.

Art. 61. — Il corrispondente stipula il contratto per la prestazione della sua opera in un determinato Paese: il Commissariato può trasferirlo dall'una all'altra città di questo, corrispondendogli le indennità di trasferimento da stabilirsi nel contratto.

Qualora il corrispondente, già occupato in un Paese passi a prestar servizio in Paese diverso, si fa luogo alla stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 62. — I contratti per l'assunzione in servizio dei corrispondenti determinano, oltre la retribuzione spettante, anche le eventuali indennità di trasferta nonchè le spese ammesse a rimborso.

Art. 63. — Gli aspiranti all'impiego di corrispondente, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere compiuto 25 anni di età e conoscere perfettamente la lingua del Paese in cui sono destinati. Debbono inoltre aver conseguito la laurea in giurisprudenza o scienze sociali in un istituto superiore del Regno ovvero un titolo equipollente in un istituto all'estero. L'equipollenza è riconosciuta insindacabilmente dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Eccezionalmente possono essere nominati corrispondenti, anche se sforniti del titolo di studio di cui al precedente comma, coloro che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, posseggano speciali attitudini all'impiego predetto.

Art. 64. — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova d'idoneità.

Da tale prova sono in ogni caso esonerati i corrispondenti assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui allo art. 45.

Art. 65. — Il corrispondente tiene l'ufficio nei locali della Regia ambasciata o legazione o del Regio consolato nella città di sua residenza, qualora ciò sia possibile ed opportuno; altrimenti può venire autorizzato a prendere in atto un locale ad uso del proprio ufficio.

Il corrispondente, destinato presso un ufficio del Commissariato all'estero, a norma dell'art. 60, avrà sede nell'ufficio stesso, a meno che ciò non sia assolutamente possibile per deficienza di locali.

Art. 66. — Il corrispondente non può assentarsi dalla sua residenza per ragioni non inerenti al servizio senza l'autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione.

Degli addetti.

Art. 67. — Nei più importanti centri d'immigrazione italiana possono essere destinati degli addetti dell'emigrazione. Funzioni dell'addetto sono :

a) tenersi costantemente informato delle condizioni del lavoro (richiesta di mano d'opera, mercedi, disoccupazione, scioperi, ecc.) nella circoscrizione assegnatagli e darne avviso al Commissariato dell'emigrazione ;

b) visitare centri coloniali ed agricoli, fabbriche, opifici, miniere, ferrovie, opere pubbliche e private d'ogni specie, laddove la mano d'opera italiana sia impiegata o ricercata, per accertare la situazione materiale e morale degli operai che già vi si trovano, e per determinare se altri possano accettarvi impiego ed a quali condizioni ;

c) mantenersi in rapporto coi lavoratori italiani, ed assisterli, fornendo loro le informazioni di cui abbisognino, consigliandoli e dirigendoli nelle questioni concernenti i patti agricoli, le assicurazioni, gli infortuni e i dissidi economici con i datori di lavoro ;

d) compiere indagini, in casi d'infortunio, per stabilire la verità dei fatti e raccogliere testimonianze e documenti nell'interesse dei lavoratori o delle loro famiglie ;

e) tenere informato il Commissariato dell'emigrazione di quanto si riferisce all'esecuzione del mandato affidatogli, riferirgli ogni fatto che interessi l'emigrazione italiana, e presentargli relazioni periodiche sull'opera spiegata e sui risultati ottenuti ;

f) seguire tutte le istruzioni ed eseguire tutti gli incarichi dati dal Commissario Generale dell'emigrazione con riferimento al suo servizio.

Art. 68. — L'addetto ha il suo ufficio presso il Regio consolato nella città in cui è destinato e si tiene in istretto contatto col Regio console per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni in rapporto agli emigranti italiani ed alla colonia italiana in genere.

Art. 69. — Ove assoluta deficienza di locali nella sede del Regio consolato non consenta che l'addetto possa tenervi il suo ufficio, egli può essere autorizzato a prendere in affitto un locale ad uso proprio. In tal caso egli deve curare che il locale preso in affitto sia quanto più possibile vicino al Regio consolato, fermo restando il suo obbligo di tenersi in stretto contatto col Regio console ai sensi del precedente articolo.

Art. 70. — L'addetto dipende direttamente dal Commissario generale dell'emigrazione e può direttamente corrispondere col Commissariato e con altri Regi uffici.

Può anche corrispondere con le autorità straniere locali, ma deve preventivamente accordarsi col Regio console qualora trattisi di questioni o provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità stesse.

Art. 71. — L'addetto stipula il contratto per la prestazione della sua opera in un determinato Paese e può dal Commissariato essere trasferito da una ad un'altra città di questo, liquidando le indennità di trasferimento da stabilire nel contratto.

Art. 72. — Qualora l'addetto, già in funzione in un Paese, sia da destinare in Paese diverso, si fa luogo alla stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 73. — In uno stesso Paese possono essere destinati più addetti; in tal caso per ciascuno di essi viene determinata nel relativo contratto la circoscrizione entro cui egli esercita le sue funzioni.

Art. 74. — In uno stesso Paese, mai però nella medesima residenza, possono coesistere un ufficio del Commissariato generale diretto da un funzionario di ruolo ed uno o più addetti, e ciascuno ha una circoscrizione distinta.

Nel caso previsto dal precedente comma l'addetto o gli addetti, fermi restando i loro obblighi e le loro facoltà di cui ai precedenti articoli, dipendono direttamente dal predetto funzionario di ruolo anzichè dal Commissario Generale dell'emigrazione ed a lui fanno capo per avere istruzioni e direttive nonchè per corrispondere col Commissariato Generale dell'emigrazione.

Art. 75. — Gli aspiranti all'impiego di addetto, oltre a possedere i requisiti generali a normale presente decreto, debbono aver compiuto 25 anni di età e conoscere la lingua del Paese in cui sono destinati. Ove quest'ultima sia la francese, è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Debbono inoltre aver conseguita la laurea in giurisprudenza o scienze sociali in un istituto superiore del Regno, ovvero un titolo equipollente in un istituto all'estero. L'equipollenza è riconosciuta insindacabilmente, dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Eccezionalmente, possono essere nominati addetti, anche se sforniti del titolo di studio di cui al precedente comma, coloro che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, posseggano speciali attitudini all'impiego predetto.

Il Commissario Generale dell'emigrazione può investire del titolo e delle funzioni di addetto dell'emigrazione anche impiegati di ruolo del Commissariato.

Art. 76. — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova di idoneità.

Da tale prova sono in ogni caso esonerati gli addetti assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'articolo 45.

Art. 77. — I contratti per l'assunzione in servizio degli ad-

detti determinano, oltre la retribuzione spettante, anche le indennità di trasferta nonchè le spese ammesse a rimborso.

Art. 78. — L'addetto non può assentarsi dalla sua residenza, per ragioni non inerenti al servizio, senza l'autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione, chiesta pel tramite dell'ispettore o altro funzionario da cui dipende.

d) Delegati provinciali dell'emigrazione.

Art. 79. — I delegati provinciali dell'emigrazione hanno il compito di :

a) tenersi costantemente informati delle condizioni di lavoro (richiesta di mano d'opera, mercedi, disoccupazione, ecc.) nelle circoscrizioni di loro competenza ;

b) disimpegnare attribuzioni rative all'arruolamento della mano d'opera per l'estero, nel senso di coordinare ed integrare l'opera di Enti e di privati affinchè il reclutamento ed il convogliamento degli emigranti seguano nel modo più favorevole a costoro ;

c) invigilare sulla repressione dell'emigrazione clandestina ;

d) provvedere all'istruzione pratica professionale degli emigranti ;

e) assistere ed aiutare gli emigranti, consigliandoli, dirigendoli e fornendo loro le informazioni di cui abbisognano ;

f) mantenersi in rapporto colle autorità circondariali incaricate del rilascio dei passaporti ;

g) tenere informato il Commissariato dell'emigrazione di quanto si riferisce all'esecuzione delle funzioni loro affidate e ciò per mezzo di relazioni periodiche sull'opera spiegata e sui risultati ottenuti ;

h) seguire le istruzioni ed eseguire tutti gli incarichi dati dal Commissariato Generale dell'emigrazione con riferimento al loro servizio.

Il decreto che ai sensi del precedente art. 6 approva il contratto per l'assunzione di ciascun delegato provinciale, provvede altresì a delimitare la relativa circoscrizione territoriale.

Art. 80. — Gli aspiranti all'ufficio di delegato provinciale dell'emigrazione, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere età non inferiore a 25 anni compiuti ed essere provvisti di diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da una Regia Università o da altri istituti di istruzione superiore del Regno.

Essi debbono, inoltre, appartenere ad una delle seguenti categorie :

1° funzionari pensionati che siano tuttora idonei a prestare utili servizi all'Amministrazione, con precedenza per gli ex combattenti ;

2° ex ufficiali dell'Esercito e della Marina effettivi o di complemento o della riserva navale, invalidi di guerra, preferibilmente ex combattenti decorati, i quali abbiano i requisiti e le attitudini necessarie per le mansioni cui sono destinati;

3° persone che abbiano prestato o tuttora prestano lodevole servizio presso le istituzioni riconosciute dal Commissariato che si occupano dell'assistenza dei nostri emigranti o presso pubbliche Amministrazioni.

Eccezionalmente possono essere nominati delegati provinciali quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del titolo di studio prescritto dal presente articolo, abbiano, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, spiccate e particolari attitudini ad esercitare le funzioni di delegato provinciale.

Art. 81. — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova d'idoneità.

Da tale prova sono esonerati i delegati assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

Art. 82. — Il delegato provinciale fissa la sua residenza nella località indicatagli. Di regola, dipende direttamente dal Commissario Generale dell'emigrazione, salvo nel caso previsto dal seguente art. 95.

Art. 83. — Il delegato provinciale tiene il suo ufficio presso la Regia prefettura od il municipio.

Ove assoluta deficienza di locali nella sede delle predette Amministrazioni non consenta al delegato di stabilirvi il suo ufficio, egli può essere autorizzato a prendere in affitto un locale ad uso proprio.

Art. 84. — Al delegato provinciale possono farsi anticipazioni limitate ai bisogni del proprio ufficio.

Art. 85. — Quando le esigenze del servizio lo richiedano, l'incarico delle funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione, per una o più Provincie, potrà essere affidato al delegato provinciale della Provincia finitima.

Art. 86. — Il delegato provinciale non può allontanarsi dalla sua residenza per ragioni non inerenti al servizio senza l'autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione.

Art. 87. — Il delegato provinciale può essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aiuto delegato ovvero da una dattilografa e da un agente.

Art. 88. — Per essere nominati aiuto-delegati provinciali dell'emigrazione gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere età non inferiore ai 21 anni compiuti ed essere provvisti di licenza da un istituto di istruzione media di secondo grado.

Art. 89. — Eccezionalmente possono essere assunti in servizio, in deroga al precedente articolo, coloro i quali abbiano pre-

stato, o prestino, a qualunque titolo, lodevole servizio negli uffici dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, o presso le istituzioni di assistenza agli emigranti riconosciute dal Commissariato stesso, o presso pubbliche Amministrazioni o abbiano speciali attitudini al predetto impiego.

Art. 90. — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova d'idoneità.

Da tale prova sono esonerati gli aiuti delegati assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

Art. 91. — Per le assunzioni delle dattilografe e degli agenti presso le Delegazioni provinciali dell'emigrazione varranno, a seconda dei casi, le norme di cui al capo secondo lettere a) od f) del presente decreto.

e) Ispettori centrali e regionali dell'emigrazione.

Art. 92. — Gli ispettori centrali dell'emigrazione possono essere nominati, in numero non superiore a due, secondo le norme del presente decreto. Essi accentrano ed esercitano le funzioni direttive inerenti a tutto il servizio dei delegati provinciali dell'emigrazione e a tal uopo prestano la loro opera presso l'ufficio centrale del Commissariato Generale, ove ricevono norma ed istruzioni dal Commissario Generale ed eventualmente prendono gli opportuni accordi coi capi dei vari servizi.

Art. 93. — Gli aspiranti all'ufficio di ispettore centrale, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere almeno 30 anni compiuti ed essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza, a meno che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione non posseggano speciali attitudini all'impiego cui aspirano.

Art. 94. — Su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione, il Ministro per gli affari esteri può disporre con suo decreto che più delegazioni provinciali dell'emigrazione siano raggruppate in un Ispettorato regionale. Gli Ispettori regionali non possono essere in numero superiore a sei e a ciascun Ispettore viene preposto un ispettore regionale dell'emigrazione.

Art. 95. — Gli ispettori regionali esercitano funzioni ispettive e di vigilanza sui delegati provinciali posti alla loro dipendenza ed impartiscono loro istruzioni e direttive in base a quelle che essi stessi ricevono dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Gli ispettori regionali, inoltre, assolvono gl'incarichi inerenti al loro servizio che di volta in volta siano ad essi affidati dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Art. 96. — Agli ispettori regionali sono applicabili l'art. 79, ultimo comma, l'art. 80 con l'avvertenza che l'età minima prescritta è di anni 30 compiuti, l'art. 83, l'art. 84 e l'art. 86 del presente decreto.

Art. 97. — Su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione il Ministro per gli affari esteri può disporre che uno o più ispettori regionali restino a disposizione del Commissariato per ispezioni periodiche o saltuarie sul servizio dei delegati provinciali.

In tal caso, gl'ispettori regionali a disposizione non hanno l'obbligo della residenza e possono anche non avere una determinata circoscrizione territoriale, con l'obbligo però di esercitare le loro funzioni ovunque il Commissario Generale dell'emigrazione ritenga di volta in volta di inviarli in missione temporanea.

f) Sorveglianti dell'emigrazione.

Art. 98. — I sorveglianti dell'emigrazione, di cui alla lettera *f)* dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, sono destinati, nell'interno del Regno, presso gli uffici periferici del Commissariato che sono organicamente diretti da funzionari di ruolo; eccezionalmente possono essere destinati presso delegazioni provinciali dell'emigrazione, ma in ogni caso in località diversa dalla loro abituale residenza.

Essi dipendono e ricevono istruzioni e direttive dai capi degli uffici presso cui sono destinati ovvero da funzionari od ufficiali da essi specialmente incaricati.

Art. 99. — I sorveglianti hanno il compito di assistere, tutelare e proteggere gli emigranti sia facilitando a costoro per quanto ad essi possibile, le varie pratiche inerenti all'espatrio e conseguenti al rimpatrio, sia vigilando per evitare inconvenienti a loro danno e per preservarli da pericoli e minacce a cui gli emigranti stessi possono trovarsi esposti. Inoltre, essi contribuiscono alla repressione dell'emigrazione clandestina.

Per assolvere il compito loro commesso, i sorveglianti hanno libero accesso nelle stazioni ferroviarie, sui treni (ove agiscono in concorso con gli agenti della forza pubblica), nei luoghi di concentramento degli emigranti e nei locali di raccolta, sulle banchine dei porti d'imbarco, sui piroscafi, nelle sale di visita degli emigranti e dei passeggeri ordinari, nei ricoveri e negli alberghi autorizzati o predisposti per ricevere gli emigranti e in tutti quegli altri luoghi nei quali costoro debbano sostare o transitare in occasione dell'espatrio o del rimpatrio.

Art. 100. — In conformità dell'art. 21 lettera *f)* del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, i sorveglianti sono equiparati agli agenti di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione e per tutto ciò che rientra nei limiti del servizio cui sono destinati.

Art. 101. — Oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, i sorveglianti debbono aver compiuto all'atto della

nomina, il 18° anno di età, possedere almeno la licenza elementare o dar prova di saper compilare un verbale.

Debbono essere di statura non inferiore a m. 1.55, immuni da difetti fisici e avere piena attitudine fisica ad esercitare le mansioni di sorvegliante: il Commissariato Generale dell'emigrazione può sottoporre gli aspiranti a visita medica, indipendentemente dal certificato che essi son tenuti a presentare a norma dell'art. 2, lettera e).

Art. 102. — A parità delle altre condizioni, sono preferiti, per l'assunzione in servizio, gli aspiranti che provengano dai corpi di polizia (Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza) o che siano ex militari appartenenti al Regio esercito o alla Regia marina.

Art. 103. — I sorveglianti, già in servizio provvisorio alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione alla data del presente decreto, possono essere ammessi a stipulare il contratto anche se sprovveduti di uno o più dei requisiti stabiliti dal presente decreto qualora, a giudizio del Commissario Generale, abbiano già dato prova di saper bene esercitare le funzioni loro affidate.

Art. 104. — Ai sorveglianti che si dimostrino specialmente meritevoli nel disimpegno delle loro mansioni possono essere concessi, oltre le ricompense pecuniarie previste dall'art. 8 del presente decreto, anche particolari encomi, di cui sarà presa nota nei loro stati particolari.

Gli encomi sono concessi dal Commissario Generale dell'emigrazione su proposta dei capi degli uffici a cui i sorveglianti sono addetti.

Ai sorveglianti degni di premio possono venir concessi, nelle forme di cui al precedente comma, brevi congedi in aggiunta al congedo ordinario, sempre che il regolare andamento del servizio lo consenta. Tali brevi congedi non possono superare, cumulativamente, quindici giorni all'anno per ciascun sorvegliante.

Art. 105. — I sorveglianti indossano una apposita divisa confezionata secondo il modello approvato dal Commissario Generale dell'emigrazione. La divisa deve essere portata con dignità e decoro e deve essere mantenuta in condizioni di pulizia e di decenza.

In servizio è obbligatorio indossare la divisa: il rifiuto di indossarla importa di diritto la rescissione del contratto la quale viene disposta con le modalità di cui all'art. 42 del presente decreto.

I sorveglianti, che di volta in volta siano autorizzati a vestire, per speciali servizi, l'abito borghese, debbono essere equipaggiati decorosamente e portare all'occhiello della giacca il distintivo del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Art. 106. — Il Commissariato Generale dell'emigrazione fornirà a proprie spese a ciascun sorvegliante, dopo la prima stipulazione del contratto, due divise, di cui l'una estiva e l'altra invernale.

Con decreto del Commissario Generale saranno fissate le norme per la formazione del fondo massa relativo alla fornitura delle divise.

Art. 107. — A cura del Commissariato Generale dell'emigrazione ciascun sorvegliante viene munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia.

Tale tessera deve essere restituita quando il sorvegliante cessa, per qualsiasi motivo, dalle sue funzioni.

Art. 108. — Presso ciascun ufficio uno o più sorveglianti possono ricevere la qualifica di capi-squadra.

I capi-squadra percepiscono una indennità mensile pari a due decimi della retribuzione contratta e sono nominati ed eventualmente revocati a sorveglianti semplici con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione, su proposta dei capi degli uffici da cui dipendono.

I capi-squadra sono responsabili della disciplina e del retto procedere del servizio dei sorveglianti semplici posti alla loro dipendenza. Essi non possono adottare provvedimenti disciplinari, ma ogni mancanza rilevata debbono tosto segnalare ai propri superiori.

Art. 109. — Il Commissariato Generale dell'emigrazione può provvedere ad accasermare i sorveglianti celibi.

Art. 110. — Le funzioni relative alla direzione ed amministrazione di tutto il personale di sorveglianza dipendente dal Commissariato Generale dell'emigrazione, sono concentrate presso la sede centrale del Commissariato, in uno speciale reparto dell'ufficio personale.

Le spese relative al personale di sorveglianza dipendente dal Commissariato, sono integralmente rimborsate dalle Compagnie vettrici con le modalità da stabilirsi con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione.

TITOLO II.

CONTRATTI A COTTIMO.

Art. 111. — Per l'esecuzione di speciali lavori d'ufficio di carattere continuativo il Commissario Generale dell'emigrazione può stipulare contratti a cottimo da eseguirsi nell'interno del Regno o all'estero.

Il contratto deve contenere le indicazioni e le clausole generali menzionate nell'allegato c) al presente decreto ed inoltre tutte quelle clausole particolari richieste dalla speciale natura dei singoli lavori cottimizzati ed atte a garantire la migliore esecuzione del contratto.

Art. 112. — Nei contratti a cottimo dev'essere sempre stabilito il termine di resa; possono essere fissati termini intermedi.

Può essere previsto il pagamento di una penale nel caso di inadempimento e a tal uopo il Commissariato può richiedere la prestazione di una cauzione, di cui il contratto indica la misura e la consistenza.

Art. 113. — L'approvazione dei contratti a cottimo ed eventualmente la proroga e la rescissione di essi hanno luogo mediante decreto del Commissario Generale dell'emigrazione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 114. — La situazione degli impiegati non di ruolo, che già prestano servizio alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà regolata secondo le norme del decreto medesimo.

Art. 115. — Le spese relative all'attuazione del presente decreto faranno carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1926-27 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.

ALLEGATO A.

LETTERA TIPO PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI PROVA.

Roma

Sig

In seguito alla domanda d'impiego presentata dalla S. V. si è stabilito di assumerla in servizio di prova presso
. alle seguenti condizioni :

Condizioni generali.

1. La nomina è fatta per una durata non superiore a diciotto mesi con decorrenza dal
2. Durante tale periodo Ella potrà essere licenziata in qualsiasi momento con insindacabile decisione di questa Amministrazione e senza diritto ad alcun preavviso né indennità.
3. Ella riceverà una retribuzione mensile di L.
. (1)

(1) Oltre l'indennità di caroviveri calcolata in conformità delle disposizioni che regolano la corresponsione di tali indennità al personale

4. Per eventuali viaggi da compiersi fuori residenza per ragioni di servizio. Le sarà corrisposta un'indennità giornaliera di oltre al rimborso delle spese di viaggio in . . . classe.

5. Ella sarà tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto 26 maggio 1926 in quanto Le siano applicabili.

6. Entro otto giorni dalla consegna a Lei fatta della presente, Ella farà tenere al Commissariato Generale dell'emigrazione (Ufficio Personale) due dei tre esemplari della presente, dopo di aver firmato la relativa dichiarazione di accettazione.

Trascorso detto termine, ed in caso di mancato invio dell'esemplare perfezionato come sopra, si intenderà che Ella rinuncia alla nomina di cui alla presente.

Condizioni particolari.

Roma, li

Il Commissario Generale

Letta la presente, dichiaro di accettarne il contenuto.

(Data)

(Firma)

ALLEGATO B.

CONTRATTO A TEMPO,

(1).

A norma del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046 e del R. decreto 26 maggio 1926 ;

Per decisione del Commissario Generale dell'emigrazione. . .

viene conferita, col presente contratto, al Sig.

dimorante in

la nomina, che egli accetta, di alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione

in conformità delle seguenti clausole generali e particolari :

avventizio delle Amministrazioni dello Stato ovvero, secondo i casi, comprensiva della indennità di caroviveri e di qualunque altro emolumento, non specificamente indicato nella presente lettera.

(1) Stipulazione, ovvero : Prima rinnovazione, Seconda rinnovazione, ecc.

Clausole generali.

Art. 1. — Il presente contratto avrà la durata di anni
a decorrere dal

Alla scadenza esso potrà essere rinnovato.

Art. 2. — La retribuzione annuale spettante all'impiegato
per l'intera durata del contratto è così stabilita :

Art. 3. — Per eventuali viaggi da compiersi fuori residenza
per ragioni di servizio sarà corrisposta
un'indennità giornaliera di oltre al rimborso spese
di viaggio in classe.

Art. 4. — dichiara di aver preso conoscenza del
R. decreto 26 maggio 1926 e di accettarne integralmente e senza
alcuna riserva tutte le disposizioni.

Clausole particolari.

Art. 5. — A complemento delle suddette condizioni generali
rimangono contenute tra il Commissariato Generale dell'emigrazione
ed il Sig.
le seguenti clausole :

Art. 6. — A tutti gli effetti del presente contratto le parti
eleggono domicilio in Roma presso il Commissariato Generale del-
l'emigrazione (via Boncompagni, 30).

Fatto in triplice originale a addì
Il Commissario Generale dell'emigrazione

L'impiegato

ALLEGATO C.

CONTRATTO A COTTIMO.

A norma del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046 e
del R. decreto 26 maggio 1926 ;

Il Commissario Generale dell'emigrazione affida al Sig
. dimorante a e detto
Sig accetta, in conformità delle clau-
sole generali e particolari enunciate oltre l'esecuzione del la-
voro qui sotto indicato :

Clausole generali.

Art. 1. — Il lavoro verrà eseguito secondo le istruzioni for-
nite per iscritto dal Commissario Generale, o da persona da lui in-

caricata all'atto della stipulazione del presente contratto o successivamente.

Art. 2. — Il lavoro verrà consegnato, completo in ogni sua parte principale ed accessoria, entro il giorno Questo termine di resa potrà, a richiesta del Sig esser prorogato fino a un terzo della sua durata; ma in tal caso il compenso pattuito, di cui al seguente articolo, subirà una riduzione proporzionale fissata nella misura di L. per ogni di ritardo.

Art. 3. — Per l'esecuzione perfetta e tempestiva del lavoro il Commissariato pagherà al Sig la somma di L. senza aggiunta di alcun altro emolumento, pagamento o compenso a qualsiasi titolo richiesto, a meno che esso non sia previsto nelle seguenti clausole particolari.

ART. 4. — Se il lavoro non verrà consegnato entro l'ottavo giorno dopo la scadenza del primitivo o prorogato termine di resa previsto nel precedente art. 2, il presente contratto s'intenderà rescisso e il Commissario Generale potrà domandare giudizialmente il risarcimento dell'eventuale danno derivato al Commissariato dalla mancata tempestiva consegna del lavoro.

Da parte sua, il Sig. non potrà accampare alcuna pretesa ad indennità di sorta.

Art. 5. — Ove risulti che il lavoro eseguito non risponda in tutto o in parte alle istruzioni date, il Commissario Generale potrà richiedere che il contraente vi apporti, senza corresponsione di alcun sovrapprezzo, le modificazioni necessarie. In caso di opposizione da parte di lui, il Commissario Generale potrà non accettare il lavoro e dichiarare il contratto rescisso con le conseguenze di cui al precedente articolo.

Clausole particolari.

.
A tutti gli effetti derivanti dal presente contratto le parti contraenti eleggono domicilio in Roma, presso il Commissariato Generale dell'emigrazione in via Boncompagni, 30.

Fatto in triplice originale a addì

Il Commissario Generale dell'emigrazione.

Il contraente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.

CIRCOLARI

CIRCOLARE DEL 24 AGOSTO 1926, N. 85.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno

e per conoscenza :

Ai RR. Ispettorati, Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione

OGGETTO

Rilascio di passaporti
con destinazione a paesi transoceanici.

Questo Commissariato Generale ha dovuto constatare che da parte di non poche Autorità Circondariali vengono spesse volte, rilasciati passaporti a persone dirette in paesi transoceanici, sebbene le medesime non siano in grado di esibire, come prescritto dalle vigenti disposizioni, il certificato di « assicurato imbarco » vistato dal competente R. Ispettorato dell'emigrazione del porto e senza che sia neppure intervenuta l'autorizzazione di questo Commissariato, quando si tratti di imbarco in porto estero.

Poichè l'inosservanza di tale prescrizione contribuisce a fomentare l'espatrio irregolare di persone che, avendo già ottenuto il passaporto ma non trovandosi nelle condizioni volute per la ammissione nello Stato in cui intendono recarsi, cadono facile preda della frode esercitata sotto i più variati aspetti dai soliti speculatori, si reputa opportuno, con speciale richiamo alla Circolare di questo Commissariato N. 112 del 26 settembre 1923, rammentare che *nessun passaporto per qualsiasi classe e per qualsiasi persona dovrà essere rilasciato, con destinazione a paesi transoceanici, senza l'esibizione, da parte dei richiedenti, del certificato di « assicurato imbarco » vistato dallo Ispettore dell'emigrazione competente.*

Si avverte poi che il rilascio del certificato di « assicurato imbarco » presume l'accertamento delle condizioni volute per l'ammissione nel paese transoceanico in cui la persona è diretta, tanto da parte del R. Ispettore come dalla Società di Navigazione. Perciò il passaporto non deve essere rifiutato — sempre che non sussistano impedimenti di indole penale, civile, militare o prescrizioni di polizia generale — a coloro che sono in grado di unire alla domanda di nulla osta anche la dichiarazione di « assicurato imbarco ».

Prego accusare ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

MARCEL PAON, *L'immigration en France*, Payot, Paris.

Dopo aver tracciato un quadro completo delle variedisposizioni legislative concernenti gli stranieri in Francia e delle condizioni di reclutamento della mano d'opera, e dopo esposto in breve le caratteristiche della legislazione straniera sulla emigrazione e sulla immigrazione, l'A., che è dotato di larga esperienza in materia, accenna all'arduo problema di una politica francese dell'immigrazione che, a suo giudizio, dovrebbe essere internazionale in un primo tempo, e nazionale in seguito.

Il libro offre una quantità di osservazioni molto sottili sulle conseguenze politiche, etniche ed economiche dell'immigrazione e si chiude con una statistica della popolazione straniera in Francia e del suo movimento in questi ultimi anni.

L'interessante prefazione, che contiene apprezzamenti lusinghieri per l'organizzazione del Commissariato Generale italiano dell'emigrazione, è stata dettata da A. Thomas.

TOMASO FRACASSINI, *Gli ospedali di Prato dalle origini al nostro tempo*, Prato, « La Patria », 1926.

Accuratissima monografia, preparata con pazienti ricerche d'archivio e spigolature bibliografiche, che mette in piena luce la notevole importanza che l'industre città toscana di Prato, « per le sue istituzioni di carità e di assistenza ospitaliera, ebbe fino dal 1100 nella storia d'Italia e — si può bene aggiungere — d'Europa ».

L'indole del *Bollettino* non consente un'attenta disamina del volume, edito elegantemente dal giornale *La Patria*, che è pure un ottimo contributo alla migliore conoscenza del glorioso patrimonio artistico di cui va giustamente orgogliosa la città di Prato. Sia, comunque, permesso di rilevare che il Fracassini molto opportunamente insorge contro « l'abusato paragone che ha fatto di Prato la *Manchester di Toscana* ». Di Manchester nulla si sapeva quando già Prato fioriva per la sua antichissima industria tessile (la prima gualchiera vi apparve poco oltre il mille) e manteneva intense relazioni d'affari con i più lontani paesi. « Non basta, forse, scrive il F., a formare un intero capitolo della storia della mercatura del secolo XIV

il ricordo di quel Francesco di Marco Datini che apriva sbocchi al traffico laniero della nativa Prato lungo le sponde del Mediterraneo e del Mar d'Azof, impiantando fondachi, oltrechè in Toscana e in Italia, in Francia e nelle Spagne, da Prato a Firenze, da Pisa a Genova, da Avignone a Barcellona ed alle Isole Baleari ? ». E sul finire del '500, mercanti pratesi dai centri adriatici (Venezia, Bari, Barletta, Manfredonia e Trani) non avevano forse avviato importantissimi rapporti commerciali colle opposte sponde dalmate, da Cattaro al Carnaro ?

Di questa viva e fresca storia dell'attività commerciale pratese è da augurarsi che qualcuno (e perchè questi non sarebbe il F. ?), radunando in fascio le sparse fronde degli importanti contributi parziali apportati finora alla sua conoscenza, dia una chiara e densa sintesi, a riprova dello spirito ardimentoso che in ogni tempo ha sospinto le genti d'Italia per le vie del mondo.

FELICE BASSI, *Politica italiana d'oltremare*, Roma, Maglione, 1926.

« Agli artefici noti ed ignoti, umili e grandi, delle fortune oltremarine d'Italia » è dedicato questo volumetto in cui l'avv. Felice Bassi, chiaro pubblicista, simpaticamente noto per la sua passione coloniale, raccoglie alcuni scritti editi ed inediti, che vertono sui più importanti problemi di « *Politica italiana d'oltremare* ».

Il volumetto costituisce una bella riconferma delle migliori qualità dello scrittore, che, rifuggendo da frettolose improvvisazioni, procede cauto, con ricca preparazione documentaria, nella sua trattazione e dà prova di acuto giudizio e di sano equilibrio. Alcune sue pagine sulle *Convenzioni mediterranee* apportano un notevole contributo di vedute originali su questioni delle quali la stampa quotidiana troppo spesso si occupa a vanvera avvallando opinioni straniere pregiudizievole ai nostri interessi mediterranei. Ma anche tutti gli altri capitoli (*Tunisi, Compensi e mandati, Di fronte all'Islam* ecc.) testimoniano ugualmente della serietà di studioso e della *verve* di scrittore del Bassi.

Un cenno particolare merita il capitoletto: *Emigrazione: forza d'espansione*, che mostra come il B. segua attentamente e con intelletto d'amore i problemi migratori, rendendo omaggio all'opera del Commissariato Generale dell'emigrazione. Scrivendo dell'*Istituto di credito per il lavoro all'estero*, il B. lo giudica « l'organo più saldo perchè la razza italiana, cui tanto devono le giovani nazioni d'oltre oceano, possa, col dissodamento delle altrui terre, ridare all'umanità intere regioni che attendono la mano dell'uomo ridestatrice di sopite energie. E giorno verrà, conclude il Nostro, che, l'auspicio fattosi realtà, noi potremo gridare che sulla scorza degli alberi, i nostri emigranti, che sono seme latino, hanno scritto il nuovo diritto: quello che scaturisce dalla collaborazione attivamente proficua del capitale, frutto del lavoro, col lavoro stesso ».

Il volumetto è elegantemente edito dal Maglione.

FELICE BASSI, *La confisca in rapporto alla legge 31 gennaio 1926 n. 108*,
Trani, Vecchi, 1926.

Interessante dissertazione giuridica sulla *confisca* secondo la legge 31 gennaio 1926, n. 108, e sulle sue eventuali applicazioni.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, *Annuaire international des organisations patronales*, Genève, 1926.

La pubblicazione costituisce, in forma modificata ed allargata, una nuova edizione della parte dell'*Annuaire international du Travail* relativa alle organizzazioni dei datori di lavoro. Il lettore vi troverà informazioni sulle organizzazioni padronali internazionali, nonché sulle unioni o associazioni che nei vari paesi caratterizzano il movimento sindacale padronale.

Pubblicazione di grande valore documentario.